




Ricerca

Home > Archivio newsletter >

## Monitor Europa n. 6 - 21 Aprile 2010

### In evidenza



#### Come hanno funzionato i fondi europei nella precedente programmazione

fondi europei funzionano? Leggendo i dati diffusi dalla Commissione europea si direbbe di sì: 123 miliardi di euro investiti nel periodo 2000-2006 all'interno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) hanno prodotto 1.4 milioni di nuovi posti di lavoro, 2000 km di strade, l'ammodernamento di 31 aeroporti e di 45 porti.

> [Leggi l'articolo su come hanno funzionato i fondi europei nella programmazione 2000-2006](#)



#### La riforma della PAC per rilanciare l'economia dell'UE

La Politica Agricola Comune, da sempre settore trainante del processo di unificazione degli Stati membri dell'Unione Europea, sarà riformata entro il 2013. Per questo la Commissione ha aperto un dibattito pubblico e tutti i cittadini dell'UE potranno inviare le proprie osservazioni fino al 3 giugno 2010.

> [Leggi l'articolo sulla riforma della PAC per rilanciare l'economia dell'UE](#)

### →Notizie Flash

#### > [Conversazioni d'Europa 2010: continuano gli appuntamenti a Bologna](#)

Il Servizio di informazione europea "Europe Direct" dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna e lo Sportello Europe Direct del Comune di Bologna in collaborazione con l'Università di Bologna (Cirdce), sulla scorta del successo delle precedenti edizioni, promuovono dal 19 aprile al 19 maggio 2010 la terza edizione della rassegna di eventi "Conversazioni d'Europa".



#### > [Lo sport? non è per gli Italiani](#)

Il 40% dei cittadini europei pratica sport almeno una volta alla settimana e il 65% è impegnato in una qualche attività fisica. Ma il 25% sono quasi del tutto inattivi, almeno secondo i dati dell'Eurobarometro sullo sport e l'attività fisica pubblicato a fine marzo dalla Commissione Europea.



#### ☞ [L'iniziativa legislativa dei cittadini europei](#)

Grazie ad un documento sull'iniziativa legislativa, proposto il 31 marzo dalla Commissione europea, i cittadini europei avranno presto la possibilità di formulare in modo diretto, alla Commissione, suggerimenti per nuove leggi.



#### [Eurobarometro: i cittadini europei non sono adeguatamente informati sulla perdita di biodiversità \(.pdf 51 kB\)](#)

La Commissione europea ha pubblicato un'indagine Eurobarometro che indica che molti europei non comprendono cosa si intenda per biodiversità e ritengono di non essere adeguatamente informati in materia. La Commissione ha, nel contempo, lanciato una campagna destinata ad informare il pubblico circa la perdita di biodiversità nell'UE.



#### [Una visione strategica per la politica del turismo dell'UE \(.pdf 18 kB\)](#)

### → La Newsletter

- > Redazione
- > Numeri pubblicati
- > Iscrizione
- > Le nostre fonti

### → dal sito ED

- > Le nostre iniziative
- > I nostri progetti
- > Le opportunità per i giovani

La conferenza europea degli operatori del settore turistico in Europa, che si svolge a Madrid oggi e domani, cercherà i modi e i mezzi per accrescere la visibilità del turismo a livello europeo e per determinare in che modo le azioni volte a promuovere un'industria turistica UE competitiva e una crescita sostenibile del turismo europeo possano essere consolidate nell'ambito di un quadro aggiornato per la politica del turismo UE.



 [Premi GreenLight e GreenBuilding: i vincitori risparmiano fino all'85% del loro consumo di energia \(.pdf 89 kB\)](#)

Questi premi, istituiti dalla Commissione europea rispettivamente nel 2000 e nel 2005, promuovono la riduzione volontaria del consumo di energia da parte di organizzazioni pubbliche e private. Uno dei 12 vincitori del premio nell'edizione 2010 del programma GreenLight è il consiglio comunale della città di Dagda, in Lettonia, che dopo aver aderito all'iniziativa nel 2007 ha ridotto dell'85% i suoi consumi energetici per l'illuminazione.



 [La Commissione adotta norme di concorrenza riviste per la distribuzione di beni e servizi \(.pdf 21 kB\)](#)

La Commissione europea ha adottato un regolamento di esenzione per categoria relativo agli accordi conclusi tra produttori e distributori per la vendita di prodotti e servizi. Il regolamento e le relative linee direttrici tengono conto dello sviluppo di Internet, negli ultimi 10 anni, come forza trainante per le vendite on-line e per il commercio transfrontaliero.



## → Legislazione europea

 [Regolamento \(UE\) n. 317/2010 della Commissione \(.pdf 768 kB\)](#)

Regolamento (UE) n. 317/2010 della Commissione, del 16 aprile 2010, che adotta le specifiche relative al modulo ad hoc 2011 sull'occupazione delle persone disabili per l'indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio. In GUUE L 97 del 17.04.2010



 [Direttiva 2010/13/UE \(.pdf 903 kB\)](#)

Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi). In GUUE L 95 del 15.04.2010

 [Direttiva 2010/22/UE \(.pdf 2008 kB\)](#)

Direttiva 2010/22/UE della Commissione, del 15 marzo 2010, che modifica, per adeguarle al progresso tecnico, le direttive del Consiglio 80/720/CEE, 86/298/CEE, 86/415/CEE e 87/402/CEE nonché le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/25/CE e 2003/37/CE relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali. In GUUE L 91 del 10.04.2010

 [Regolamento \(UE\) n. 298/2010 \(.pdf 704 kB\)](#)

Regolamento (UE) n. 298/2010 della Commissione, del 9 aprile 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1451/2007 per quanto riguarda l'estensione della durata delle deroghe che consentono l'immissione sul mercato dei biocidi. In GUUE L 90 del 10.04.2010

## → L'Europa delle Regioni e degli Enti locali

 [Il Comitato delle regioni presenta un disegno generale di riforma della politica di coesione \(.pdf 100 kB\)](#)

 [Allargamento: per il CdR contano i progressi concreti, non gli impegni sulla carta \(.pdf 97 kB\)](#)

 [Michel Platini: il calcio e gli enti locali, una cooperazione vincente per l'inclusione sociale \(.pdf 129 kB\)](#)

 [Il Comitato delle regioni fa avanzare il dibattito sulle macroregioni europee \(.pdf 101 kB\)](#)



## → dal Parlamento europeo



[Blocco dei voli: i deputati discutono la decisione di riapertura parziale](#)

I gruppi politici hanno accolto con favore la decisione degli Stati membri di riaprire parzialmente i cieli al trasporto aereo. Nel dibattito sul blocco dei voli europei causato dalla nube di cenere vulcanica, il PPE ha sottolineato l'impatto economico sul settore aereo e sostenuto l'idea di fondi comunitari per le compagnie aeree, mentre il gruppo S&D, i



[Screening dei tumori della mammella per le donne in tutta l'Unione](#)

Ringraziando i firmatari della dichiarazione scritta per lo screening mammografico delle donne in tutta l'Unione europea, presentata da Liz Lynne (ALDE, UK,), il Presidente Jerzy Buzek ha comunicato all'Aula che detta dichiarazione ha raggiunto la maggioranza necessaria e è quindi approvata dal Parlamento.

Liberali e i Verdi si sono detti d'accordo sulla necessità di migliorare la rete ferroviaria in Europa quale alternativa di trasporto.

## →dalla Commissione europea

---



### [COM\(2010\)143 del 14.4.2010](#)

Relazione della Commissione sull'applicazione e l'efficacia della direttiva 2003/35/CE che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia



### [COM\(2010\)147 del 12.4.2010](#)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio.

Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso (Addendum al COM(2009) 665 definitivo)

## →dal Comitato economico e sociale

---



[La sessione plenaria degli studenti in piena attività \(.pdf 74 kB\)](#)



[Un ruolo attivo per la società civile nelle politiche comuni di integrazione \(.pdf 79 kB\)](#)



[Gli imprenditori chiedono una politica europea proattiva a favore delle imprese \(.pdf 70 kB\)](#)



## →dalla Corte di Giustizia

---

➤ [Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-511/08 : Qualora un consumatore receda da un contratto concluso a distanza, non possono essergli addebitate le spese di consegna di un bene](#)



➤ [Sentenza della Corte nella causa C-522/08: uno Stato membro può vietare di subordinare la conclusione di un contratto di servizi di telecomunicazioni alla sottoscrizione di un altro contratto da parte dell'utente finale](#)

## →L'angolo della lettura

---

➤ [In questo numero abbiamo selezionato per voi...](#)



## →Gli appuntamenti delle prossime settimane

---

➤ [Continua Conversazioni d'Europa 2010](#)

a Bologna dal 19 aprile al 17 maggio

➤ [Festa dell'Europa 2010 - L'Europa delle opportunità per i cittadini](#)

a Bologna l'8 maggio



[iscrizione / cancellazione newsletter](#)

[Archivio newsletter](#)

[Privacy](#) | [Copyright](#) | [Accessibilità](#) | [Credits](#) | [Disclaimer](#)

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro 50, 40127 Bologna - Tel. 051.5275226  
Posta certificata: PEIAssemblea @ postacert.regione.emilia-romagna.it

## **Eurobarometro: i cittadini europei non sono adeguatamente informati sulla perdita di biodiversità. La Commissione europea vara una campagna di sensibilizzazione**

*La Commissione europea ha pubblicato un'indagine Eurobarometro che indica che molti europei non comprendono cosa si intenda per biodiversità e ritengono di non essere adeguatamente informati in materia. La Commissione ha, nel contempo, lanciato una campagna destinata ad informare il pubblico circa la perdita di biodiversità nell'UE.*

Il commissario per l'ambiente Janez Potočnik ha dichiarato: "La biodiversità è il motore naturale del nostro futuro e dobbiamo imparare ad occuparcene. Spero che questa campagna vi contribuisca e sensibilizzi l'opinione pubblica circa l'esigenza di avere maggior cura della natura da cui dipendiamo."

### **Nuova indagine sulla sensibilizzazione in materia di biodiversità**

La recente indagine Eurobarometro indica che la maggior parte dei cittadini europei ritiene di non essere adeguatamente informata sulla biodiversità. La nuova indagine "Atteggiamento nei confronti della biodiversità" indica che solo 38% degli europei conosce il significato di questo termine mentre 28% dichiara di aver già sentito questa parola ma di non conoscerne il significato. La maggioranza ritiene che la perdita di biodiversità è un problema grave anche se pensa che non risentirà personalmente di questa perdita, e solo 17% dei partecipanti ammette di avvertire già questo problema. Alla domanda su quale siano le minacce più serie per la biodiversità, 27% indicano l'inquinamento, mentre 26% menzionano le catastrofi provocate dall'uomo. I cittadini spiegano la loro inerzia nei confronti di questo problema col fatto che sono poco informati sulle azioni da intraprendere.

### **La campagna di sensibilizzazione della Commissione**

La campagna svolta nell'UE, che coincide con la decisione dell'ONU di dichiarare il 2010 "Anno della biodiversità", mira a sensibilizzare l'opinione pubblica su questo problema mediante un sito web, un video, azioni di PR, manifestazioni di artisti di strada e articoli sulla stampa scritta, ivi compresi i media sociali. La campagna mira fondamentalmente ad informare i cittadini sulle vere conseguenze che queste perdite avranno sulla loro vita quotidiana, ponendo l'accento sulle iniziative che i cittadini possono intraprendere per impedire queste perdite. Lo slogan della campagna è "We are all in this together" ("Siamo tutti coinvolti").

L'obiettivo principale della campagna è far conoscere il problema/ la questione della biodiversità, far comprendere ai cittadini le conseguenze potenziali della perdita di biodiversità e informarli che possono agire per porre fine a questo degrado.

La campagna si basa sullo slogan "Biodiversità — siamo tutti coinvolti" ed è caratterizzata da una dimensione pedagogica che pone in luce i vantaggi della biodiversità, insistendo sul concetto di servizi dell'ecosistema e i pericoli legati alla loro eventuale scomparsa. Si intende sensibilizzare i cittadini sul ruolo che possono svolgere nel rallentare ed impedire questa perdita. Un tema ricorrente della campagna sarà la connettività e l'interdipendenza.

### **Contesto: qual è il problema posto dalla biodiversità?**

La biodiversità mondiale è gravemente minacciata in quanto le specie scompaiono ad una velocità da 100 a 1 000 volte superiore alla velocità normale. Più di un terzo delle specie esaminate sono a rischio estinzione e circa il 60% dei servizi dell'ecosistema della Terra hanno subito una degradazione negli ultimi 50 anni. Le attività antropiche sono all'origine di questa perdita, con la modifica della destinazione dei suoli, il sovrasfruttamento, le pratiche non sostenibili, l'inquinamento e l'introduzione di specie invasive che determinano la distruzione, la frammentazione e il degrado di specie e habitat. Anche i cambiamenti climatici svolgono un ruolo in questo processo.

Verso la metà di marzo i ministri dell'ambiente dell'UE hanno discusso di un nuovo obiettivo in materia di biodiversità e hanno deciso di porre fine alla perdita di biodiversità e al degrado dei servizi degli ecosistemi, ripristinandoli nella misura del possibile entro il 2020. Hanno inoltre definito una visione a lungo termine, secondo la quale, all'orizzonte 2050, la biodiversità sarà protetta, valutata e ripristinata in modo adeguato; i ministri chiedono a gran voce che una serie di politiche e di strategie UE tengano conto in modo più chiaro degli obiettivi in materia di biodiversità. Le conclusioni del Consiglio sono state approvate dai leader dell'UE il 26 marzo.

### **Maggiori informazioni:**

- Sito web dalla campagna: [www.weareallinthisogether.eu](http://www.weareallinthisogether.eu)
- Ultimo Eurobarometro sulla biodiversità:  
[http://ec.europa.eu/public\\_opinion/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm)
- Conclusioni del Consiglio sulla biodiversità:  
<http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st07/st07536.en10.pdf>
- Politica dell'UE a favore della natura:  
[http://ec.europa.eu/environment/nature/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm)

## Una visione strategica per la politica del turismo dell'UE

*La conferenza europea degli operatori del settore turistico in Europa, che si svolge a Madrid oggi e domani, cercherà i modi e i mezzi per accrescere la visibilità del turismo a livello europeo e per determinare in che modo le azioni volte a promuovere un'industria turistica UE competitiva e una crescita sostenibile del turismo europeo possano essere consolidate nell'ambito di un quadro aggiornato per la politica del turismo UE. Il tutto andrebbe attuato in stretta cooperazione con le autorità nazionali e regionali e gli operatori turistici privati dell'UE.*

Il vicepresidente Antonio Tajani, commissario responsabile per l'Industria e l'imprenditoria, ha affermato: "Il turismo è una delle attività economiche che presenta le potenzialità più significative di crescita e occupazione nell'UE. Come tutti i settori economici, quello del turismo ha risentito della recente crisi, ma ha dimostrato tuttavia di essere uno dei settori che meglio hanno retto, al punto che di recente dà segni di ripresa e di crescita."

La Commissione europea, in stretta collaborazione con la Presidenza spagnola del Consiglio, organizza a Madrid, il 14 e 15 aprile 2010, una conferenza europea degli operatori del settore turistico.

Il turismo è un **settore chiave dell'economia europea**. Esso comprende un'ampia gamma di prodotti e di destinazioni e coinvolge diversi attori, pubblici e privati, con ambiti di competenza estremamente decentrati, spesso a livello regionale e locale.

L'Europa potrebbe promuovere quel turismo di qualità, sostenibile e accessibile, che ne fa qualcosa di **unico al mondo**, grazie al suo patrimonio storico, artistico e culturale, alla formazione elevata del personale e all'attenzione per l'ambiente.

Il **trattato di Lisbona** riconosce l'importanza del turismo ed attribuisce per la prima volta una competenza specifica all'Unione europea in questo campo con la possibilità di prendere decisioni a maggioranza qualificata. Ciò dovrebbe contribuire a rafforzare la posizione dell'UE quale maggiore destinazione turistica al mondo.

**L'industria turistica dell'UE** genera più di 5% del PIL dell'UE, nel turismo sono attive 1,8 milioni di imprese che danno lavoro a circa il 5,2% della forza lavoro complessiva (circa 9,7 milioni di posti di lavoro). Se si tiene conto anche dell'indotto, il contributo stimato del turismo alla creazione del PIL è molto più grande: il turismo genera indirettamente più di 10% del PIL dell'Unione europea e occupa circa il 12% della forza lavoro.

Nel corso della **conferenza** di Madrid si discuteranno tematiche specifiche tra cui l'innovazione e la competitività, il turismo sostenibile e socialmente responsabile, nonché i modi per rafforzare l'immagine dell'Europa quale destinazione turistica. Ministri e segretari di Stato di tutti i paesi dell'UE e dei paesi candidati scambieranno i loro punti di vista assieme a rappresentanti delle parti in causa europee e del settore privato.

Le conclusioni della conferenza serviranno a preparare una strategia coordinata e coerente in relazione alle iniziative future di politica turistica da intraprendersi a livello europeo. Ciò dovrebbe tradursi in una dichiarazione presentata dalla Commissione. La conferenza coincide con una riunione ministeriale informale sul turismo che sarà ospitata dalla Presidenza spagnola.

**Per ulteriori informazioni sulla politica della Commissione europea in materia di turismo - [http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/index\\_it.htm](http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/index_it.htm)**

Bruxelles, 14 aprile 2010

## **Premi GreenLight e GreenBuilding dell'Unione europea: i vincitori risparmiano fino all'85% del loro consumo di energia**

***Questi premi, istituiti dalla Commissione europea rispettivamente nel 2000 e nel 2005, promuovono la riduzione volontaria del consumo di energia da parte di organizzazioni pubbliche e private. Uno dei 12 vincitori del premio nell'edizione 2010 del programma GreenLight è il consiglio comunale della città di Dagda, in Lettonia, che dopo aver aderito all'iniziativa nel 2007 ha ridotto dell'85% i suoi consumi energetici per l'illuminazione. Nella categoria GreenBuilding, due dei migliori progetti di rinnovamento, un immobile per uffici in Austria ed una scuola secondaria in Germania, hanno realizzato risparmi energetici di oltre l'80%. Queste iniziative contano oltre 700 partecipanti in tutta Europa, che risparmiano circa 545 GWh all'anno, pari all'energia utilizzata nello stesso periodo da due città europee di medie dimensioni.***

*"Ci congratuliamo con i vincitori di questi premi. Che appartengano al settore pubblico o a quello privato, sono tutti la prova vivente che le organizzazioni che investono ed innovano nel campo dell'efficienza energetica possono arrecare immensi benefici a se stesse e dare al tempo stesso un contributo di punta per un'Europa più sostenibile. La diffusione di questo tipo di buone pratiche, anche grazie a premi come questi, sarà un fattore determinante per la riuscita in termini economici e ambientali della strategia Europa 2020",* hanno dichiarato Máire Geoghegan-Quinn, commissario europeo per la ricerca, l'innovazione e la scienza, e Günther Oettinger, commissario europeo per l'energia.

I programmi GreenLight e GreenBuilding, gestiti dal Centro comune di ricerca della Commissione europea (CCR), sono programmi su base volontaria che invitano le organizzazioni pubbliche e private a ridurre il consumo di energia nei propri edifici. GreenLight incoraggia i suoi partner ad installare sistemi di illuminazione efficienti dal punto di vista energetico, mentre l'iniziativa GreenBuilding promuove l'efficienza energetica degli edifici attraverso diverse misure quali l'isolamento termico, sistemi efficienti di riscaldamento e raffreddamento, sistemi di controllo intelligenti, pannelli fotovoltaici ecc.

Le due cerimonie per la consegna dei premi hanno luogo a Francoforte il 13 e il 14 aprile in occasione della conferenza "Miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici commerciali" (IEECB'10). In questa edizione del 2010 sono in tutto 24 i partecipanti premiati per i risultati ottenuti o per progetti innovativi. I premi sono assegnati tenendo conto dei risparmi energetici realizzati, delle tecnologie utilizzate e del settore di appartenenza (edifici pubblici, edifici commerciali, uffici, ecc.).

## GreenLight

A partire dalla sua creazione nel 2000, all'iniziativa GreenLight hanno aderito più di 500 partner in tutta Europa. Sostituendo un'illuminazione antiquata con lampade moderne, a basso consumo energetico, e controllando l'utilizzazione dell'illuminazione, hanno realizzato un risparmio totale di 241 GWh/anno (cfr. la figura 1), pari ad un risparmio di 24 milioni di euro in costi correnti e a oltre 94 milioni di chilogrammi di emissioni di CO<sub>2</sub> all'anno.

### Vincitori di GreenLight del 2010

Organizzazione	Paese	Risparmio energetico nell'illuminazione
Águas do Cávado	Portogallo	39,40%
Consiglio comunale di Dagda	Lettonia	85%
Decathlon	Spagna & Romania	Romania: 70% Spagna: 35;2% (in media)
E-on (Germania)	Germania	71,92%
ING Real Estate	Paesi Bassi	70% (in media)
Le Centre de Dialyse du Bearn	Francia	53%
Comune di Dobrich	Bulgaria	50%
Hotel NH – 1 hotel	Spagna	60,24%
O.S.V.O Comp, a.s.	Slovacchia	18% (aumentando il numero delle luci e le ore di funzionamento degli impianti)
Prague Marriott Hotel	Repubblica ceca	68%
Amministrazione pubblica di Villingen-Schwenningen	Germania	58%
Saule Birinius Pils SIA	Lettonia	76%
Miglior promotore: Infrac CVBA	Belgio	

## GreenBuilding

All'iniziativa GreenBuilding, istituita nel 2005 in seguito al successo dell'iniziativa sull'illuminazione, hanno aderito oltre 185 partner. Secondo le stime i 286 edifici partecipanti risparmiano 304 GWh/all'anno di energia primaria (per esempio elettricità, gas naturale e nafta), che corrisponde ad una percentuale media di risparmio del 41%.

Questi risultati sono stati ottenuti mediante una combinazione di misure (cfr. la figura 2), principalmente installando sistemi più efficienti di riscaldamento e di condizionamento dell'aria, isolando meglio l'involucro dell'edificio (la separazione tra gli ambienti interni ed esterni) e realizzando un'illuminazione più efficiente. Al risparmio energetico hanno poi contribuito anche lo sfruttamento dell'energia solare e geotermica.

Da questo programma si sono tratte conclusioni importanti, che possono contribuire a promuovere misure di efficienza energetica:

per i nuovi edifici, i costi aggiuntivi connessi agli investimenti per l'efficienza energetica sono bassi (meno del 10% dell'investimento);


la maggior parte dei progetti ha permesso di realizzare risparmi energetici superiori a quelli inizialmente stimati.

### **Vincitori di GreenBuilding del 2010**


<i>Migliore partner aziendale</i>		Risparmio energetico
Brostaden	Svezia	34 edifici rinnovati risparmio di energia primaria del 38%
<i>Migliori progetti di rinnovo</i>		
Scuola secondaria a Hengersberg	Germania	81% della domanda di energia primaria
Piraeus Bank Syggrou	Grecia	30% della domanda finale di energia
NH Principe de la Paz	Spagna	49% del consumo di elettricità 48% del consumo di gas
Ufficio a Manschein – menzione speciale per l'innovazione	Austria	82% del consumo di energia primaria
<i>Migliori nuovi progetti</i>		
Phoenix Plaza	Croazia	71% della domanda di energia per il riscaldamento
ASILO Cologno Monzese	Italia	81% della domanda di energia primaria
Ufficio del porto di Gand – menzione speciale per il potenziale di replicazione	Belgio	67% della domanda di energia primaria
Ufficio ENERGYbase – menzione speciale per l'innovazione	Austria	72% della domanda di energia per il riscaldamento
<i>Menzione speciale della giuria</i>		
AB Vasilopoulos	Grecia	32% del consumo di elettricità
SeaBridge Logistics	Belgio	73% della domanda di energia primaria
<i>Miglior promotore di GreenBuilding</i>		
Levenger	Spagna	
Bengt Dahlgren	Svezia	

Il CCR sta attualmente valutando i risultati globali di entrambi i programmi e all'inizio di giugno, in occasione della "Settimana verde" dell'UE, saranno pubblicate relazioni dettagliate, nelle quali saranno brevemente presentate le principali misure in materia di efficienza energetica, i risparmi realizzati, le motivazioni e l'esperienza dei partner.

**Figura 1: risparmi di energia di tutti i partner GreenLight per categoria, alla fine del 2008**



**Figura 2. Utilizzo proporzionale delle misure di efficienza energetica per tipo di intervento nell'ambito del programma GreenBuilding**



### Informazioni complementari

Per maggiori informazioni sui programmi GreenLight e GreenBuilding, visitate il sito:

<http://re.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency>.

## **Antitrust: la Commissione adotta norme di concorrenza riviste per la distribuzione di beni e servizi**

***La Commissione europea ha adottato un regolamento di esenzione per categoria relativo agli accordi conclusi tra produttori e distributori per la vendita di prodotti e servizi. Il regolamento e le relative linee direttrici tengono conto dello sviluppo di Internet, negli ultimi 10 anni, come forza trainante per le vendite on-line e per il commercio transfrontaliero, una tendenza che la Commissione intende promuovere in quanto aumenta la scelta dei consumatori e la concorrenza basata sui prezzi. Il principio di base è sempre la libertà per le imprese di decidere in che modo vengono distribuiti i loro prodotti, a condizione che gli accordi non prevedano la fissazione dei prezzi o altre restrizioni fondamentali e che sia i produttori che i distributori non detengano una quota di mercato superiore al 30%. I distributori autorizzati sono liberi di vendere su Internet senza limitazioni riguardo alle quantità, ai prezzi e all'ubicazione dei clienti.***

*"Un'applicazione chiara e prevedibile delle norme di concorrenza agli accordi di fornitura e distribuzione è essenziale per la competitività dell'economia dell'UE e per il benessere dei consumatori. I distributori dovrebbero essere liberi di soddisfare la domanda dei consumatori, sia in punti vendita veri e propri che su Internet. Le norme adottate oggi garantiranno che i consumatori possano acquistare beni e servizi ai migliori prezzi disponibili dovunque nell'UE, lasciando che le imprese prive di potere di mercato siano essenzialmente libere di organizzare la propria rete di vendite come preferiscono",* ha dichiarato il Vicepresidente della Commissione e Commissario responsabile per la concorrenza Joaquin Almunia.

La Commissione ha adottato oggi un nuovo regolamento che prevede un'esenzione per categoria per gli accordi di distribuzione e fornitura a diversi livelli della catena di produzione e di distribuzione. Esistono centinaia di migliaia di accordi "verticali" di questo tipo e la revisione delle norme è dunque importante per imprese e consumatori. L'attuale regolamento di esenzione per categoria riguardo alle restrizioni verticali e le relative linee direttrici sono stati adottati 10 anni fa.

I produttori rimangono liberi di decidere in che modo distribuire i loro prodotti. Per beneficiare dell'esenzione per categoria, essi non possono tuttavia detenere una quota di mercato superiore al 30% e i loro accordi di distribuzione o di fornitura non devono contenere nessuna restrizione fondamentale della concorrenza, come la fissazione del prezzo di rivendita o la ricostituzione di barriere al mercato unico dell'Unione europea.

Le nuove norme introducono il medesimo limite di quota di mercato del 30% per i distributori e per i rivenditori al dettaglio, in considerazione del fatto che anche alcuni acquirenti possono detenere un potere di mercato con effetti potenzialmente negativi per la concorrenza. Questo cambiamento va a vantaggio delle piccole e medie imprese (PMI), siano esse produttori o rivenditori al dettaglio, che potrebbero altrimenti essere escluse dal mercato della distribuzione.

Questo non significa che gli accordi tra le imprese con quote di mercato più elevate siano illegali, ma soltanto che esse devono valutare se i loro accordi contengono clausole restrittive e se queste siano giustificate.

Le nuove disposizioni riguardano anche specificamente la questione delle vendite on-line. Una volta autorizzati, i distributori devono essere liberi di vendere sui loro siti Internet come fanno nei loro negozi tradizionali e punti vendita fisici. Per distribuzione **selettiva** si intende che i produttori non possono limitare le quantità vendute su Internet o applicare prezzi più elevati per i prodotti da vendere on-line. Le linee direttrici chiariscono inoltre il concetto di vendite "attive" e "passive" per la distribuzione **esclusiva**. Non sarà accettata l'interruzione della transazione o il reindirizzamento dei consumatori dopo che sono stati inseriti i dettagli di una carta di credito da cui risulti un indirizzo estero.

Le nuove norme costituiranno per i rivenditori una base chiara e un incentivo per sviluppare le attività on-line in modo da raggiungere ed essere raggiunti da clienti in tutta l'UE e trarre pieno vantaggio dal mercato interno.

I produttori possono naturalmente scegliere i distributori sulla base di standard di qualità per la presentazione dei prodotti, indipendentemente dal fatto che essi operino off-line o on-line. Possono decidere di vendere soltanto a rivenditori che hanno uno o più negozi "non virtuali" in modo che i consumatori possano fisicamente vedere e provare i loro prodotti. Tuttavia, la Commissione presterà in questo contesto una particolare attenzione ai mercati concentrati ai quali non possono avere accesso i rivenditori - on-line o tradizionali - che applicano sconti.

Le nuove disposizioni entreranno in vigore in giugno e saranno valide fino al 2022, con una fase di transizione di un anno.

## **Contesto**

Il regolamento di esenzione per categoria attualmente in vigore è stato adottato nel 1999 ed esenta gli accordi che rispettano le norme UE di concorrenza (articolo 101, paragrafo 3, del trattato).

Come le vecchie disposizioni, il nuovo regolamento mira a ridurre gli oneri normativi per le imprese senza potere di mercato, in particolare per le PMI.

Un progetto delle nuove norme è stato pubblicato nel luglio 2009. Secondo le reazioni prevalenti, il regolamento di esenzione per categoria è stato un successo in quanto ha ridotto i costi di conformità e la burocrazia garantendo nel contempo che i consumatori traessero beneficio dalla concorrenza a livello di scelta e di prezzi. La Commissione ha ricevuto oltre 150 osservazioni in merito al progetto.

Il nuovo regolamento di esenzione per categoria è consultabile all'indirizzo: <http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/vertical.html>

Le linee direttrici dettagliate verranno pubblicate dopo il completamento delle diverse versioni linguistiche.

Il presente comunicato stampa è accompagnato dal [Memo/10/138](#) contenente le più frequenti domande e risposte.

## REGOLAMENTO (UE) N. 317/2010 DELLA COMMISSIONE

del 16 aprile 2010

che adotta le specifiche relative al modulo ad hoc 2011 sull'occupazione delle persone disabili per l'indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio, del 9 marzo 1998, relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (in appresso «convenzione dell'ONU»), firmata dalla Comunità europea e da tutti i suoi Stati membri, stabilisce all'articolo 31, relativo alle statistiche e alla raccolta dei dati, che gli Stati parti si impegnano a raccogliere informazioni appropriate, compresi i dati statistici e i risultati di ricerche, che permettano loro di formulare ed attuare politiche allo scopo di dare attuazione alla convenzione dell'ONU, in particolare le disposizioni dell'articolo 27 relative al lavoro e all'occupazione.
- (2) Nella sua risoluzione del 17 marzo 2008 sulla situazione delle persone con disabilità nell'Unione europea <sup>(2)</sup>, il Consiglio sottolinea che le statistiche relative alla disabilità sono necessarie per delineare un quadro della situazione generale delle persone con disabilità in Europa e che tali dati statistici e di ricerca permettono la formulazione e l'attuazione di politiche consapevoli in materia di disabilità ai diversi livelli di gestione. Il Consiglio invita gli Stati membri e la Commissione, secondo le loro rispettive competenze, ad adoperarsi per definire una strategia europea in materia di disabilità che succeda all'attuale piano d'azione europeo sulla disabilità (2004-2010), anche valutando il modo in cui le azioni nazionali rispecchiano gli impegni assunti dalla Comunità europea e dagli Stati membri di dare piena attuazione a livello

europeo alla convenzione dell'ONU, e considerando la possibilità di fissare obiettivi nazionali coerenti e comparabili a tal fine.

- (3) È necessario disporre di una serie completa e comparabile di dati sull'occupazione delle persone disabili per poter rilevare i progressi nell'applicazione dell'articolo 27 della convenzione dell'ONU e nella realizzazione degli obiettivi delle strategie europee in materia di occupazione e disabilità e per poter misurare l'evoluzione della partecipazione al mercato del lavoro delle persone disabili.
- (4) Il regolamento (CE) n. 365/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che adotta il programma di moduli ad hoc per gli anni 2010, 2011 e 2012 per l'indagine per campione sulle forze di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio <sup>(3)</sup> comprende un modulo ad hoc sull'occupazione delle persone disabili. L'elenco delle variabili per questo modulo è da definire.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'elenco dettagliato delle variabili da rilevare nel 2011 per mezzo del modulo ad hoc sull'occupazione delle persone disabili figura nell'allegato.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

<sup>(1)</sup> GU L 77 del 14.3.1998, pag. 3.<sup>(2)</sup> GU C 75 del 26.3.2008, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU L 112 del 24.4.2008, pag. 22.

## ALLEGATO

**INDAGINE PER CAMPIONE SULLE FORZE DI LAVORO**  
**Specifiche per il modulo ad hoc 2011 sull'occupazione delle persone disabili**

1. Stati membri e regioni interessati: tutti.
2. Le variabili saranno codificate come segue:

I codici delle variabili dell'indagine per campione sulle forze di lavoro figuranti nella colonna «filtro» si riferiscono all'allegato III del regolamento (CE) n. 377/2008 della Commissione, del 25 aprile 2008, che attua il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità per quanto riguarda le codifiche da utilizzare per la trasmissione dei dati a partire dal 2009, l'impiego di un sottocampione per la rilevazione di dati su variabili strutturali e la definizione dei trimestri di riferimento <sup>(1)</sup>.

Nome	Colonna	Codice	Descrizione	Filtro
HEALTHMA	197-198		<b>Tipo di disturbo o malattia di lunga durata (codificare il 1° tipo principale)</b>	Tutte le persone di età compresa tra 15 e 64 anni
		01	Disturbi a braccia o mani (inclusi artrite o reumatismi)	
		02	Disturbi a gambe o piedi (inclusi artrite o reumatismi)	
		03	Disturbi alla schiena o al collo (inclusi artrite o reumatismi)	
		04	Cancro	
		05	Dermatiti, inclusi reazioni allergiche e gravi danni estetici	
		06	Disturbi cardiaci, di pressione arteriosa o circolazione sanguigna	
		07	Disturbi polmonari o respiratori, inclusi asma e bronchiti	
		08	Problemi di stomaco, fegato, reni o digestivi	
		09	Diabete	
		10	Epilessia (incluse crisi)	
		11	Forte mal di testa, come l'emicrania	
		12	Difficoltà di apprendimento (lettura, scrittura o calcolo)	
		13	Ansietà cronica	
		14	Depressione	
		15	Altri disturbi mentali, nervosi o emotivi	
		16	Altre malattie progressive (tra cui sclerosi multipla, HIV, morbo di Alzheimer, morbo di Parkinson)	
		17	Altri problemi di salute di lunga durata	
18	Nessun disturbo o malattia di lunga durata			

<sup>(1)</sup> GU L 114 del 26.4.2008, pag. 57.

Nome	Colonna	Codice	Descrizione	Filtro	
HEALTHSE	199-200	99	Non applicabile (non incluso nel filtro)	Tutte le persone di età compresa tra 15 e 64 anni e HEALTHMA = 1-17	
		Vuoto	Nessuna risposta		
			<b>Tipo di disturbo o malattia di lunga durata (codificare il 2° tipo principale)</b>		
		01	Disturbi a braccia o mani (inclusi artrite o reumatismi)		
		02	Disturbi a gambe o piedi (inclusi artrite o reumatismi)		
		03	Disturbi alla schiena o al collo (inclusi artrite o reumatismi)		
		04	Cancro		
		05	Dermatiti, inclusi reazioni allergiche e gravi danni estetici		
		06	Disturbi cardiaci, di pressione arteriosa o circolazione sanguigna		
		07	Disturbi polmonari o respiratori, inclusi asma e bronchiti		
		08	Problemi di stomaco, fegato, reni o digestivi		
		09	Diabete		
		10	Epilessia (incluse crisi)		
		11	Forte mal di testa, come l'emicrania		
		12	Difficoltà di apprendimento (lettura, scrittura o calcolo)		
		13	Ansietà cronica		
		14	Depressione		
		15	Altri disturbi mentali, nervosi o emotivi		
		16	Altre malattie progressive (tra cui sclerosi multipla, HIV, morbo di Alzheimer, morbo di Parkinson)		
		17	Altri problemi di salute di lunga durata		
18	Nessun disturbo o malattia di lunga durata				
99	Non applicabile (non incluso nel filtro)				
Vuoto	Nessuna risposta				
DIFFICMA	201-202		<b>1ª difficoltà a svolgere un'attività di base (codificare la difficoltà più importante)</b>	Tutte le persone di età compresa tra 15 e 64 anni	
		01	Vedere, anche con occhiali		
		02	Udire, anche con apparecchio acustico		

Nome	Colonna	Codice	Descrizione	Filtro
DIFFICSE	203-204	03	Camminare, salire gradini	Tutte le persone di età compresa tra 15 e 64 anni e DIFFICMA = 1-10
		04	Sedersi o stare in piedi	
		05	Ricordarsi, concentrarsi	
		06	Comunicare, ad esempio capire o essere capiti	
		07	Cercare di afferrare o tendersi	
		08	Solleverare e trasportare	
		09	Chinarsi	
		10	Tenere, afferrare o girare	
		11	Nessuno	
		99	Non applicabile (non incluso nel filtro)	
		Vuoto	Nessuna risposta	
			<b>2<sup>a</sup> difficoltà a svolgere un'attività di base (codificare la seconda difficoltà più importante)</b>	
		LIMHOURS	205	
02	Udire, anche con apparecchio acustico			
03	Camminare, salire gradini			
04	Sedersi o stare in piedi			
05	Ricordarsi, concentrarsi			
06	Comunicare, ad esempio capire o essere capiti			
07	Cercare di afferrare o tendersi			
08	Solleverare e trasportare			
09	Chinarsi			
10	Tenere, afferrare o girare			
11	Nessuno			
99	Non applicabile (non incluso nel filtro)			
Vuoto	Nessuna risposta			
	<b>Tali disturbi, malattie o difficoltà limitano il numero di ore di lavoro settimanali che la persona può prestare</b>			
	1	Sì, il disturbo o la malattia		
	2	Sì, la difficoltà a svolgere un'attività		

Nome	Colonna	Codice	Descrizione	Filtro
LIMTYPEW	206	3	Sì, entrambi, il disturbo/malattia e la difficoltà a svolgere un'attività	Tutte le persone di età compresa tra 15 e 64 anni e (HEALTHMA = 1-17 o DIFFICMA = 1-10)
		4	No	
		9	Non applicabile (non incluso nel filtro)	
		Vuoto	Nessuna risposta	
			<b>Tali disturbi o malattie o difficoltà limitano il tipo di lavoro che la persona può effettuare (per esempio problemi a trasportare carichi pesanti, lavorare all'aperto, restare seduta a lungo)</b>	
LIMTRANS	207	1	Sì, il disturbo o la malattia	Tutte le persone di età compresa tra 15 e 64 anni e (HEALTHMA = 1-17 o DIFFICMA = 1-10)
		2	Sì, la difficoltà a svolgere un'attività	
		3	Sì, entrambi, il disturbo/malattia e la difficoltà a svolgere un'attività	
		4	No	
		9	Non applicabile (non incluso nel filtro)	
	Vuoto	Nessuna risposta	<b>Tali disturbi o malattie o difficoltà limitano la persona negli spostamenti per recarsi o tornare dal lavoro</b>	
NEEDHELP	208	1	Sì, il disturbo o la malattia	Tutte le persone di età compresa tra 15 e 64 anni e (HEALTHMA = 1-17 o DIFFICMA = 1-10)
		2	Sì, la difficoltà a svolgere un'attività	
		3	Sì, entrambi, il disturbo/malattia e la difficoltà a svolgere un'attività	
		4	No	
		9	Non applicabile (non incluso nel filtro)	
	Vuoto	Nessuna risposta	<b>A causa di tale disturbo, malattia o difficoltà a svolgere un'attività, la persona dovrebbe usufruire (se non è occupata) o usufruisce (se è occupata) di assistenza personale per poter lavorare</b>	
		1	Sì	
		2	No	
		9	Non applicabile (non incluso nel filtro)	
		Vuoto	Nessuna risposta	

Nome	Colonna	Codice	Descrizione	Filtro
NEEDADAP	209		<b>A causa di tale disturbo, malattia o difficoltà a svolgere un'attività, la persona dovrebbe far uso (se non è occupata) o fa uso (se è occupata) di attrezzature speciali o adattamenti del posto di lavoro per poter lavorare</b>	Tutte le persone di età compresa tra 15 e 64 anni e (HEALTHMA = 1-17 o DIFFICMA = 1-10)
		1	Sì	
		2	No	
		9	Non applicabile (non incluso nel filtro)	
		Vuoto	Nessuna risposta	
NEEDORGA	210		<b>A causa di tale disturbo, malattia o difficoltà a svolgere un'attività, la persona dovrebbe beneficiare (se non è occupata) o beneficia (se è occupata) di condizioni particolari per poter lavorare (per esempio lavoro sedentario, telelavoro, orario flessibile o lavoro meno impegnativo)</b>	Tutte le persone di età compresa tra 15 e 64 anni e (HEALTHMA = 1-17 o DIFFICMA = 1-10)
		1	Sì	
		2	No	
		9	Non applicabile (non incluso nel filtro)	
		Vuoto	Nessuna risposta	
LIMREAS	211-212		<b>Ragione principale della limitazione del lavoro (numero di ore, tipo, andata e ritorno dal lavoro) non dovuta a malattie/disturbi di lunga durata o difficoltà a svolgere un'attività di base</b>	Tutte le persone di età compresa tra 15 e 64 anni
		01	Mancanza di qualifiche/esperienza	
		02	Mancanza di opportunità di lavoro appropriate	
		03	Mancanza o insufficienza di trasporti di andata e ritorno dal posto di lavoro	
		04	Mancanza di flessibilità del datore di lavoro	
		05	Incide sul diritto a prestazioni	
		06	Responsabilità familiari	
		07	Motivi personali	
		08	Altro motivo	
		09	Nessuna limitazione del lavoro	
		99	Non applicabile (non incluso nel filtro)	
		Vuoto	Nessuna risposta	

Nome	Colonna	Codice	Descrizione	Filtro
	213/218		<b>Fattore di ponderazione per il modulo ad hoc 2010 (facoltativo)</b>	Tutte le persone di età compresa tra 15 e 64 anni
		0000-9999	Le colonne 213-216 contengono numeri interi	
		00-99	Le colonne 217-218 contengono decimali	

## I

(Atti legislativi)

## DIRETTIVE

## DIRETTIVA 2010/13/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 10 marzo 2010

**relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi)**

(versione codificata)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, e l'articolo 62,

vista la proposta della Commissione europea,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 89/552/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) <sup>(2)</sup> ha subito diverse e sostanziali modificazioni <sup>(3)</sup>. È opportuno, per motivi di chiarezza e di razionalizzazione, procedere alla codificazione di tale direttiva.
- (2) I servizi di media audiovisivi transfrontalieri diffusi con le diverse tecnologie costituiscono un mezzo per il conseguimento degli obiettivi dell'Unione. Sono necessarie alcune misure che permettano e assicurino il passaggio dai

mercati nazionali ad un mercato comune della produzione e distribuzione dei programmi e garantiscano condizioni di concorrenza leale, senza pregiudicare la funzione di pubblico interesse che compete ai servizi di media audiovisivi.

- (3) Il Consiglio d'Europa ha adottato la convenzione europea sulla televisione transfrontaliera.
- (4) Alla luce delle nuove tecnologie di trasmissione di servizi di media audiovisivi, un quadro normativo riguardante le attività di trasmissione dovrebbe tenere conto dell'impatto dei cambiamenti strutturali, della diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e delle innovazioni tecnologiche sui modelli d'attività, in particolare sul finanziamento della radiodiffusione commerciale, e dovrebbe garantire condizioni ottimali di concorrenza e certezza del diritto per le tecnologie dell'informazione e per il settore dei media e dei servizi connessi in Europa, nonché il rispetto della diversità culturale e linguistica.
- (5) I servizi di media audiovisivi sono nel contempo servizi culturali ed economici. L'importanza crescente che rivestono per le società, la democrazia — soprattutto a garanzia della libertà d'informazione, della diversità delle opinioni e del pluralismo dei mezzi di informazione —, l'istruzione e la cultura giustifica l'applicazione di norme specifiche a tali servizi.
- (6) L'articolo 167, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea stabilisce che l'Unione deve tener conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge a norma di altre disposizioni dello stesso trattato, in particolare al fine di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture.

<sup>(1)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2009 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 15 febbraio 2010.

<sup>(2)</sup> GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23. Il titolo originale di tale atto era «direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive».

<sup>(3)</sup> Cfr. allegato I, parte A.

- (7) Nelle risoluzioni del 1° dicembre 2005 <sup>(1)</sup> e del 4 aprile 2006 <sup>(2)</sup> sul ciclo di Doha e sulla conferenza ministeriale dell'OMC, il Parlamento europeo ha chiesto che fossero esclusi dalla liberalizzazione, nel quadro dei negoziati sull'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS), i servizi pubblici essenziali, quali i servizi audiovisivi. Nella risoluzione del 27 aprile 2006 <sup>(3)</sup> il Parlamento europeo ha appoggiato la convenzione dell'Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, in cui si afferma in particolare che «le attività, i beni e i servizi culturali, portatori d'identità, di valori e di significati, hanno una duplice natura, economica e culturale, per cui non devono essere trattati come dotati esclusivamente di valore commerciale». La decisione 2006/515/CE del Consiglio, del 18 maggio 2006, relativa alla conclusione della convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali <sup>(4)</sup>, ha approvato la convenzione dell'Unesco a nome della Comunità. La convenzione è entrata in vigore il 18 marzo 2007. La presente direttiva rispetta i principi di detta convenzione.
- (8) È essenziale che gli Stati membri vigilino affinché non si commettano atti pregiudizievoli per la libera circolazione e il commercio delle trasmissioni televisive o tali da favorire la formazione di posizioni dominanti comportanti limitazioni del pluralismo e della libertà dell'informazione televisiva nonché dell'informazione in genere.
- (9) La presente direttiva non pregiudica gli atti dell'Unione di armonizzazione esistenti o futuri, in particolare per rispondere ad esigenze imperative attinenti alla protezione dei consumatori, alla lealtà delle transazioni commerciali e alla concorrenza.
- (10) I servizi di media audiovisivi tradizionali — come la televisione — e gli emergenti servizi di media audiovisivi a richiesta offrono importanti possibilità occupazionali nell'Unione, in particolare nelle piccole e medie imprese, e stimolano la crescita economica e gli investimenti. Per assicurare la trasparenza e la prevedibilità sui mercati dei servizi di media audiovisivi e ridurre le barriere d'accesso, dovrebbero essere rispettati i principi fondamentali del mercato interno, come la libera concorrenza e la parità di trattamento, tenendo conto dell'importanza di avere condizioni di concorrenza omogenee e di un autentico mercato europeo dei servizi di media audiovisivi.
- (11) È necessario, per evitare distorsioni della concorrenza, rafforzare la certezza del diritto, contribuire al completamento del mercato interno e facilitare la realizzazione di uno spazio unico dell'informazione, applicare almeno un complesso minimo di norme coordinate a tutti i servizi di media audiovisivi, sia ai servizi di radiodiffusione televisiva (cioè ai servizi di media audiovisivi lineari) che ai servizi di media audiovisivi a richiesta (cioè ai servizi di media audiovisivi non lineari).
- (12) Il 15 dicembre 2003 la Commissione ha adottato una comunicazione sul futuro della politica europea in materia di regolamentazione audiovisiva nella quale ha sottolineato che la politica di regolamentazione in tale settore, ora come in futuro, deve tutelare determinati interessi pubblici, quali la diversità culturale, il diritto all'informazione, il pluralismo dei media, la protezione dei minori e la tutela dei consumatori, e deve incrementare la consapevolezza e l'alfabetizzazione mediatica del pubblico.
- (13) La risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 25 gennaio 1999, sulle emissioni di servizio pubblico <sup>(5)</sup>, ha ribadito che l'adempimento della missione delle emissioni di servizio pubblico impone che questo continui a beneficiare del progresso tecnologico. La coesistenza di fornitori privati e pubblici di servizi di media audiovisivi è una caratteristica distintiva del mercato europeo dei media audiovisivi.
- (14) Al fine di promuovere la crescita e l'occupazione nei settori della società dell'informazione e dei media, la Commissione ha adottato l'iniziativa «i2010: Una società europea dell'informazione per la crescita e l'occupazione». Si tratta di una strategia di ampia portata destinata a stimolare la produzione di contenuti europei, lo sviluppo dell'economia digitale e l'adozione delle TIC, nel contesto della convergenza dei servizi legati alla società dell'informazione e dei servizi, delle reti e dei dispositivi legati ai media, attraverso l'ammodernamento e il ricorso a tutti gli strumenti della politica dell'Unione europea: strumenti di regolamentazione, ricerca e partenariato con l'industria. La Commissione si è impegnata a creare un quadro coerente per il mercato interno dei servizi legati alla società dell'informazione e dei servizi legati ai media, ammodernando il quadro giuridico che regola i servizi audiovisivi. In linea di principio, l'obiettivo dell'iniziativa i2010 sarà conseguito consentendo alle industrie di crescere con la sola regolamentazione necessaria e consentendo alle piccole imprese in fase di avvio, che creano la ricchezza e i posti di lavoro del futuro, di prosperare, innovarsi e creare occupazione in un libero mercato.
- (15) Il 4 settembre 2003 <sup>(6)</sup>, il 22 aprile 2004 <sup>(7)</sup> e il 6 settembre 2005 <sup>(8)</sup> il Parlamento europeo ha adottato risoluzioni in cui si sosteneva in linea di principio la strategia generale che consisteva nel definire norme essenziali per tutti i servizi di media audiovisivi e norme supplementari per i servizi di radiodiffusione televisiva.

<sup>(5)</sup> GU C 30 del 5.2.1999, pag. 1.

<sup>(6)</sup> Risoluzione del Parlamento europeo sulla «televisione senza frontiere» (GU C 76 E del 25.3.2004, pag. 453).

<sup>(7)</sup> Risoluzione del Parlamento europeo sui rischi di violazione, nell'UE e particolarmente in Italia, della libertà di espressione e di informazione (articolo 11, paragrafo 2, della carta dei diritti fondamentali) (GU C 104 E del 30.4.2004, pag. 1026).

<sup>(8)</sup> Risoluzione del Parlamento europeo sull'applicazione degli articoli 4 e 5 della direttiva 89/552/CEE («televisioni senza frontiere»), modificata dalla direttiva 97/36/CE, per il periodo 2001-2002 (GU C 193 E del 17.8.2006, pag. 117).

<sup>(1)</sup> GU C 285 E del 22.11.2006, pag. 126.

<sup>(2)</sup> GU C 293 E del 2.12.2006, pag. 155.

<sup>(3)</sup> GU C 296 E del 6.12.2006, pag. 104.

<sup>(4)</sup> GU L 201 del 25.7.2006, pag. 15.

- (16) La presente direttiva rafforza il rispetto dei diritti fondamentali ed è pienamente conforme ai principi riconosciuti dalla carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 11. A questo riguardo, la presente direttiva non dovrebbe impedire in alcun modo agli Stati membri di applicare le rispettive norme costituzionali in materia di libertà di stampa e di libertà di espressione nei mezzi di comunicazione.
- (17) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare gli obblighi degli Stati membri derivanti dall'applicazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione <sup>(2)</sup>. Di conseguenza, progetti di misure nazionali applicabili ai servizi di media audiovisivi a richiesta di carattere più rigoroso o più particolareggiato di quelle derivanti dal semplice recepimento della direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive <sup>(3)</sup>, dovrebbero essere soggetti agli obblighi procedurali stabiliti ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 98/34/CE.
- (18) La direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) <sup>(4)</sup>, conformemente al suo articolo 1, paragrafo 3, non pregiudica le misure adottate al livello dell'Unione o nazionale per perseguire obiettivi di interesse generale relativi, in particolare, alle regolamentazioni dei contenuti e alla politica audiovisiva.
- (19) La presente direttiva non intacca le competenze degli Stati membri e delle loro autorità quanto all'organizzazione — compresi i sistemi di concessione, autorizzazione amministrativa o tassazione —, al finanziamento delle trasmissioni televisive e al contenuto dei programmi. Restano così impregiudicate l'indipendenza dell'evoluzione culturale di ogni singolo Stato membro e la diversità culturale dell'Unione.
- (20) Nessuna disposizione della presente direttiva dovrebbe obbligare o incoraggiare gli Stati membri a imporre nuovi sistemi di concessione di licenze o di autorizzazioni amministrative per alcun tipo di servizi di media audiovisivi.
- (21) Ai fini della presente direttiva, la definizione di servizi di media audiovisivi dovrebbe comprendere solo i servizi di media audiovisivi, sia di radiodiffusione televisiva che a richiesta, che sono mezzi di comunicazione di massa, vale a dire destinati ad essere ricevuti da una porzione considerevole del grande pubblico sulla quale potrebbero esercitare un impatto evidente. Il suo ambito di applicazione dovrebbe limitarsi ai servizi definiti dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, inglobando quindi tutte le forme di attività economica, comprese quelle svolte dalle imprese di servizio pubblico, ma non dovrebbe comprendere le attività precipuamente non economiche e che non sono in concorrenza con la radiodiffusione televisiva, quali i siti Internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti privati a fini di condivisione o di scambio nell'ambito di comunità di interessi.
- (22) Ai fini della presente direttiva, la definizione di servizi di media audiovisivi dovrebbe comprendere i mezzi di comunicazione di massa in quanto mezzi d'informazione, d'intrattenimento e di istruzione destinati al grande pubblico e includere le comunicazioni audiovisive commerciali, ma dovrebbe escludere ogni forma di corrispondenza privata, come i messaggi di posta elettronica inviati a un numero limitato di destinatari. Tale definizione dovrebbe escludere tutti i servizi la cui finalità principale non è la fornitura di programmi, vale a dire i servizi nei quali il contenuto audiovisivo è meramente incidentale e non ne costituisce la finalità principale. È il caso, ad esempio, dei siti Internet che contengono elementi audiovisivi a titolo puramente accessorio, quali elementi grafici animati, brevi spot pubblicitari o informazioni relative a un prodotto o a un servizio non audiovisivo. Per tali motivi, dovrebbero essere ugualmente esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva i giochi d'azzardo con posta in denaro, comprese le lotterie, le scommesse e altre forme di servizi di giochi d'azzardo, nonché i giochi in linea e i motori di ricerca, ma non le trasmissioni dedicate a giochi d'azzardo o di fortuna.
- (23) Ai fini della presente direttiva, il termine «audiovisivo» dovrebbe riferirsi a immagini in movimento, siano esse sonore o meno, includendo pertanto i film muti, ma non le trasmissioni audio né i servizi radiofonici. Sebbene lo scopo principale di un servizio di media audiovisivo sia la fornitura di programmi, la definizione di tale servizio dovrebbe includere anche i contenuti testuali che accompagnano tali programmi, quali i servizi di sottotitolazione e le guide elettroniche ai programmi. I servizi testuali autonomi non dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione della presente direttiva, che non dovrebbe incidere sulla libertà degli Stati membri di disciplinare tali servizi a livello nazionale conformemente al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- (24) La caratteristica dei servizi di media audiovisivi a richiesta è di essere comparabili ai servizi televisivi, vale a dire che essi sono in concorrenza per il medesimo pubblico delle trasmissioni televisive e, date la natura e le modalità di accesso al servizio, l'utente sarebbe ragionevolmente portato ad attendersi una tutela normativa nell'ambito della presente direttiva. In considerazione di ciò e al fine di impedire disparità riguardo alla libera circolazione e alla concorrenza, il concetto di programma dovrebbe essere interpretato in maniera dinamica per tener conto degli sviluppi della radiodiffusione televisiva.

<sup>(1)</sup> GU C 364 del 18.12.2000, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

<sup>(3)</sup> GU L 332 del 18.12.2007, pag. 27.

<sup>(4)</sup> GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

- (25) Il concetto di responsabilità editoriale è essenziale per la definizione del ruolo del fornitore di servizi di media e, di conseguenza, per quella dei servizi di media audiovisivi. Al momento di adottare le misure di attuazione della presente direttiva, gli Stati membri possono specificare ulteriormente gli aspetti della definizione di responsabilità editoriale, in particolare il concetto di «controllo effettivo». La presente direttiva dovrebbe applicarsi fatte salve le deroghe di responsabilità della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico) <sup>(1)</sup>.
- (26) Ai fini della presente direttiva, la definizione di fornitore di servizi di media dovrebbe escludere le persone fisiche o giuridiche che si occupano solo della trasmissione di programmi per i quali la responsabilità editoriale incombe a terzi.
- (27) La radiodiffusione televisiva attualmente comprende, in particolare, la televisione analogica e digitale, la trasmissione continua in diretta (live streaming), la trasmissione televisiva su Internet (webcasting) e il video quasi su domanda (near-video-on-demand), mentre il video su domanda (video-on-demand), ad esempio, è un servizio di media audiovisivi a richiesta. In generale, per i servizi di radiodiffusione televisiva o i programmi televisivi che sono distribuiti anche come servizi di media audiovisivi a richiesta dallo stesso fornitore di servizi di media, le prescrizioni della presente direttiva dovrebbero considerarsi soddisfatte con il rispetto dei requisiti applicabili alla radiodiffusione televisiva, vale a dire alla trasmissione lineare. Tuttavia, quando diversi tipi di servizi sono offerti in parallelo, ma consistono in servizi chiaramente distinti, la presente direttiva dovrebbe applicarsi a ciascuno dei servizi interessati.
- (28) L'ambito di applicazione della presente direttiva non dovrebbe comprendere le versioni elettroniche di quotidiani e riviste.
- (29) Tutte le caratteristiche di un servizio di media audiovisivo enunciate nella sua definizione e spiegate ai considerando da 21 a 28 dovrebbero essere presenti contemporaneamente.
- (30) Nel contesto della radiodiffusione televisiva il concetto di visione simultanea dovrebbe comprendere anche la visione semi-simultanea a causa delle variazioni nel breve lasso di tempo che intercorre tra la trasmissione e la ricezione della trasmissione per motivi tecnici inerenti al processo di trasmissione.
- (31) La presente direttiva dovrebbe prevedere un'ampia definizione di comunicazioni commerciali audiovisive che, tuttavia, non dovrebbe comprendere gli annunci di servizio pubblico e gli appelli a scopo di beneficenza trasmessi gratuitamente.
- (32) Per i fini della presente direttiva occorre definire le «opere europee», fatta salva la possibilità per gli Stati membri di precisare questa definizione per quanto riguarda i fornitori di servizi di media audiovisivi soggetti alla loro competenza nel rispetto del diritto dell'Unione e tenendo conto degli obiettivi della presente direttiva.
- (33) Il principio del paese di origine dovrebbe essere considerato come base della presente direttiva, in quanto è fondamentale per la creazione di un mercato interno. Tale principio dovrebbe essere applicato a tutti i servizi di media audiovisivi al fine di garantire ai fornitori di servizi di media la certezza giuridica necessaria all'attuazione di nuovi modelli commerciali e alla diffusione di tali servizi. Esso è altresì fondamentale per assicurare la libera circolazione dell'informazione e dei programmi audiovisivi nel mercato interno.
- (34) Al fine di promuovere un'industria audiovisiva europea forte, competitiva e integrata e potenziare il pluralismo dei media in tutta l'Unione, solo uno Stato membro dovrebbe avere giurisdizione su un fornitore di servizi di media audiovisivi e il pluralismo dell'informazione dovrebbe essere un principio fondamentale dell'Unione.
- (35) La fissazione di una serie di criteri materiali è volta a determinare con una procedura esaustiva che un unico Stato membro esercita la giurisdizione su un fornitore di servizi di media per quanto riguarda l'esercizio della prestazione dei servizi oggetto della presente direttiva. Tenuto conto, tuttavia, della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e per evitare casi di vuoto giurisdizionale, occorre far riferimento al criterio di stabilimento ai sensi degli articoli da 49 a 55 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea quale criterio ultimo per determinare la giurisdizione di uno Stato membro.
- (36) L'obbligo dello Stato membro di origine di controllare la conformità delle trasmissioni alle sue normative nazionali coordinate dalla presente direttiva è sufficiente, in base alla legislazione dell'Unione, per assicurare la libera circolazione delle trasmissioni senza che si debba procedere, per gli stessi motivi, ad un secondo controllo negli Stati membri di ricezione. Tuttavia, uno Stato membro di ricezione può, in via eccezionale e in particolari condizioni, sospendere provvisoriamente la ritrasmissione di programmi televisivi.
- (37) Le restrizioni alla libera fornitura dei servizi di media audiovisivi a richiesta dovrebbero essere possibili solo conformemente a condizioni e procedure che riprendano quelle già stabilite dall'articolo 3, paragrafi 4, 5 e 6, della direttiva 2000/31/CE.
- (38) A causa del progresso tecnologico, con particolare riferimento ai programmi digitali via satellite, i criteri secondari dovrebbero essere adeguati per garantire una regolamentazione adeguata e una sua attuazione efficace nonché per lasciare agli operatori un reale potere di decisione in merito al contenuto di un servizio di media audiovisivi.

<sup>(1)</sup> GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.

- (39) Dato che riguarda i servizi offerti al grande pubblico nell'Unione, la presente direttiva dovrebbe applicarsi esclusivamente ai servizi di media audiovisivi che possono essere ricevuti direttamente o indirettamente dal pubblico in uno o più Stati membri per mezzo di apparecchiature comuni destinate al pubblico. La definizione di «apparecchiature comuni destinate al pubblico» dovrebbe essere lasciata alle autorità nazionali competenti.
- (40) Gli articoli da 49 a 55 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sanciscono il diritto fondamentale della libertà di stabilimento. Di conseguenza, i fornitori di servizi di media dovrebbero in generale rimanere liberi di scegliere lo Stato membro in cui stabilirsi. La Corte di giustizia, da parte sua, ha sottolineato che «il trattato non vieta ad un'impresa di esercitare la libera prestazione di servizi qualora non offra servizi nello Stato membro nel quale è stabilita»<sup>(1)</sup>.
- (41) Gli Stati membri dovrebbero poter applicare ai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione norme più dettagliate o severe nei settori coordinati dalla presente direttiva, assicurandosi che tali norme siano conformi ai principi generali del diritto dell'Unione. Al fine di far fronte a situazioni in cui un'emittente televisiva soggetta alla giurisdizione di uno Stato membro fornisca una trasmissione televisiva in tutto o per la maggior parte destinata al territorio di un altro Stato membro, l'obbligo per gli Stati membri di cooperare tra di loro e, nei casi di elusione, la codificazione della giurisprudenza della Corte di giustizia<sup>(2)</sup>, unita ad una procedura più efficiente, costituirebbero una soluzione adeguata che tiene conto delle preoccupazioni degli Stati membri senza rimettere in questione la corretta applicazione del principio del paese di origine. Il concetto di «norme di interesse pubblico generale» è stato elaborato dalla Corte di giustizia nella giurisprudenza relativa agli articoli 43 e 49 del trattato CE (ora articoli 49 e 56 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea) e include, tra l'altro, norme sulla tutela dei consumatori, la protezione dei minori e la politica culturale. Lo Stato membro che richiede la cooperazione dovrebbe garantire che le specifiche norme nazionali in questione siano oggettivamente necessarie, applicate in modo non discriminatorio e proporzionate.
- (42) Nel valutare, caso per caso, se una trasmissione di un fornitore di servizi di media stabilito in un altro Stato membro sia in tutto o per la maggior parte destinata al suo territorio, uno Stato membro può fare riferimento a indicatori quali l'origine della pubblicità televisiva e/o delle entrate degli abbonamenti, la lingua principale del servizio o l'esistenza di programmi o comunicazioni commerciali destinati specificamente al pubblico nello Stato membro in cui sono ricevuti.
- (43) A norma della presente direttiva, ferma restando l'applicazione del principio del paese di origine, gli Stati membri possono ancora adottare provvedimenti che limitino la libertà di circolazione della radiodiffusione televisiva, ma solo nel rispetto delle condizioni e della procedura definite nella presente direttiva. Secondo la costante giurisprudenza della Corte di giustizia, tuttavia, ogni limitazione della libertà di prestazione dei servizi, come ogni altra deroga a un principio fondamentale del trattato, deve essere interpretata in modo restrittivo<sup>(3)</sup>.
- (44) Nella comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio intitolata «Una migliore regolamentazione per la crescita e l'occupazione nell'Unione europea», la Commissione ha sottolineato che è necessaria un'analisi attenta dell'approccio normativo appropriato, in particolare al fine di determinare se per ciascun settore e problema sia preferibile un atto legislativo oppure se debbano essere prese in considerazione soluzioni alternative come la coregolamentazione o l'autoregolamentazione. Inoltre, l'esperienza insegna che entrambi gli strumenti di coregolamentazione e di autoregolamentazione, attuati nel rispetto delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri, possono svolgere un ruolo importante nel garantire un elevato livello di tutela dei consumatori. Le misure dirette a conseguire gli obiettivi di interesse pubblico nel settore dei servizi di media audiovisivi emergenti sono più efficaci se adottate con il sostegno attivo dei fornitori dei servizi stessi. In tal modo, l'autoregolamentazione costituisce un'iniziativa volontaria che permette agli operatori economici, alle parti sociali, alle organizzazioni non governative o alle associazioni di adottare fra di loro e per se stessi orientamenti comuni.

Gli Stati membri, nel rispetto delle loro diverse tradizioni giuridiche, dovrebbero riconoscere il ruolo che può svolgere un'efficace autoregolamentazione a complemento dei meccanismi legislativi e giudiziari e/o amministrativi in vigore, come pure il suo utile contributo al conseguimento degli obiettivi della presente direttiva. Tuttavia, se l'autoregolamentazione può essere uno strumento complementare per attuare determinate disposizioni della presente direttiva, non dovrebbe sostituirsi ai compiti del legislatore nazionale. La coregolamentazione, nella sua forma minima, fornisce un collegamento giuridico tra l'autoregolamentazione e il legislatore nazionale, in conformità delle tradizioni giuridiche degli Stati membri. La coregolamentazione dovrebbe consentire l'intervento statale qualora i suoi obiettivi non siano conseguiti. Fatti salvi gli obblighi formali degli Stati membri in materia di recepimento, la presente direttiva incoraggia il ricorso alla coregolamentazione e all'autoregolamentazione. Ciò non dovrebbe né obbligare gli Stati membri ad istituire

(1) Causa C-56/96, VT4 Ltd contro Vlaamse Gemeenschap, punto 22, Raccolta 1997, pag. I-3143; causa C-212/97, Centros contro Erhvervs-og Selskabsstyrelsen, Raccolta 1999, pag. I-1459; cfr. anche causa C-11/95, Commissione contro Belgio, Raccolta 1996, pag. I-4115 e causa C-14/96, Paul Denuit, Raccolta 1997, pag. I-2785.

(2) Causa C-212/97, Centros contro Erhvervs-og Selskabsstyrelsen, cit.; causa 33/74, Van Binsbergen contro Bestuur van de Bedrijfsvereniging, Raccolta 1974, pag. 1299; causa C-23/93, TV 10 SA contro Commissariaat voor de MEDIA, punto 21, Raccolta 1994, pag. I-4795.

(3) Causa C-355/98, Commissione contro Belgio, punto 28, Raccolta 2000, pag. I-1221; causa C-348/96, Calfa, punto 23, Raccolta 1999, pag. I-11.

regimi di coregolamentazione e/o autoregolamentazione, né ostacolare o mettere a repentaglio le iniziative di coregolamentazione o autoregolamentazione che siano già in corso negli Stati membri e si stiano dimostrando efficaci.

- (45) Tenuto conto della natura specifica dei servizi di media audiovisivi, in particolare dell'influenza che tali servizi esercitano sul modo in cui il pubblico si forma le proprie opinioni, è fondamentale che gli utenti sappiano esattamente chi è responsabile del contenuto dei servizi. È importante, quindi, che gli Stati membri assicurino che gli utenti abbiano in ogni momento un accesso facile e diretto alle informazioni sul fornitore di servizi di media. Spetta a ciascuno Stato membro decidere le modalità pratiche che consentano di conseguire tale obiettivo nel rispetto delle altre disposizioni applicabili del diritto dell'Unione.
- (46) Il diritto delle persone con disabilità e degli anziani a partecipare e ad essere integrati nella vita sociale e culturale dell'Unione è inscindibilmente legato alla fornitura di servizi di media audiovisivi accessibili. I mezzi per ottenere tale accessibilità dovrebbero comprendere, tra gli altri, il linguaggio dei segni, la sottotitolazione, l'audiodescrizione e la navigazione tra menu di facile comprensione.
- (47) L'«alfabetizzazione mediatica» si riferisce alle competenze, alle conoscenze e alla comprensione che consentono ai consumatori di utilizzare i media in modo efficace e sicuro. Le persone in possesso di un'alfabetizzazione mediatica sono in grado di operare le loro scelte con cognizione di causa, comprendere la natura dei contenuti e dei servizi e avvalersi dell'intera gamma di possibilità offerte dalle nuove tecnologie delle comunicazioni e sono maggiormente in grado di proteggere se stessi e le loro famiglie contro i contenuti nocivi od offensivi. Si dovrebbe pertanto promuovere lo sviluppo dell'alfabetizzazione mediatica in tutti i settori della società e seguirne attentamente i progressi. La raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativa alla tutela dei minori e della dignità umana e al diritto di rettifica relativamente alla competitività dell'industria europea dei servizi audiovisivi e d'informazione in linea <sup>(1)</sup>, contiene già una serie di misure possibili per promuovere l'alfabetizzazione mediatica quali, ad esempio, la formazione permanente degli insegnanti e dei formatori, l'istituzione di un insegnamento specifico di Internet destinato ai minori fin dalla più giovane età, con sessioni aperte ai genitori, o l'organizzazione di campagne nazionali destinate ai cittadini, mediante tutti i mezzi di comunicazione, per fornire informazioni su un uso responsabile di Internet.
- (48) I diritti di trasmissione televisiva di eventi di grande interesse pubblico possono essere acquistati dalle emittenti in esclusiva. È tuttavia fondamentale promuovere il pluralismo attraverso la produzione e la programmazione di informazioni diversificate nell'Unione, nonché rispettare i

principi riconosciuti dall'articolo 11 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

- (49) È essenziale che gli Stati membri siano in grado di adottare misure volte a proteggere il diritto all'informazione e ad assicurare un ampio accesso del pubblico alla copertura televisiva di eventi, nazionali e non, di particolare rilevanza per la società, quali i giochi olimpici, il campionato del mondo di calcio e il campionato europeo di calcio. A tal fine gli Stati membri mantengono il diritto di prendere misure, compatibili con il diritto dell'Unione, volte a regolare l'esercizio, da parte delle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione, dei diritti esclusivi di trasmissione di tali eventi.
- (50) Occorre prendere le disposizioni necessarie, nell'ambito dell'Unione, al fine di evitare un'eventuale incertezza giuridica e distorsioni del mercato e di conciliare la libera circolazione dei servizi televisivi con la necessità di prevenire possibili elusioni delle misure nazionali destinate a proteggere un legittimo interesse generale.
- (51) In particolare, è opportuno stabilire disposizioni relative all'esercizio, da parte delle emittenti televisive, di diritti esclusivi che esse possono aver acquistato per la trasmissione di eventi ritenuti di particolare rilevanza per la società in uno Stato membro diverso da quello alla cui giurisdizione sono soggette. Al fine di evitare acquisti di diritti a fini speculativi per eludere le disposizioni nazionali, è necessario applicare tali disposizioni ai contratti conclusi dopo la pubblicazione della direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup> e relativi ad eventi successivi alla data di attuazione. Quando contratti anteriori alla pubblicazione della suddetta direttiva sono rinnovati, essi sono considerati contratti nuovi.
- (52) Ai fini della presente direttiva, gli eventi di particolare rilevanza per la società dovrebbero rispondere a determinati criteri, ossia essere eventi di straordinaria importanza che presentano interesse per il pubblico in generale nell'Unione o in un determinato Stato membro o in una parte componente significativa di uno Stato membro e sono organizzati in anticipo da un organizzatore legittimato a vendere i diritti relativi a tali eventi.
- (53) Ai fini della presente direttiva, per «canale liberamente accessibile» si intende la trasmissione su un canale pubblico o commerciale di programmi accessibili al pubblico senza pagamento supplementare rispetto alle modalità di finanziamento delle trasmissioni televisive ampiamente prevalenti in ciascuno Stato membro (quali il canone e/o l'abbonamento base ad una rete via cavo).
- (54) Gli Stati membri hanno la facoltà di prendere i provvedimenti che ritengono appropriati nei confronti di servizi di media audiovisivi provenienti da paesi terzi quando non ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 2, purché osservino il diritto e gli obblighi internazionali dell'Unione.

<sup>(1)</sup> GU L 378 del 27.12.2006, pag. 72.

<sup>(2)</sup> GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60.

(55) Al fine di tutelare la libertà fondamentale di essere informati e per assicurare la piena e adeguata protezione degli interessi dei telespettatori nell'Unione, i titolari di diritti di trasmissione televisiva in esclusiva relativi a un evento di grande interesse pubblico dovrebbero concedere alle altre emittenti televisive il diritto di utilizzare brevi estratti nei programmi d'informazione generale a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, tenendo in debita considerazione i diritti esclusivi. Tali condizioni dovrebbero essere comunicate in modo tempestivo prima dello svolgimento dell'evento di grande interesse pubblico per permettere agli altri operatori di esercitare tale diritto. Un'emittente televisiva dovrebbe poter esercitare questo diritto tramite un intermediario che agisce, caso per caso, specificatamente per suo conto. Tali brevi estratti potrebbero essere utilizzati per trasmissioni all'interno dell'UE attraverso qualsiasi canale, inclusi i canali tematici sportivi, e non dovrebbero superare i novanta secondi. Il diritto di accesso a brevi estratti dovrebbe applicarsi su base transfrontaliera solo se necessario. Pertanto, un'emittente dovrebbe dapprima richiedere l'accesso a un'emittente stabilita nello stesso Stato membro che abbia i diritti esclusivi per l'evento di grande interesse pubblico.

Il concetto di programmi d'informazione generale non dovrebbe includere la raccolta di brevi estratti nei programmi destinati a scopi di intrattenimento. Il principio del paese d'origine dovrebbe applicarsi sia all'accesso che alla trasmissione dei brevi estratti. In un contesto transfrontaliero, ciò significa che le diverse legislazioni dovrebbero essere applicate consecutivamente. In primo luogo, per l'accesso ai brevi estratti, dovrebbe applicarsi la legislazione dello Stato membro in cui è stabilita l'emittente che fornisce il segnale iniziale (ossia che dà l'accesso). Solitamente si tratta dello Stato membro nel quale ha luogo l'evento. Qualora uno Stato membro abbia stabilito un sistema equivalente di accesso all'evento, dovrebbe applicarsi in ogni caso la legislazione di tale Stato membro. In secondo luogo, per la trasmissione dei brevi estratti, dovrebbe applicarsi la legislazione dello Stato membro in cui è stabilita l'emittente che trasmette i brevi estratti.

(56) Le prescrizioni della presente direttiva sull'accesso agli eventi di grande interesse pubblico ai fini della realizzazione di brevi estratti di cronaca dovrebbero lasciare impregiudicate la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione<sup>(1)</sup>, e le pertinenti convenzioni internazionali in materia di diritto d'autore e diritti connessi. Gli Stati membri dovrebbero facilitare l'accesso agli eventi di grande interesse pubblico concedendo l'accesso al segnale dell'emittente televisiva conformemente alla presente direttiva. Essi possono tuttavia scegliere altri metodi equivalenti conformemente alla presente direttiva. Tali metodi comprendono, tra l'altro, la concessione dell'accesso al luogo di svolgimento di tali eventi prima di concedere l'accesso al segnale. Alle emit-

tenti non dovrebbe essere impedito di concludere contratti più particolareggiati.

(57) Si dovrebbe garantire che la prassi seguita dai fornitori di servizi di media di fornire i loro notiziari televisivi in diretta come servizi a richiesta dopo la trasmissione in diretta sia possibile senza che sia necessario adattare il singolo programma sopprimendo i brevi estratti. Tale possibilità dovrebbe essere limitata alla fornitura a richiesta dell'identico programma televisivo trasmesso dal medesimo fornitore di servizi di media, per cui non può essere utilizzata per creare nuovi modelli d'attività a richiesta basati su brevi estratti.

(58) I servizi di media audiovisivi a richiesta si differenziano dalle trasmissioni televisive per quanto riguarda la possibilità di scelta e il controllo che l'utente può esercitare nonché in relazione all'impatto che hanno sulla società<sup>(2)</sup>. Tale situazione giustifica l'imposizione di una regolamentazione più leggera sui servizi di media audiovisivi a richiesta, che dovrebbero rispettare solamente le norme di base della presente direttiva.

(59) La presenza di contenuti nocivi nei servizi di media audiovisivi è una fonte di preoccupazione per i legislatori, l'industria dei media e i genitori. Si affronteranno altresì nuove sfide, in particolare in relazione alle nuove piattaforme e ai nuovi prodotti. In tutti i servizi di media audiovisivi, incluse le comunicazioni commerciali audiovisive, sono quindi necessarie norme per la tutela dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori, nonché della dignità umana.

(60) Le misure adottate per la tutela dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori e della dignità umana dovrebbero essere attentamente conciliate con il diritto fondamentale alla libertà di espressione sancito nella carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Lo scopo di tali misure, quali l'uso di numeri di identificazione personale (codici PIN), sistemi di filtraggio o di identificazione, dovrebbe quindi essere di garantire un adeguato livello di tutela dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori e della dignità umana, con particolare riferimento ai servizi di media audiovisivi a richiesta. La raccomandazione relativa alla tutela dei minori e della dignità umana e al diritto di rettifica già riconosceva l'importanza di sistemi di filtraggio e di identificazione e prevedeva una serie di azioni possibili a beneficio dei minori, quali la sistematica messa a disposizione degli utenti, all'atto di sottoscrivere un abbonamento presso un fornitore di accesso, di un sistema di filtraggio efficace, aggiornabile e di semplice utilizzo o la predisposizione di sistemi di filtraggio automatico per l'accesso a servizi specificamente destinati ai bambini.

<sup>(1)</sup> GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10.

<sup>(2)</sup> Causa C-89/04, Mediakabel BV contro Commissariaat voor de MEDIA, Raccolta 2005, pag. I-4891.

- (61) I servizi di media soggetti alla giurisdizione degli Stati membri dovrebbero essere in ogni caso soggetti al divieto di diffusione della pornografia infantile conformemente alle disposizioni della decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile <sup>(1)</sup>.
- (62) Nessuna delle disposizioni della presente direttiva sulla tutela dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori e della dignità umana richiede necessariamente che le misure adottate per tutelare tali interessi siano attuate mediante una verifica preventiva dei servizi di media audiovisivi da parte di organismi pubblici.
- (63) Un coordinamento è necessario per agevolare ai privati e alle imprese che producono programmi con finalità culturali l'accesso e l'esercizio di tali attività.
- (64) L'adozione di norme minime applicabili a tutte le trasmissioni televisive, pubbliche o private, dell'Unione per le produzioni audiovisive europee costituisce un mezzo per promuovere la produzione, la produzione indipendente e la distribuzione nelle industrie summenzionate ed è complementare ad altri strumenti già proposti o che verranno proposti allo stesso fine.
- (65) È pertanto necessario promuovere la creazione di mercati sufficientemente estesi per permettere alle produzioni televisive degli Stati membri di ammortizzare gli investimenti necessari, non soltanto mediante l'adozione di norme comuni che aprano i mercati nazionali gli uni agli altri, ma anche prevedendo per le produzioni europee, ove possibile e ricorrendo ai mezzi appropriati, una quota preponderante nelle trasmissioni televisive di tutti gli Stati membri. Per consentire un controllo dell'applicazione di tali regole e della realizzazione degli obiettivi, gli Stati membri dovrebbero riferire alla Commissione in merito al rispetto della proporzione che la presente direttiva prevede sia riservata ad opere europee e a produzioni indipendenti. Per il calcolo di questa quota occorre tener conto della situazione specifica della Grecia e del Portogallo. La Commissione dovrebbe portare a conoscenza degli altri Stati membri queste relazioni, eventualmente corredate di un parere che tenga conto, in particolare, dei progressi compiuti rispetto agli anni precedenti, della parte detenuta nella programmazione dalle opere di prima diffusione, delle particolari circostanze in cui si trovano le nuove emittenti televisive nonché della situazione specifica dei paesi con scarsa capacità di produzione audiovisiva e con un'area linguistica ristretta.
- (66) È importante ricercare strumenti e procedure adeguati e conformi al diritto dell'Unione che favoriscano il conseguimento degli obiettivi della presente direttiva, affinché si possano adottare le misure appropriate per incoraggiare l'attività e lo sviluppo della produzione e della distribuzione audiovisiva europea, specialmente nei paesi con scarsa capacità di produzione o con un'area linguistica ristretta.
- (67) La proporzione di opere europee deve essere raggiunta tenendo conto delle realtà economiche. Pertanto, è necessario un sistema incentrato sulla gradualità per conseguire tale obiettivo.
- (68) L'impegno di trasmettere, ove possibile, una certa proporzione di opere indipendenti, realizzate da produttori che non dipendono dalle emittenti televisive, stimolerà nuove fonti di produzione televisiva, in particolare la costituzione di piccole e medie imprese, e offrirà nuove possibilità e nuovi sbocchi di mercato per talenti creativi nonché per le professioni culturali e i lavoratori del settore culturale.
- (69) I servizi di media audiovisivi a richiesta sono potenzialmente in grado di sostituire, in parte, le trasmissioni televisive. Di conseguenza dovrebbero favorire, ove possibile, la produzione e la distribuzione di opere europee, contribuendo così attivamente a promuovere la diversità culturale. Tale sostegno alle opere europee potrebbe ad esempio consistere in contributi finanziari apportati da tali servizi alla produzione e all'acquisizione di diritti su opere europee, in una quota minima di opere europee nei cataloghi dei «video a richiesta» oppure nell'attraente presentazione di opere europee nelle guide elettroniche ai programmi. È importante riesaminare periodicamente l'applicazione delle disposizioni relative alla promozione delle opere europee da parte dei servizi di media audiovisivi. Nelle relazioni previste dalla presente direttiva gli Stati membri dovrebbero inoltre tenere conto, in particolare, del contributo finanziario che tali servizi apportano alla produzione e all'acquisizione di diritti delle opere europee, della percentuale di opere europee nel catalogo dei servizi di media audiovisivi e del consumo effettivo di opere europee proposte da tali servizi.
- (70) Nell'applicare l'articolo 16, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare gli organismi di radiodiffusione televisiva ad includere una percentuale adeguata di coproduzioni europee o di opere europee originarie di un altro paese.
- (71) Nel definire i «produttori indipendenti dalle emittenti» di cui all'articolo 17, gli Stati membri dovrebbero tenere debitamente conto in particolare di criteri quali la proprietà della società di produzione, il numero dei programmi forniti alla stessa emittente e la proprietà dei diritti derivati.
- (72) Gli articoli 16 e 17 della presente direttiva non dovrebbero applicarsi ai canali che trasmettono esclusivamente in una lingua diversa da quelle degli Stati membri. Tuttavia, qualora tale lingua o tali lingue rappresentino una parte sostanziale ma non esclusiva del tempo di trasmissione del canale, gli articoli 16 e 17 non dovrebbero applicarsi a quella parte del tempo di trasmissione.

<sup>(1)</sup> GU L 13 del 20.1.2004, pag. 44.

- (73) Potranno essere applicati dispositivi nazionali di sostegno allo sviluppo della produzione europea, purché siano conformi al diritto dell'Unione.
- (74) L'obiettivo di sostenere la produzione audiovisiva in Europa può essere perseguito negli Stati membri nell'ambito dell'organizzazione dei loro servizi di media audiovisivi anche tramite la definizione di una missione di pubblico interesse per taluni fornitori di servizi di media audiovisivi comprendente l'obbligo di contribuire in misura rilevante all'investimento nella produzione nazionale e locale.
- (75) I fornitori di servizi di media audiovisivi, gli ideatori di programmi, i produttori, gli autori e altri esperti dovrebbero essere incoraggiati a sviluppare concetti e strategie più precisi al fine di realizzare opere audiovisive europee di «fiction» rivolte al pubblico internazionale.
- (76) È importante fare in modo che le opere cinematografiche siano trasmesse nei termini temporali concordati tra i titolari dei diritti e i fornitori di servizi di media.
- (77) La questione di specifici termini per ciascun tipo di esibizione di opere cinematografiche dev'essere risolta in primo luogo mediante accordi tra le parti o tra gli operatori professionali interessati.
- (78) Per promuovere attivamente l'una o l'altra lingua, gli Stati membri devono avere la facoltà di stabilire norme più rigorose o più particolareggiate, secondo criteri linguistici, sempreché tali norme rispettino il diritto dell'Unione e, in particolare, non si applichino alla ritrasmissione di programmi originari di altri Stati membri.
- (79) La disponibilità di servizi di media audiovisivi a richiesta amplia la possibilità di scelta per i consumatori. Dal punto di vista tecnico, pertanto, non appare giustificato né opportuno imporre norme dettagliate a disciplina delle comunicazioni commerciali audiovisive per i servizi di media audiovisivi a richiesta. Tuttavia, tutte le comunicazioni commerciali audiovisive dovrebbero rispettare non solo le norme di identificazione, ma anche un complesso minimo di norme qualitative per rispondere a chiari obiettivi d'interesse generale.
- (80) Come è stato riconosciuto dalla Commissione nella comunicazione interpretativa relativa a determinati aspetti delle disposizioni della direttiva «televisione senza frontiere» <sup>(1)</sup> riguardanti la pubblicità, l'elaborazione di nuove tecniche pubblicitarie e di pratiche di commercializzazione innovative ha creato nuove e efficaci opportunità per le comunicazioni commerciali audiovisive nei servizi di radiodiffusione tradizionali, che potenzialmente permettono a tali servizi di competere meglio e a parità di condizioni con le innovazioni nei servizi a richiesta.
- (81) L'evoluzione commerciale e tecnologica conferisce agli utilizzatori dei servizi di media audiovisivi una scelta più ampia e maggiori responsabilità nell'uso che ne fanno. Al fine di restare proporzionata agli obiettivi di interesse generale, la regolamentazione dovrebbe prevedere un certo grado di flessibilità in relazione alle trasmissioni televisive. Il principio di separazione dovrebbe essere limitato alla pubblicità televisiva e alle televendite, e l'inserimento di prodotti dovrebbe essere consentito in determinate circostanze, a meno che uno Stato membro non decida altrimenti. Tuttavia, l'inserimento di prodotti, se occulto, dovrebbe essere proibito. Il principio di separazione non dovrebbe ostacolare l'utilizzo di nuove tecniche pubblicitarie.
- (82) In aggiunta alle pratiche oggetto della presente direttiva, la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno <sup>(2)</sup>, si applica alle pratiche commerciali sleali, come ad esempio le pratiche fuorvianti e aggressive utilizzate nei servizi di media audiovisivi. Inoltre, la direttiva 2003/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco <sup>(3)</sup>, che proibisce la pubblicità e la sponsorizzazione a favore delle sigarette e degli altri prodotti del tabacco sulla carta stampata, nei servizi della società dell'informazione e nella radiodiffusione sonora, dovrebbe far salva la presente direttiva, viste le particolari caratteristiche dei media audiovisivi. L'articolo 88, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano <sup>(4)</sup>, che vieta la pubblicità presso il pubblico di determinati medicinali, si applica, come previsto al paragrafo 5 di tale articolo e fatto salvo quanto disposto all'articolo 21 della presente direttiva. Inoltre, la presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicato il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari <sup>(5)</sup>.
- (83) Per garantire un'integrale ed adeguata protezione degli interessi della categoria di consumatori costituita dai telespettatori, è essenziale che la pubblicità televisiva sia sottoposta ad un certo numero di norme minime e di criteri e che gli Stati membri abbiano la facoltà di stabilire norme più rigorose o più particolareggiate e, in alcuni casi, condizioni differenti per le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione.
- (84) Gli Stati membri, nel rispetto del diritto dell'Unione, dovrebbero poter prevedere condizioni diverse per l'inserimento della pubblicità e limiti diversi per l'entità della pubblicità per quanto riguarda trasmissioni destinate unicamente al territorio nazionale che non possono essere captate, direttamente o indirettamente, in uno o più altri Stati membri, al fine di agevolare queste particolari trasmissioni.

<sup>(1)</sup> GU C 102 del 28.4.2004, pag. 2.

<sup>(2)</sup> GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22.

<sup>(3)</sup> GU L 152 del 20.6.2003, pag. 16.

<sup>(4)</sup> GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67.

<sup>(5)</sup> GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.

- (85) Date le maggiori possibilità per gli spettatori di evitare la pubblicità grazie al ricorso a nuove tecnologie quali i videoregistratori digitali personali e all'aumento della scelta di canali, non si giustifica il mantenimento di una normativa dettagliata in materia di inserimento di spot pubblicitari a tutela dei telespettatori. Pur senza prevedere un aumento della quantità oraria di pubblicità consentita, la presente direttiva dovrebbe lasciare alle emittenti televisive la facoltà di scegliere quando inserirla là dove ciò non pregiudichi indebitamente l'integrità dei programmi.
- (86) La presente direttiva mira a salvaguardare il carattere specifico della televisione europea, in cui la pubblicità è preferibilmente inserita tra un programma e l'altro, e limita, pertanto, le eventuali interruzioni delle opere cinematografiche e dei film prodotti per la televisione, nonché le interruzioni di determinate categorie di programmi che necessitano di una protezione particolare.
- (87) Dovrebbe essere previsto un limite del 20 % per spot di televendita e pubblicità televisiva per ora d'orologio, applicabile anche nelle ore di maggiore ascolto. Il concetto di spot televisivo pubblicitario dovrebbe essere inteso come pubblicità televisiva, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera i), della durata massima di dodici minuti.
- (88) È necessario vietare ogni comunicazione commerciale audiovisiva per le sigarette e gli altri prodotti del tabacco, comprese le forme di comunicazione commerciale audiovisiva indiretta che, pur non citando direttamente il prodotto, cercano di eludere il divieto di comunicazione commerciale audiovisiva per le sigarette e gli altri prodotti del tabacco utilizzando marchi, simboli o altri elementi caratteristici di prodotti del tabacco o di aziende le cui attività principali o notorie includono la produzione o la vendita di tali prodotti.
- (89) Occorre inoltre vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva di medicinali e di cure disponibili unicamente con ricetta medica nello Stato membro alla cui giurisdizione è soggetto il fornitore di servizi di media e prevedere criteri rigorosi per la pubblicità televisiva delle bevande alcoliche.
- (90) La presente direttiva vieta le comunicazioni commerciali audiovisive occulte a causa dei loro effetti negativi sui consumatori. Il divieto di comunicazione commerciale audiovisiva occulta non dovrebbe applicarsi all'inserimento legittimo di prodotti ai sensi della presente direttiva, se il telespettatore è adeguatamente informato dell'esistenza dell'inserimento di prodotti. Ciò può essere fatto segnalando che l'inserimento dei prodotti ha luogo in un dato programma, ad esempio mediante un logo neutro.
- (91) L'inserimento di prodotti nelle opere cinematografiche e nelle opere audiovisive prodotte per la televisione è una realtà. Al fine di garantire un trattamento omogeneo e migliorare di conseguenza la competitività del settore europeo dei media, è necessario disciplinare tale materia. La definizione di inserimento di prodotti prevista dalla presente direttiva dovrebbe coprire ogni forma di comunicazione commerciale audiovisiva che consiste nell'includere o nel fare riferimento a un prodotto, a un servizio o a un loro marchio così che appaia in una trasmissione televisiva, dietro pagamento o altro compenso. La fornitura di beni o servizi a titolo gratuito, quali aiuti alla produzione o premi, dovrebbe essere considerata come inserimento di prodotti solo se i beni o servizi interessati hanno un valore significativo. L'inserimento di prodotti dovrebbe essere soggetto alle stesse regole qualitative e alle stesse limitazioni che si applicano alla comunicazione commerciale audiovisiva. L'elemento decisivo che distingue la sponsorizzazione dall'inserimento di prodotti è il fatto che nell'inserimento di prodotti il riferimento a un prodotto è integrato nello svolgimento di un programma, motivo per cui la definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera m), contiene la locuzione «all'interno di». Nelle sponsorizzazioni, invece, i riferimenti possono avvenire durante un programma, ma non fanno parte della trama.
- (92) In linea di principio l'inserimento di prodotti dovrebbe essere proibito. È tuttavia appropriato prevedere deroghe per alcuni tipi di programmi, sulla base di un elenco positivo. Uno Stato membro dovrebbe avere la facoltà di dissociarsi, totalmente o parzialmente, da tali deroghe, consentendo ad esempio l'inserimento di prodotti soltanto in programmi che non siano stati prodotti esclusivamente al suo interno.
- (93) Inoltre, la sponsorizzazione e l'inserimento di prodotti dovrebbero essere vietati quando influenzino il contenuto dei programmi in modo tale da incidere sulla responsabilità e sull'indipendenza editoriale del fornitore di servizi di media. Così avviene nel caso dell'inserimento di temi.
- (94) Conformemente agli obblighi imposti dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli Stati membri, questi sono responsabili dell'attuazione efficace della presente direttiva. Essi sono liberi di scegliere gli strumenti appropriati in funzione delle loro rispettive tradizioni giuridiche e istituzioni, in particolare la forma dei loro competenti organismi di regolamentazione indipendenti, per poter svolgere il proprio lavoro, nell'attuazione della presente direttiva, in modo imparziale e trasparente. Più precisamente, gli strumenti scelti dagli Stati membri dovrebbero contribuire alla promozione del pluralismo dei mezzi di comunicazione.
- (95) Per garantire la corretta applicazione della presente direttiva è necessaria una stretta collaborazione tra i competenti organismi di regolamentazione degli Stati membri e la Commissione. Del pari, una stretta collaborazione tra gli Stati membri e tra gli organismi di regolamentazione degli Stati membri è particolarmente importante per l'impatto che le emittenti televisive stabilite in uno Stato membro potrebbero avere su un altro Stato membro. Qualora nel diritto nazionale siano previste procedure di autorizzazione e sia interessato più di uno Stato membro, è auspicabile che tra i rispettivi organismi abbiano luogo contatti prima del rilascio di tali autorizzazioni. La collaborazione in questione dovrebbe riguardare tutti i settori coordinati dalla presente direttiva.

- (96) Occorre chiarire che le attività di autopromozione costituiscono una forma particolare di pubblicità con cui l'emittente promuove i propri prodotti, servizi, programmi o canali. In particolare, le presentazioni contenenti brani di programmi dovrebbero essere considerate quali programmi.
- (97) Il tempo di trasmissione quotidiano dedicato agli annunci effettuati dall'emittente in relazione ai propri programmi e ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati ovvero ad annunci di servizio pubblico e appelli a scopo di beneficenza trasmessi gratuitamente non dovrebbe essere incluso nel tempo di trasmissione massimo quotidiano o orario concesso per la pubblicità e la televendita.
- (98) Per evitare distorsioni di concorrenza, tale deroga dovrebbe essere limitata agli annunci riguardanti prodotti per cui ricorre la duplice condizione di essere collaterali e di essere direttamente derivati dai programmi in questione. Il termine «collaterali» indica prodotti specificamente intesi a consentire agli utenti televisivi di beneficiare pienamente di tali programmi o di interagire con essi.
- (99) Alla luce dello sviluppo della televendita, attività economica importante per l'insieme degli operatori, nonché effettivo canale di distribuzione per i beni e i servizi dell'Unione, è essenziale assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori introducendo adeguate norme che disciplinino la forma e il contenuto di tali trasmissioni.
- (100) È importante che, nel controllare l'attuazione delle pertinenti disposizioni, le autorità nazionali competenti siano in grado di distinguere, per quanto riguarda i canali non esclusivamente dedicati alla televendita, tra il tempo di trasmissione dedicato agli spot di televendita, agli spot pubblicitari e altre forme di pubblicità, da una parte, e il tempo di trasmissione dedicato alle finestre di televendita, dall'altra. Pertanto è necessario e sufficiente che ogni finestra di televendita sia chiaramente individuata attraverso mezzi ottici e acustici quantomeno all'inizio e alla fine di essa.
- (101) La presente direttiva si dovrebbe applicare ai canali esclusivamente dedicati alla televendita o all'autopromozione, che non comprendono programmi tradizionali quali notiziari, trasmissioni sportive, film, documentari, opere teatrali, unicamente ai fini della presente direttiva e non pregiudica l'inclusione di tali canali nell'ambito di applicazione di altri strumenti dell'Unione.
- (102) Benché le emittenti televisive siano tenute ad assicurare che le trasmissioni presentino lealmente i fatti e gli avvenimenti, è nondimeno importante che siano soggette a obblighi specifici in materia di rettifica o misure equivalenti, in modo che l'esercizio di questo diritto di rettifica o il ricorso a tali misure sia effettivamente assicurato a ogni persona che sia stata lesa nei suoi legittimi diritti da un'asserzione formulata nel corso di una trasmissione televisiva.
- (103) Il diritto di rettifica è uno strumento giuridico idoneo per la radiodiffusione televisiva e potrebbe essere applicato anche nell'ambito dei servizi in linea. La raccomandazione relativa alla tutela dei minori e della dignità umana e al diritto di rettifica prevede già indicazioni adeguate per l'attuazione di misure nella legislazione o nella prassi nazionale per assicurare in misura sufficiente il diritto di rettifica o misure equivalenti in relazione ai mezzi di comunicazione in linea.
- (104) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire la creazione di un'area senza frontiere interne per i servizi di media audiovisivi, assicurando nel contempo un elevato livello di protezione di obiettivi di interesse generale, in particolare la tutela dei minori e della dignità umana, nonché la promozione dei diritti delle persone con disabilità, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti della presente direttiva, essere realizzati meglio a livello dell'Unione, l'Unione può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea; la presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (105) La presente direttiva fa salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale indicati nell'allegato I, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### CAPO I

#### DEFINIZIONI

##### Articolo 1

1. Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) «servizio di media audiovisivo»:

i) un servizio, quale definito agli articoli 56 e 57 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che è sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media e il cui obiettivo principale è la fornitura di programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/21/CE. Per siffatto servizio di media audiovisivo si intende o una trasmissione televisiva come definita alla lettera e) del presente paragrafo o un servizio di media audiovisivo a richiesta come definito alla lettera g) del presente paragrafo;

ii) una comunicazione commerciale audiovisiva;

- b) «programma», una serie di immagini animate, sonore o non, che costituiscono un singolo elemento nell'ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media la cui forma e il cui contenuto sono comparabili alla forma e al contenuto della radiodiffusione televisiva. Sono programmi, ad esempio, i lungometraggi, le manifestazioni sportive, le commedie di situazione (sitcom), i documentari, i programmi per bambini e le fiction originali;
- c) «responsabilità editoriale», l'esercizio di un controllo effettivo sia sulla selezione dei programmi sia sulla loro organizzazione in un palinsesto cronologico, nel caso delle radiodiffusioni televisive, o in un catalogo, nel caso dei servizi di media audiovisivi a richiesta. La responsabilità editoriale non implica necessariamente la responsabilità giuridica ai sensi del diritto nazionale per i contenuti o i servizi forniti;
- d) «fornitore di servizi di media», la persona fisica o giuridica che assume la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e ne determina le modalità di organizzazione;
- e) «radiodiffusione televisiva» o «trasmissione televisiva» (vale a dire un servizio di media audiovisivo lineare), un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto di programmi;
- f) «emittente», un fornitore di servizi di media di radiodiffusioni televisive;
- g) «servizio di media audiovisivo a richiesta» (vale a dire un servizio di media audiovisivo non lineare), un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione di programmi al momento scelto dall'utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media;
- h) «comunicazione commerciale audiovisiva», immagini, sonore o non sonore, che sono destinate a promuovere, direttamente o indirettamente, le merci, i servizi o l'immagine di una persona fisica o giuridica che esercita un'attività economica. Tali immagini accompagnano o sono inserite in un programma dietro pagamento o altro compenso o a fini di autopromozione. Tra le forme di comunicazione commerciale audiovisiva figurano, tra l'altro, la pubblicità televisiva, la sponsorizzazione, la televendita e l'inserimento di prodotti;
- i) «pubblicità televisiva», ogni forma di messaggio televisivo trasmesso dietro pagamento o altro compenso, ovvero a fini di autopromozione, da un'impresa pubblica o privata o da una persona fisica nell'ambito di un'attività commerciale, industriale, artigiana o di una libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro pagamento, di beni o di servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;
- j) «comunicazione commerciale audiovisiva occulta», la presentazione orale o visiva di beni, di servizi, del nome, del marchio o delle attività di un produttore di beni o di un fornitore di servizi in un programma, qualora tale presentazione sia fatta dal fornitore di servizi di media per perseguire scopi pubblicitari e possa ingannare il pubblico circa la sua natura. Tale presentazione si considera intenzionale, in particolare, quando è fatta dietro pagamento o altro compenso;
- k) «sponsorizzazione», ogni contributo di imprese pubbliche o private o di persone fisiche, non impegnate nella fornitura di servizi di media audiovisivi o nella produzione di opere audiovisive, al finanziamento di servizi o programmi di media audiovisivi al fine di promuovere il loro nome, il loro marchio, la loro immagine, le loro attività o i loro prodotti;
- l) «televendita», le offerte dirette trasmesse al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;
- m) «inserimento di prodotti», ogni forma di comunicazione commerciale audiovisiva che consiste nell'inserire o nel fare riferimento a un prodotto, a un servizio o a un marchio così che appaia all'interno di un programma dietro pagamento o altro compenso;
- n) «opere europee»:
- i) le opere originarie di Stati membri;
  - ii) le opere originarie di Stati terzi europei che siano parti della convenzione europea sulla televisione transfrontaliera del Consiglio d'Europa, rispondenti ai requisiti del paragrafo 3;
  - iii) le opere coprodotte nell'ambito di accordi conclusi nel settore audiovisivo tra l'Unione e paesi terzi e che rispettano le condizioni definite in ognuno di tali accordi.
2. Le disposizioni del paragrafo 1, lettera n), punti ii) e iii), si applicano a condizione che le opere originarie degli Stati membri non siano soggette a misure discriminatorie nel paese terzo interessato.
3. Le opere di cui al paragrafo 1, lettera n), punti i) e ii), sono opere realizzate essenzialmente con il contributo di autori e lavoratori residenti in uno o più degli Stati di cui alle citate disposizioni rispondenti a una delle tre condizioni seguenti:
- i) esse sono realizzate da uno o più produttori stabiliti in uno o più di tali Stati;

- ii) la produzione delle opere avviene sotto la supervisione e il controllo effettivo di uno o più produttori stabiliti in uno o più di tali Stati;
- iii) il contributo dei coproduttori di tali Stati è prevalente nel costo totale della coproduzione e questa non è controllata da uno o più produttori stabiliti al di fuori di tali Stati.

4. Le opere che non sono opere europee ai sensi del paragrafo 1, lettera n), ma che sono prodotte nel quadro di accordi bilaterali di coproduzione conclusi tra Stati membri e paesi terzi sono considerate opere europee a condizione che la quota a carico dei produttori dell'Unione nel costo complessivo della produzione sia maggioritaria e che la produzione non sia controllata da uno o più produttori stabiliti fuori del territorio degli Stati membri.

## CAPO II

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Articolo 2

1. Ciascuno Stato membro provvede affinché tutti i servizi di media audiovisivi trasmessi da fornitori di servizi di media soggetti alla sua giurisdizione rispettino le norme dell'ordinamento giuridico applicabili ai servizi di media audiovisivi destinati al pubblico nello Stato membro in questione.

2. Ai fini della presente direttiva i fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione di uno Stato membro sono:

- a) quelli stabiliti in tale Stato membro conformemente al paragrafo 3; oppure
- b) quelli ai quali si applica il paragrafo 4.

3. Ai fini della presente direttiva un fornitore di servizi di media si considera stabilito in uno Stato membro nei casi seguenti:

- a) il fornitore di servizi di media ha la sua sede principale in tale Stato membro e le decisioni editoriali sul servizio di media audiovisivo sono prese sul suo territorio;
- b) se un fornitore di servizi di media ha la sede principale in uno Stato membro ma le decisioni editoriali sul servizio di media audiovisivo sono prese in un altro Stato membro, detto fornitore si considera stabilito nello Stato membro in cui opera una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attività di servizio di media audiovisivo. Se una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attività di servizio di media audiovisivo opera in ciascuno di tali Stati membri, il fornitore di servizi di media si considera stabilito nello Stato membro in cui si trova la sua sede principale. Se in nessuno di tali Stati membri opera una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attività di servizio di media audiovisivo, il fornitore di servizi di media si considera stabilito nel primo Stato membro in cui

ha iniziato la sua attività nel rispetto dell'ordinamento giuridico di tale Stato membro, purché mantenga un legame stabile e effettivo con l'economia di tale Stato membro;

- c) se un fornitore di servizi di media ha la sede principale in uno Stato membro ma le decisioni sul servizio di media audiovisivo sono prese in un paese terzo, o viceversa, si considera stabilito in tale Stato membro purché una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attività di servizio di media audiovisivo operi in quello Stato membro.

4. I fornitori di servizi di media cui non si applicano le disposizioni del paragrafo 3 si considerano soggetti alla giurisdizione di uno Stato membro nei casi seguenti:

- a) se si avvalgono di un collegamento terra-satellite (up-link) situato in detto Stato membro;
- b) anche se non utilizzano un collegamento terra-satellite situato in detto Stato membro, se si avvalgono di una capacità via satellite di competenza di tale Stato membro.

5. Qualora non sia possibile determinare a quale Stato membro spetti la giurisdizione conformemente ai paragrafi 3 e 4, lo Stato membro competente è quello in cui il fornitore di servizi di media è stabilito ai sensi degli articoli da 49 a 55 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6. La presente direttiva non si applica ai servizi di media audiovisivi che sono destinati a essere ricevuti solo nei paesi terzi e non sono ricevuti direttamente o indirettamente dal pubblico in uno o più Stati membri per mezzo di apparecchiature comuni destinate al pubblico.

#### Articolo 3

1. Gli Stati membri assicurano la libertà di ricezione e non ostacolano la ritrasmissione sul proprio territorio di servizi di media audiovisivi provenienti da altri Stati membri per ragioni attinenti ai settori coordinati dalla presente direttiva.

2. Riguardo alla radiodiffusione televisiva, gli Stati membri possono, a titolo provvisorio, derogare al paragrafo 1 se ricorrono le condizioni seguenti:

- a) una trasmissione televisiva proveniente da un altro Stato membro viola in maniera evidente, grave e seria l'articolo 27, paragrafo 1 o 2, e/o l'articolo 6;
- b) nel corso dei dodici mesi precedenti l'emittente televisiva ha già violato almeno due volte la disposizione o le disposizioni di cui alla lettera a);
- c) lo Stato membro interessato ha notificato per iscritto all'emittente televisiva e alla Commissione le pretese violazioni e i provvedimenti che intende adottare in caso di nuove violazioni;

d) le consultazioni con lo Stato che effettua la trasmissione e la Commissione non hanno consentito di raggiungere una soluzione amichevole entro un termine di quindici giorni dalla notifica di cui alla lettera c) e persiste la pretesa violazione.

Entro due mesi a decorrere dalla notifica del provvedimento adottato dallo Stato membro, la Commissione adotta una decisione sulla compatibilità del provvedimento col diritto dell'Unione. In caso di decisione negativa, chiede allo Stato membro di revocare senza indugio il provvedimento adottato.

3. Il paragrafo 2 fa salva l'applicazione di qualsiasi procedimento, rimedio giuridico o sanzione contro tali violazioni nello Stato membro che esercita la propria giurisdizione sull'emittente televisiva interessata.

4. Riguardo ai servizi di media audiovisivi a richiesta, gli Stati membri possono adottare provvedimenti in deroga al paragrafo 1 per quanto concerne un determinato servizio, in presenza delle seguenti condizioni:

a) i provvedimenti sono:

i) necessari per una delle seguenti ragioni:

— ordine pubblico, in particolare per l'opera di prevenzione, investigazione, individuazione e perseguimento di reati, anche in vista della tutela dei minori e della lotta contro l'incitamento all'odio basato su razza, sesso, religione o nazionalità, nonché contro violazioni della dignità umana dei singoli individui,

— tutela della sanità pubblica,

— pubblica sicurezza, compresa la salvaguardia della sicurezza e della difesa nazionale,

— tutela dei consumatori, ivi compresi gli investitori;

ii) relativi a un servizio di media audiovisivi a richiesta lesivo degli obiettivi di cui al punto i) o che costituisca un rischio serio e grave di pregiudizio a tali obiettivi;

iii) proporzionati a tali obiettivi;

b) prima di adottare i provvedimenti in questione e fatti salvi i procedimenti giurisdizionali, anche istruttori, e gli atti compiuti in un'indagine penale, lo Stato membro ha:

i) chiesto allo Stato membro alla cui giurisdizione è soggetto il fornitore di servizi di media di prendere provvedimenti e questo non li ha presi o essi non erano adeguati;

ii) notificato alla Commissione e allo Stato membro alla cui giurisdizione è soggetto il fornitore di servizi di media la sua intenzione di prendere tali provvedimenti.

5. In casi urgenti gli Stati membri possono derogare alle condizioni di cui al paragrafo 4, lettera b). I provvedimenti sono allora notificati al più presto alla Commissione e allo Stato membro alla cui giurisdizione è soggetto il fornitore di servizi di media, insieme ai motivi dell'urgenza.

6. Fatta salva la possibilità degli Stati membri di procedere con i provvedimenti di cui ai paragrafi 4 e 5, la Commissione verifica con la massima rapidità la compatibilità dei provvedimenti notificati con il diritto dell'Unione. Nel caso in cui giunga alla conclusione che i provvedimenti sono incompatibili con il diritto dell'Unione, la Commissione chiede allo Stato membro interessato di astenersi dall'adottarli o di porvi fine con urgenza.

#### Articolo 4

1. Gli Stati membri conservano la facoltà di richiedere ai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione di rispettare norme più particolareggiate o più rigorose nei settori coordinati dalla presente direttiva, purché tali norme siano conformi al diritto dell'Unione.

2. Uno Stato membro, nei casi in cui:

a) ha esercitato la facoltà ai sensi del paragrafo 1 di adottare norme più particolareggiate o più rigorose di interesse pubblico generale; e

b) ritiene che un'emittente soggetta alla giurisdizione di un altro Stato membro fornisca una trasmissione televisiva in tutto o per la maggior parte destinata al suo territorio,

può contattare lo Stato membro che esercita la giurisdizione al fine di conseguire una soluzione reciprocamente soddisfacente per qualsiasi problema sorto. Alla ricezione di una richiesta motivata da parte del primo Stato membro, lo Stato membro che esercita la giurisdizione chiede all'emittente di ottemperare alle norme d'interesse pubblico generale in questione. Lo Stato membro che esercita la giurisdizione informa il primo Stato membro entro due mesi sui risultati ottenuti a seguito della richiesta. Ciascuno degli Stati membri può invitare il comitato di contatto istituito ai sensi dell'articolo 29 a esaminare il caso.

3. Il primo Stato membro può adottare misure appropriate nei confronti dell'emittente interessata qualora ritenga che:

- a) i risultati conseguiti attraverso l'applicazione del paragrafo 2 non siano soddisfacenti; e
- b) l'emittente in questione si sia stabilita nello Stato membro che esercita la giurisdizione per aggirare, nei settori coordinati dalla presente direttiva, le norme più rigorose che le sarebbero applicabili se fosse stabilita nel primo Stato membro.

Siffatte misure sono obiettivamente necessarie, applicate in modo non discriminatorio e proporzionate agli obiettivi perseguiti.

4. Uno Stato membro può adottare misure in applicazione del paragrafo 3 solo se sono rispettate le condizioni seguenti:

- a) esso ha notificato alla Commissione e allo Stato membro nel quale l'emittente televisiva è stabilita la propria intenzione di adottare tali misure, adducendo i motivi sui quali fonda la sua valutazione; e
- b) la Commissione ha deciso che dette misure sono compatibili con il diritto dell'Unione e, in particolare, che le valutazioni dello Stato membro che adotta tali misure ai sensi dei paragrafi 2 e 3 sono correttamente motivate.

5. La Commissione decide entro tre mesi dalla notifica di cui al paragrafo 4, lettera a). Se la Commissione decide che le misure sono incompatibili con il diritto dell'Unione, lo Stato membro interessato si astiene dall'adottarle.

6. Gli Stati membri assicurano, con i mezzi appropriati, nell'ambito della loro legislazione, che i fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione rispettino effettivamente le disposizioni della presente direttiva.

7. Gli Stati membri promuovono i regimi di coregolamentazione e/o autoregolamentazione a livello nazionale nei settori coordinati dalla presente direttiva nella misura consentita dai loro ordinamenti giuridici. Tali regimi sono concepiti in modo da poter essere largamente accettati dai principali soggetti interessati negli Stati membri e da assicurare un'applicazione efficace delle norme.

8. La direttiva 2000/31/CE si applica fuorché quando altrimenti previsto nella presente direttiva. In caso di conflitto tra una disposizione contenuta nella direttiva 2000/31/CE e una disposizione della presente direttiva, prevalgono le disposizioni della presente direttiva, salvo quanto diversamente disposto in quest'ultima.

### CAPO III

## DISPOSIZIONI APPLICABILI A TUTTI I SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI

### Articolo 5

Gli Stati membri assicurano che i fornitori di servizi di media audiovisivi soggetti alla loro giurisdizione offrano ai destinatari

di un servizio un accesso facile, diretto e permanente almeno alle seguenti informazioni:

- a) il nome del fornitore di servizi di media;
- b) l'indirizzo geografico di stabilimento del fornitore di servizi di media;
- c) gli estremi del fornitore di servizi di media, compresi l'indirizzo di posta elettronica o il sito Internet, che permettono di contattarlo rapidamente, direttamente e efficacemente;
- d) se necessario, i competenti organismi di regolamentazione o di vigilanza.

### Articolo 6

Gli Stati membri assicurano, con misure adeguate, che i servizi di media audiovisivi forniti dai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione non contengano alcun incitamento all'odio basato su razza, sesso, religione o nazionalità.

### Articolo 7

Gli Stati membri incoraggiano i fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione a garantire che i loro servizi diventino gradualmente accessibili per le persone con disabilità visiva o uditiva.

### Articolo 8

Gli Stati membri assicurano che i fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione non trasmettano opere cinematografiche al di fuori dei periodi concordati con i titolari dei diritti.

### Articolo 9

1. Gli Stati membri assicurano che le comunicazioni commerciali audiovisive fornite dai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione rispettino le seguenti prescrizioni:

- a) le comunicazioni commerciali audiovisive sono prontamente riconoscibili come tali; sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte;
- b) le comunicazioni commerciali audiovisive non utilizzano tecniche subliminali;
- c) le comunicazioni commerciali audiovisive:
- i) non pregiudicano il rispetto della dignità umana;
- ii) non comportano né promuovono discriminazioni fondate su sesso, razza o origine etnica, nazionalità, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale;

- iii) non incoraggiano comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza;
- iv) non incoraggiano comportamenti gravemente pregiudizievoli per la protezione dell'ambiente;
- d) è vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale audiovisiva per le sigarette e gli altri prodotti a base di tabacco;
- e) le comunicazioni commerciali audiovisive per le bevande alcoliche non si rivolgono specificatamente ai minori né incoraggiano il consumo smodato di tali bevande;
- f) sono vietate le comunicazioni commerciali audiovisive dei medicinali e delle cure mediche che si possono ottenere esclusivamente su prescrizione medica nello Stato membro alla cui giurisdizione è soggetto il fornitore di servizi di media;
- g) le comunicazioni commerciali audiovisive non arrecano pregiudizio fisico o morale ai minori. Non esortano pertanto direttamente i minori ad acquistare o prendere in locazione un prodotto o un servizio sfruttando la loro inesperienza o credulità, né li incoraggiano direttamente a persuadere i loro genitori o altri ad acquistare i beni o i servizi pubblicizzati, né sfruttano la particolare fiducia che i minori ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altre persone, né mostrano senza motivo minori che si trovano in situazioni pericolose.

2. Gli Stati membri e la Commissione incoraggiano i fornitori di servizi di media a elaborare codici di condotta concernenti le comunicazioni audiovisive commerciali non appropriate che accompagnano i programmi per bambini o vi sono incluse, relative a prodotti alimentari o bevande che contengono sostanze nutritive e sostanze con un effetto nutrizionale o fisiologico, in particolare quelle come i grassi, gli acidi grassi trans, gli zuccheri, il sodio o il sale, la cui assunzione eccessiva nella dieta generale non è raccomandata.

#### Articolo 10

1. I servizi di media audiovisivi o i programmi sponsorizzati rispettano le seguenti prescrizioni:
- a) il loro contenuto e, nel caso di trasmissioni radiotelevisive, la loro programmazione non sono in alcun caso influenzati in modo da compromettere la responsabilità e l'indipendenza editoriale del fornitore di servizi di media;
  - b) non incoraggiano direttamente l'acquisto o la locazione di beni o servizi, in particolare facendo specifici riferimenti promozionali a tali beni o servizi;
  - c) i telespettatori sono chiaramente informati dell'esistenza di un accordo di sponsorizzazione. I programmi sponsorizzati sono chiaramente identificati come tali attraverso l'indicazione del nome, del logo e/o di qualsiasi altro simbolo dello

sponsor, ad esempio un riferimento ai suoi prodotti o servizi o un segno distintivo, in maniera appropriata al programma, all'inizio, durante e/o alla fine dello stesso.

2. I servizi di media audiovisivi o i programmi non sono sponsorizzati da imprese la cui attività principale è la produzione o la vendita di sigarette o altri prodotti a base di tabacco.

3. La sponsorizzazione di servizi di media audiovisivi o di programmi da parte di imprese le cui attività comprendano la produzione o la vendita di medicinali e di cure mediche può riguardare la promozione del nome o dell'immagine dell'impresa, ma non promuove specifici medicinali o cure mediche che si possono ottenere esclusivamente su prescrizione medica nello Stato membro che esercita la sua giurisdizione sul fornitore di servizi di media.

4. I notiziari e i programmi di attualità non sono sponsorizzati. Gli Stati membri possono scegliere di proibire che si mostri il logo di una sponsorizzazione durante i programmi per bambini, i documentari e i programmi religiosi.

#### Articolo 11

1. I paragrafi 2, 3 e 4 si applicano solo ai programmi prodotti dopo il 19 dicembre 2009.

2. È vietato l'inserimento di prodotti.

3. In deroga al paragrafo 2, l'inserimento di prodotti è ammissibile, a meno che lo Stato membro decida altrimenti, nei seguenti casi:

- a) nelle opere cinematografiche, in film e serie prodotti per i servizi di media audiovisivi, in programmi sportivi e in programmi di intrattenimento leggero;
- b) dove non ci sia pagamento ma soltanto fornitura gratuita di determinati beni o servizi, quali aiuti alla produzione e premi, in vista della loro inclusione all'interno di un programma.

La deroga di cui alla lettera a) non si applica ai programmi per bambini.

I programmi che contengono inserimento di prodotti rispettano almeno tutte le seguenti prescrizioni:

- a) il loro contenuto e, nel caso di trasmissioni televisive, la loro programmazione non sono in alcun caso influenzati in modo da compromettere la responsabilità e l'indipendenza editoriale del fornitore di servizi di media;
- b) non incoraggiano direttamente l'acquisto o la locazione di beni o servizi, in particolare facendo specifici riferimenti promozionali a tali beni o servizi;
- c) non danno indebito rilievo ai prodotti in questione;

d) i telespettatori sono chiaramente informati dell'esistenza dell'inserimento di prodotti. I programmi che contengono inserimento di prodotti sono adeguatamente identificati all'inizio e alla fine della trasmissione e quando il programma riprende dopo un'interruzione pubblicitaria, per evitare ogni possibile confusione da parte del telespettatore.

In via eccezionale gli Stati membri possono scegliere di disapplicare le prescrizioni di cui alla lettera d), a condizione che il programma in questione non sia stato prodotto né commissionato dal fornitore di servizi di media stesso o da un'impresa legata al fornitore di servizi di media.

4. In ogni caso i programmi non contengono inserimento di:

a) prodotti a base di tabacco o sigarette, né prodotti di imprese la cui attività principale è costituita dalla produzione o dalla vendita di sigarette o altri prodotti a base di tabacco;

b) specifici medicinali o cure mediche che si possono ottenere esclusivamente su prescrizione nello Stato membro che esercita la sua giurisdizione sul fornitore di servizi di media.

#### CAPO IV

### DISPOSIZIONI APPLICABILI UNICAMENTE AI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI A RICHIESTA

#### Articolo 12

Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che i servizi di media audiovisivi a richiesta forniti da un fornitore di servizi di media soggetto alla loro giurisdizione che potrebbero nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori siano messi a disposizione del pubblico solo in maniera tale da escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente tali servizi di media audiovisivi a richiesta.

#### Articolo 13

1. Gli Stati membri assicurano che i servizi di media audiovisivi a richiesta forniti da un fornitore di servizi di media soggetto alla loro giurisdizione promuovano, ove possibile e con i mezzi adeguati, la produzione di opere europee e l'accesso alle stesse. La promozione potrebbe riguardare, fra l'altro, il contributo finanziario che tali servizi apportano alla produzione di opere europee e all'acquisizione di diritti sulle stesse o la percentuale e/o il rilievo delle opere europee nel catalogo dei programmi offerti dal servizio di media audiovisivi a richiesta.

2. Gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 19 dicembre 2011 e in seguito ogni quattro anni, una relazione sull'attuazione del paragrafo 1.

3. Sulla base delle informazioni comunicate dagli Stati membri e di uno studio indipendente, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del paragrafo 1, tenendo conto degli sviluppi commerciali e dei progressi tecnologici nonché dell'obiettivo della diversità culturale.

#### CAPO V

### DISPOSIZIONI RELATIVE AI DIRITTI ESCLUSIVI E AI BREVI ESTRATTI DI CRONACA NELLA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA

#### Articolo 14

1. Ciascuno Stato membro può adottare misure compatibili con il diritto dell'Unione volte ad assicurare che le emittenti soggette alla sua giurisdizione non trasmettano in esclusiva eventi che esso considera di particolare rilevanza per la società in modo da privare una parte importante del pubblico di tale Stato membro della possibilità di seguire i suddetti eventi in diretta o in differita su canali liberamente accessibili. In tale caso, lo Stato membro interessato redige un elenco di eventi, nazionali o meno, che considera di particolare rilevanza per la società. Esso vi provvede in modo chiaro e trasparente e in tempo utile. Inoltre, lo Stato membro determina se tali eventi debbano essere disponibili in diretta integrale o parziale o, laddove ciò risulti necessario o opportuno per ragioni obiettive di pubblico interesse, in differita integrale o parziale.

2. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione le misure che hanno adottato o da adottare ai sensi del paragrafo 1. Entro tre mesi dalla notifica la Commissione verifica che tali misure siano compatibili con il diritto dell'Unione e le comunica agli altri Stati membri. La Commissione chiede il parere del comitato di contatto di cui all'articolo 29. Essa pubblica immediatamente nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* le misure adottate e, almeno una volta all'anno, l'elenco consolidato di tutte le misure adottate dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri fanno sì, con mezzi adeguati nel contesto della loro legislazione, che le emittenti soggette alla loro giurisdizione non esercitino i diritti esclusivi da esse acquistati dopo il 18 dicembre 2007 in modo da privare una parte importante del pubblico di un altro Stato membro della possibilità di seguire gli eventi designati da tale altro Stato membro conformemente ai paragrafi 1 e 2 in diretta integrale o parziale o, laddove ciò risulti necessario o opportuno per ragioni obiettive di pubblico interesse, in differita integrale o parziale su canali liberamente accessibili, secondo quanto stabilito da tale altro Stato membro a norma del paragrafo 1.

#### Articolo 15

1. Gli Stati membri provvedono a che, ai fini della realizzazione di brevi estratti di cronaca, ogni emittente stabilita nell'Unione abbia accesso, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, a eventi di grande interesse pubblico trasmessi in esclusiva da un'emittente soggetta alla loro giurisdizione.

2. Se un'altra emittente stabilita nello stesso Stato membro dell'emittente richiedente l'accesso ha acquisito diritti esclusivi per l'evento di grande interesse pubblico, l'accesso è richiesto a tale emittente.

3. Gli Stati membri provvedono a che tale accesso sia garantito consentendo alle emittenti di scegliere liberamente brevi estratti a partire dal segnale dell'emittente di trasmissione, ma con l'obbligo di indicarne almeno la fonte, a meno che ciò sia impossibile per ragioni pratiche.

4. In alternativa al paragrafo 3, gli Stati membri possono istituire un sistema equivalente che consenta l'accesso a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie secondo altri metodi.

5. I brevi estratti sono utilizzati esclusivamente per i notiziari di carattere generale e possono essere utilizzati in servizi di media audiovisivi a richiesta soltanto se lo stesso programma è offerto in differita dallo stesso fornitore di servizi di media.

6. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 5, gli Stati membri garantiscono, conformemente ai loro sistemi giuridici e alle loro prassi giuridiche, che le modalità e condizioni concernenti la fornitura di siffatti brevi estratti siano definite, in particolare per quanto concerne eventuali accordi per i compensi, la lunghezza massima degli estratti brevi e i limiti di tempo riguardo alla loro trasmissione. Qualora sia previsto un compenso, esso non deve superare i costi supplementari direttamente sostenuti per la fornitura dell'accesso.

## CAPO VI

### PROMOZIONE DELLA DISTRIBUZIONE E DELLA PRODUZIONE DI PROGRAMMI TELEVISIVI

#### Articolo 16

1. Gli Stati membri, ogniqualevolta sia possibile e ricorrendo ai mezzi appropriati, provvedono a che le emittenti riservino ad opere europee la maggior parte del loro tempo di trasmissione, escluso il tempo assegnato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi, pubblicità, servizi di teletext e televendite. Tenuto conto delle responsabilità dell'emittente televisiva verso il suo pubblico in fatto di informazione, educazione, cultura e svago, tale proporzione dovrebbe essere raggiunta gradualmente secondo criteri appropriati.

2. Qualora non possa essere raggiunta la proporzione definita al paragrafo 1, la proporzione effettiva non dovrà essere inferiore a quella constatata in media nel 1988 nello Stato membro in questione.

Tuttavia, per quanto riguarda la Grecia e il Portogallo, il 1988 è sostituito dal 1990.

3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, ogni due anni a decorrere dal 3 ottobre 1991, una relazione sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 17.

Tale relazione contiene in particolare una rassegna statistica della realizzazione della proporzione di cui al presente articolo e all'articolo 17 per ciascuno dei programmi televisivi soggetti alla giurisdizione dello Stato membro interessato, le ragioni che, in ciascun caso, hanno impedito di raggiungere tale proporzione e i provvedimenti adottati o previsti per raggiungerla.

La Commissione porta a conoscenza degli altri Stati membri e del Parlamento europeo queste relazioni, eventualmente corredate di un parere. La Commissione vigila sull'applicazione del presente articolo e dell'articolo 17 conformemente alle disposizioni del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La Commissione potrà tener conto nel suo parere, in particolare, dei progressi compiuti rispetto agli anni precedenti, della parte detenuta nella programmazione dalle opere di prima diffusione, delle particolari circostanze in cui si trovano le nuove emittenti televisive nonché della situazione specifica dei paesi con scarsa capacità di produzione audiovisiva o con un'area linguistica ristretta.

#### Articolo 17

Gli Stati membri, ogniqualevolta sia possibile e ricorrendo ai mezzi appropriati, provvedono a che le emittenti riservino alle opere europee realizzate da produttori indipendenti dalle emittenti stesse il 10 % almeno del loro tempo di trasmissione — escluso il tempo assegnato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi, pubblicità, servizi di teletext e televendite — oppure, a scelta dello Stato membro, il 10 % almeno del loro bilancio destinato alla programmazione. Tenuto conto delle responsabilità delle emittenti verso il loro pubblico in fatto di informazione, educazione, cultura e svago, questa percentuale dovrebbe essere raggiunta gradualmente secondo criteri appropriati. Essa deve essere raggiunta assegnando una quota adeguata ad opere recenti, vale a dire quelle diffuse entro un termine di cinque anni dalla loro produzione.

#### Articolo 18

Il presente capitolo non si applica alle trasmissioni televisive che si rivolgono a un pubblico locale e che non fanno parte di una rete nazionale.

## CAPO VII

### PUBBLICITÀ TELEVISIVA E TELEVENDITA

#### Articolo 19

1. La pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l'uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici e/o acustici e/o spaziali.

2. Gli spot pubblicitari e di televendita isolati, salvo se inseriti in trasmissioni di eventi sportivi, devono costituire eccezioni.

*Articolo 20*

1. Gli Stati membri assicurano che, in caso di inserimento di pubblicità televisiva o televendite durante i programmi, restino impregiudicati l'integrità dei programmi, tenuto conto degli intervalli naturali, della durata e della natura del programma interessato, e i diritti dei titolari.

2. La trasmissione di film prodotti per la televisione (ad esclusione delle serie, dei seriali e dei documentari), opere cinematografiche e notiziari può essere interrotta da pubblicità televisiva e/o televendite una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti. La trasmissione di programmi per bambini può essere interrotta da pubblicità televisiva e/o televendite una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti, purché la durata programmata della trasmissione sia superiore a trenta minuti. Nelle funzioni religiose non si inseriscono né pubblicità televisiva né televendite.

*Articolo 21*

È vietata la televendita dei medicinali soggetti ad autorizzazione d'immissione sul mercato ai sensi della direttiva 2001/83/CE, nonché la televendita di cure mediche.

*Articolo 22*

La pubblicità televisiva e la televendita delle bevande alcoliche devono conformarsi ai seguenti criteri:

- a) non rivolgersi espressamente ai minori, né, in particolare, presentare minori intenti a consumare tali bevande;
- b) non collegare il consumo di alcolici con migliori prestazioni fisiche o con la guida di autoveicoli;
- c) non creare l'impressione che il consumo di alcolici contribuisca al successo sociale o sessuale;
- d) non indurre a credere che gli alcolici possiedano qualità terapeutiche, stimolanti, calmanti o contribuiscano a risolvere situazioni di conflitto psicologico;
- e) non incoraggiare il consumo smodato di alcolici o presentare in una luce negativa l'astinenza o la sobrietà;
- f) non insistere sul forte grado alcolico come qualità positiva delle bevande.

*Articolo 23*

1. La percentuale di spot televisivi pubblicitari e di spot di televendita in una determinata ora d'orologio non deve superare il 20 %.

2. Il paragrafo 1 non si applica agli annunci dell'emittente relativi ai propri programmi e ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati, agli annunci di sponsorizzazione e agli inserimenti di prodotti.

*Articolo 24*

Le finestre di televendita sono chiaramente identificate come tali con mezzi ottici e acustici e hanno una durata minima ininterrotta di quindici minuti.

*Articolo 25*

La presente direttiva si applica, per analogia, ai canali televisivi dedicati esclusivamente alla pubblicità e alle televendite, nonché ai canali televisivi dedicati esclusivamente all'autopromozione.

A tali canali non si applicano, tuttavia, il capo VI, né l'articolo 20, né l'articolo 23.

*Articolo 26*

Fatto salvo l'articolo 4, gli Stati membri hanno la facoltà, nel rispetto del diritto dell'Unione, di prevedere condizioni diverse da quelle di cui all'articolo 20, paragrafo 2, e all'articolo 23 per le trasmissioni televisive destinate unicamente al territorio nazionale che non possono essere ricevute, direttamente o indirettamente, dal pubblico in uno o più altri Stati membri.

## CAPO VIII

**TUTELA DEI MINORI NELLE TRASMISSIONI TELEVISIVE***Articolo 27*

1. Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che le trasmissioni televisive delle emittenti soggette alla loro giurisdizione non contengano alcun programma che possa nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, in particolare programmi che contengano scene pornografiche o di violenza gratuita.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 si applicano anche agli altri programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minori che si trovano nell'area di diffusione vedano o ascoltino normalmente tali programmi.

3. Inoltre, qualora tali programmi siano trasmessi in chiaro, gli Stati membri assicurano che essi siano preceduti da un'avvertenza acustica ovvero siano identificati mediante la presenza di un simbolo visivo durante tutto il corso della trasmissione.

## CAPO IX

**DIRITTO DI RETTIFICA NELLE TRASMISSIONI TELEVISIVE***Articolo 28*

1. Fatte salve le altre disposizioni di diritto civile, amministrativo o penale adottate dagli Stati membri, ogni persona fisica o giuridica, indipendentemente dalla nazionalità, i cui legittimi interessi, in particolare l'onore e la reputazione, siano stati lesi a seguito di un'affermazione di fatti non conformi al vero contenuta in un programma televisivo deve poter fruire di un diritto di rettifica o di misure equivalenti. Gli Stati membri fanno sì che l'esercizio effettivo del diritto di rettifica o delle misure equivalenti non sia ostacolato dall'imposizione di termini o condizioni irragionevoli. La rettifica dev'essere telediffusa entro un termine ragionevole a decorrere dalla motivazione della richiesta e in tempi e modalità adeguati alla trasmissione cui la richiesta si riferisce.

2. Il diritto di rettifica o le misure equivalenti possono essere fatti valere nei confronti di tutte le emittenti soggette alla giurisdizione di uno Stato membro.

3. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per istituire il diritto di rettifica o le misure equivalenti e stabiliscono la procedura da seguire per il loro esercizio. In particolare essi procurano che il termine previsto per l'esercizio del diritto di rettifica o il ricorso a misure equivalenti sia sufficiente e che le modalità siano tali da permettere alle persone fisiche o giuridiche residenti o stabilite in un altro Stato membro di esercitare adeguatamente tale diritto o il ricorso a tali misure.

4. La domanda di rettifica o di ricorso a misure equivalenti può essere respinta qualora essa non si giustifichi in base alle condizioni stabilite al paragrafo 1, implichi un atto punibile, renda l'emittente civilmente responsabile o sia contraria al buon costume.

5. Sono previste opportune procedure attraverso le quali possano essere oggetto di ricorso giurisdizionale le controversie riguardanti l'esercizio del diritto di rettifica o il ricorso a misure equivalenti.

## CAPO X

**COMITATO DI CONTATTO***Articolo 29*

1. È istituito un comitato di contatto sotto l'egida della Commissione. Esso è composto di rappresentanti delle competenti autorità degli Stati membri. È presieduto da un rappresentante della Commissione e si riunisce per iniziativa di quest'ultimo o su richiesta della delegazione di uno Stato membro.

2. I compiti del comitato di contatto sono:

a) agevolare l'effettiva attuazione della presente direttiva attraverso consultazioni regolari su ogni problema pratico che risulti dall'applicazione della stessa, in particolare dall'applicazione dell'articolo 2, nonché su ogni altro argomento su cui si considerino opportuni scambi di opinioni;

b) esprimere pareri di propria iniziativa o su richiesta della Commissione in merito all'applicazione della presente direttiva da parte degli Stati membri;

c) essere una sede di scambio di opinioni per decidere quali argomenti affrontare nelle relazioni che gli Stati membri devono presentare a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, e per decidere quale metodologia seguire;

d) discutere i risultati delle consultazioni regolari tenute dalla Commissione con i rappresentanti di organizzazioni di radiodiffusione televisiva, produttori, consumatori, fabbricanti, prestatori di servizi, sindacati e con l'ambiente artistico;

e) agevolare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione sulla situazione e lo sviluppo di attività di regolamentazione per quanto concerne i servizi di media audiovisivi, tenendo conto della politica audiovisiva dell'Unione, nonché dei pertinenti sviluppi nel settore tecnico;

f) esaminare gli sviluppi che si verificano nel settore su cui appaia utile uno scambio di opinioni.

## CAPO XI

**COOPERAZIONE TRA ORGANISMI DI REGOLAMENTAZIONE DEGLI STATI MEMBRI***Articolo 30*

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per scambiare tra loro e comunicare alla Commissione le informazioni necessarie ai fini dell'applicazione della presente direttiva, in particolare degli articoli 2, 3 e 4, specialmente mediante i loro competenti organismi di regolamentazione indipendenti.

## CAPO XII

**DISPOSIZIONI FINALI***Articolo 31*

Per quanto riguarda i settori non coordinati dalla presente direttiva, essa lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi degli Stati membri derivanti dalle convenzioni esistenti in materia di telecomunicazioni e di trasmissioni televisive.

*Articolo 32*

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 33*

Entro il 19 dicembre 2011 e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione della presente direttiva e, se necessario, elabora ulteriori proposte per adattarla all'evoluzione del settore dei servizi di media audiovisivi, in particolare alla luce dei recenti sviluppi tecnologici, del grado di competitività del settore e dei livelli di alfabetizzazione mediatica in tutti gli Stati membri.

Tale relazione valuta anche la questione della pubblicità televisiva che accompagna i programmi per bambini o vi è inserita, in particolare se le norme quantitative e qualitative figuranti nella presente direttiva abbiano offerto il richiesto livello di protezione.

*Articolo 34*

La direttiva 89/552/CEE, modificata dalle direttive di cui all'allegato I, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale indicati all'allegato I, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all'allegato II.

*Articolo 35*

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 36*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 10 marzo 2010.

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente*

J. BUZEK

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

D. LÓPEZ GARRIDO

## ALLEGATO I

## PARTE A

**Direttiva abrogata e elenco delle sue modificazioni successive**

(di cui all'articolo 34)

Direttiva 89/552/CEE del Consiglio  
(GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23)

Direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del  
Consiglio  
(GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60)

Direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio limitatamente all'articolo 1  
(GU L 332 del 18.12.2007, pag. 27)

## PARTE B

**Elenco dei termini di recepimento in diritto nazionale**

(di cui all'articolo 34)

Direttiva	Termine di recepimento
89/552/CEE	3 ottobre 1991
97/36/CE	31 dicembre 1998
2007/65/CE	19 dicembre 2009

## ALLEGATO II

## TAVOLA DI CONCORDANZA

Direttiva 89/552/CEE	Presente direttiva
Articolo 1, alinea	Articolo 1, paragrafo 1, alinea
Articolo 1, lettera a), alinea	Articolo 1, paragrafo 1, lettera a), alinea
Articolo 1, lettera a), primo trattino	Articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto i)
Articolo 1, lettera a), secondo trattino	Articolo 1, paragrafo 1, lettera a), punto ii)
Articolo 1, lettere dalla b) alla m)	Articolo 1, paragrafo 1, lettere dalla b) alla m)
Articolo 1, lettera n), punto i), alinea	Articolo 1, paragrafo 1, lettera n), alinea
Articolo 1, lettera n), punto i), primo trattino	Articolo 1, paragrafo 1, lettera n), punto i)
Articolo 1, lettera n), punto i), secondo trattino	Articolo 1, paragrafo 1, lettera n), punto ii)
Articolo 1, lettera n), punto i), terzo trattino	Articolo 1, paragrafo 1, lettera n), punto iii)
Articolo 1, lettera n), punto i), quarto trattino	Articolo 1, paragrafo 2
Articolo 1, lettera n), punto ii), alinea	Articolo 1, paragrafo 3, alinea
Articolo 1, lettera n), punto ii), primo trattino	Articolo 1, paragrafo 3, punto i)
Articolo 1, lettera n), punto ii), secondo trattino	Articolo 1, paragrafo 3, punto ii)
Articolo 1, lettera n), punto ii), terzo trattino	Articolo 1, paragrafo 3, punto iii)
Articolo 1, lettera n), punto iii)	Articolo 1, paragrafo 4
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 2 bis, paragrafi 1, 2 e 3	Articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3
Articolo 2 bis, paragrafo 4, alinea	Articolo 3, paragrafo 4, alinea
Articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera a)	Articolo 3, paragrafo 4, lettera a)
Articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b), alinea	Articolo 3, paragrafo 4, lettera b), alinea
Articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b), primo trattino	Articolo 3, paragrafo 4, lettera b), punto i)
Articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b), secondo trattino	Articolo 3, paragrafo 4, lettera b), punto ii)
Articolo 2 bis, paragrafi 5 e 6	Articolo 3, paragrafi 5 e 6
Articolo 3	Articolo 4
Articolo 3 bis	Articolo 5
Articolo 3 ter	Articolo 6
Articolo 3 quater	Articolo 7
Articolo 3 quinquies	Articolo 8
Articolo 3 sexies	Articolo 9
Articolo 3 septies	Articolo 10
Articolo 3 octies, paragrafo 1	Articolo 11, paragrafo 2
Articolo 3 octies, paragrafo 2, primo comma, alinea	Articolo 11, paragrafo 3, primo comma, alinea
Articolo 3 octies, paragrafo 2, primo comma, primo trattino	Articolo 11, paragrafo 3, primo comma, lettera a)
Articolo 3 octies, paragrafo 2, primo comma, secondo trattino	Articolo 11, paragrafo 3, primo comma, lettera b)
Articolo 3 octies, paragrafo 2, secondo, terzo e quarto comma	Articolo 11, paragrafo 3, secondo, terzo e quarto comma

Direttiva 89/552/CEE	Presente direttiva
Articolo 3 <i>octies</i> , paragrafo 3	Articolo 11, paragrafo 4
Articolo 3 <i>octies</i> , paragrafo 4	Articolo 11, paragrafo 1
Articolo 3 <i>nonies</i>	Articolo 12
Articolo 3 <i>decies</i>	Articolo 13
Articolo 3 <i>undecies</i>	Articolo 14
Articolo 3 <i>duodecies</i>	Articolo 15
Articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3	Articolo 16, paragrafi 1, 2, 3
Articolo 4, paragrafo 4	—
Articolo 5	Articolo 17
Articolo 9	Articolo 18
Articolo 10	Articolo 19
Articolo 11	Articolo 20
Articolo 14	Articolo 21
Articolo 15	Articolo 22
Articolo 18	Articolo 23
Articolo 18 <i>bis</i>	Articolo 24
Articolo 19	Articolo 25
Articolo 20	Articolo 26
Articolo 22	Articolo 27
Articolo 23	Articolo 28
Articolo 23 <i>bis</i>	Articolo 29
Articolo 23 <i>ter</i>	Articolo 30
Articolo 24	Articolo 31
—	Articolo 32
Articolo 26	Articolo 33
—	Articolo 34
—	Articolo 35
Articolo 27	Articolo 36
—	Allegato I
—	Allegato II

## II

(Atti non legislativi)

## DIRETTIVE

## DIRETTIVA 2010/22/UE DELLA COMMISSIONE

del 15 marzo 2010

**che modifica, per adeguarle al progresso tecnico, le direttive del Consiglio 80/720/CEE, 86/298/CEE, 86/415/CEE e 87/402/CEE nonché le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/25/CE e 2003/37/CE relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 80/720/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative allo spazio di manovra, ai mezzi di accesso al posto di guida, nonché agli sportelli e ai finestrini dei trattori agricoli o forestali a ruote <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3,

vista la direttiva 86/298/CEE del Consiglio, del 26 maggio 1986, relativa ai dispositivi di protezione del tipo a due montanti posteriori, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12,

vista la direttiva 86/415/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, relativa all'installazione, all'ubicazione, al funzionamento e all'identificazione dei comandi dei trattori agricoli o forestali a ruote <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 4,

vista la direttiva 87/402/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativa ai dispositivi di protezione, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote, a carreggiata stretta, montati anteriormente <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 11,

vista la direttiva 2000/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2000, relativa a misure contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali e recante modificazione della direttiva 74/150/CEE del Consiglio <sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 7,

vista la direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e che abroga la direttiva 74/150/CEE <sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 1, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

- (1) Per quanto riguarda la direttiva 80/720/CEE, è opportuno chiarire quali siano i finestrini designati come uscite di emergenza.
- (2) Quanto alla direttiva 86/415/CEE, per migliorare la sicurezza dei trattori occorre specificare le prescrizioni di sicurezza relative ai comandi esterni della presa di movimento.
- (3) Per quanto riguarda la direttiva 86/415/CEE, l'uso di pittogrammi corrispondenti alle norme ISO 3767-1:1996 e ISO 3767-2:1996 quali simboli dei comandi va consentito per adattare le norme comunitarie a quelle applicate a livello mondiale per i comandi dei trattori agricoli o forestali.

<sup>(1)</sup> GU L 194 del 28.7.1980, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 186 dell'8.7.1986, pag. 26.

<sup>(3)</sup> GU L 240 del 26.8.1986, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 220 dell'8.8.1987, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 173 del 12.7.2000, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1.

- (4) Quanto alla direttiva 2000/25/CE, è opportuno specificare alcune indicazioni supplementari per renderla coerente con i nuovi limiti delle fasi (IIIA, IIIB e IV) introdotti dalla direttiva 2005/13/CE della Commissione <sup>(1)</sup>.
- (5) Per quanto riguarda la direttiva 2003/37/CE, per motivi di chiarezza occorre prevedere una formulazione più precisa in alcuni punti delle schede informative.
- (6) Per quanto riguarda le direttive 2003/37/CE, 86/298/CEE e 87/402/CEE, dal momento che la decisione OCSE C(2005) 1 del Consiglio dell'OCSE è stata modificata da ultimo dalla decisione C(2008) 128 dell'ottobre 2008, è opportuno aggiornare i riferimenti ai codici OCSE. Ai fini di certezza del diritto è opportuno includere nelle direttive i testi pertinenti di detti documenti dell'OCSE.
- (7) Le direttive 80/720/CEE, 86/298/CEE, 86/415/CEE, 87/402/CEE, 2000/25/CE e 2003/37/CE vanno modificate di conseguenza.
- (8) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2003/37/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

**Modifiche della direttiva 80/720/CEE**

La direttiva 80/720/CEE è modificata conformemente all'allegato I della presente direttiva.

*Articolo 2*

**Modifica della direttiva 86/298/CEE**

La direttiva 86/298/CEE è modificata conformemente all'allegato II della presente direttiva.

*Articolo 3*

**Modifica della direttiva 86/415/CEE**

La direttiva 86/415/CEE è modificata conformemente all'allegato III della presente direttiva.

*Articolo 4*

**Modifica della direttiva 87/402/CEE**

La direttiva 87/402/CEE è modificata conformemente all'allegato IV della presente direttiva.

*Articolo 5*

**Modifica della direttiva 2000/25/CE**

La direttiva 2000/25/CE è modificata conformemente all'allegato V della presente direttiva.

*Articolo 6*

**Modifica della direttiva 2003/37/CE**

La direttiva 2003/37/CE è così modificata:

- 1) all'articolo 12, paragrafo 4, l'espressione «test bulletin» va sostituita con «test report»

[riguarda soltanto la versione inglese];

- 2) gli allegati I e II sono modificati conformemente all'allegato VI della presente direttiva.

*Articolo 7*

**Recepimento**

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 30 aprile 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni dal 1° maggio 2011, eccettuato l'articolo 5, che è applicato dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono determinate dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

<sup>(1)</sup> GU L 55 dell'1.3.2005, pag. 35.

*Articolo 8***Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 9***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2010.

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
José Manuel BARROSO

---

*ALLEGATO I***Modifiche della direttiva 80/720/CEE**

L'allegato I della direttiva 80/720/CEE è così modificato:

- 1) il punto III.4 è soppresso;
- 2) al punto III.5 è aggiunto il seguente comma:

«Qualsiasi finestrino di dimensioni sufficienti può essere designato come uscita di emergenza se dotato di vetro frangibile che può essere rotto con un apposito strumento in dotazione nella cabina. Il vetro di cui alle appendici 3, 4, 5, 6 e 7 dell'allegato III B della direttiva 89/173/CEE del Consiglio (\*) non è ritenuto vetro frangibile ai fini della presente direttiva.

---

(\*) GU L 67 del 10.3.1989, pag. 1.»

## ALLEGATO II

## Modifiche della direttiva 86/298/CEE

La direttiva 86/298/CEE è così modificata:

1) nell'allegato I, il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. Si applicano le definizioni e le prescrizioni di cui al punto 1 del codice 7 (\*) della decisione OCSE C(2008) 128 dell'ottobre 2008, eccettuato il punto 1.1 (trattori agricoli e forestali), così formulate:

“1. **Definizioni**

1.1. [non pertinente]

1.2. *Dispositivo di protezione in caso di capovolgimento (ROPS)*

Per dispositivo di protezione in caso di capovolgimento (a cabina o a telaio di sicurezza), di seguito denominato 'dispositivo di protezione,' si intendono i dispositivi installati sul trattore aventi essenzialmente lo scopo di evitare ovvero limitare i rischi per il conducente in caso di capovolgimento del trattore durante il normale utilizzo.

Il dispositivo di protezione in caso di capovolgimento fornisce lo spazio per una zona libera sufficientemente ampia da proteggere il conducente seduto all'interno dell'involucro del dispositivo o in uno spazio delimitato da una serie di rette tangenti ai bordi esterni del dispositivo e a qualsiasi parte del trattore che può entrare in contatto con il terreno piano ed è in grado di sostenere il trattore in tale posizione in caso di capovolgimento.

1.3. *Carreggiata*

1.3.1. *Definizione preliminare: piano mediano della ruota*

Il piano mediano della ruota è equidistante dai due piani che comprendono la periferia dei cerchioni nei loro bordi esterni.

1.3.2. *Definizione di carreggiata*

Il piano verticale che passa attraverso l'asse delle ruote interseca il piano mediano lungo una retta che in un punto incontra la superficie di sostegno. Se A e B sono i due punti così definiti delle ruote che si trovano sullo stesso asse del trattore, la larghezza della carreggiata è costituita dalla distanza tra i punti A e B. La carreggiata può così essere definita sia per le ruote anteriori che per quelle posteriori. In caso di ruote gemellate, la carreggiata è costituita dalla distanza tra due piani, ciascuno dei quali è il piano mediano delle coppie di ruote.

1.3.3. *Definizione supplementare: piano mediano del trattore*

Si considerano le posizioni estreme dei punti A e B nell'asse posteriore del trattore per ottenere il valore massimo della carreggiata. Il piano verticale perpendicolare al segmento AB nel suo punto centrale costituisce il piano mediano del trattore.

1.4. *Interasse*

Distanza tra i piani verticali che passano per i due segmenti AB sopra definiti, uno per le ruote anteriori e uno per le ruote posteriori.

1.5. *Determinazione del punto indice del sedile; regolazione del sedile ai fini delle prove*

1.5.1. *Punto indice del sedile (SIP) (\*\*)*

Il punto indice del sedile è determinato conformemente alla norma ISO 5353:1995.

1.5.2. *Posizione e regolazione del sedile ai fini delle prove*

1.5.2.1. Se è possibile regolarne l'inclinazione, lo schienale e il piano del sedile devono essere regolati in modo che il punto indice si trovi nella posizione più arretrata;

1.5.2.2. Se il sedile è dotato di sospensione, quest'ultima va fissata nella posizione intermedia, tranne in caso di esplicite istruzioni contrarie da parte del costruttore;

- 1.5.2.3. se la posizione del sedile è regolabile unicamente in lunghezza e in altezza, l'asse longitudinale che passa per il punto indice del sedile deve essere parallelo al piano longitudinale verticale del trattore che passa per il centro del volante con una deviazione laterale non superiore a 100 mm.
- 1.6. *Zona libera*
- 1.6.1. *Piano di riferimento*
- La zona libera, illustrata nelle figure 7.1 e 7.2, è definita in rapporto al piano di riferimento e al punto indice del sedile (SIP). Il piano di riferimento è un piano verticale, generalmente longitudinale rispetto al trattore, che passa per il punto indice del sedile e per il centro del volante. Di norma il piano di riferimento coincide con il piano mediano longitudinale del trattore. Si suppone che il piano di riferimento si sposti orizzontalmente con il sedile e il volante durante l'applicazione del carico, rimanendo però perpendicolare al trattore o alla base del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento. La zona libera è definita conformemente ai punti 1.6.2 e 1.6.3.
- 1.6.2. *Determinazione della zona libera per trattori con sedili non reversibili*
- La zona libera per trattori con sedili non reversibili è definita ai punti da 1.6.2.1 a 1.6.2.13 ed è delimitata dai seguenti piani, con il trattore posto su una superficie orizzontale, il sedile, se regolabile, fissato nella posizione più arretrata (\*\*\*) e il volante, se regolabile, posto nella normale posizione di guida per un conduttore seduto:
- 1.6.2.1. un piano orizzontale  $A_1 B_1 B_2 A_2$ , situato  $(810 + a_v)$  mm sopra al punto indice del sedile (SIP) con la linea  $B_1 B_2$  che passa  $(a_1 - 10)$  mm dietro al SIP;
- 1.6.2.2. un piano inclinato  $H_1 H_2 G_2 G_1$ , perpendicolare al piano di riferimento e che comprende sia un punto situato 150 mm dietro la linea  $B_1 B_2$  sia il punto più arretrato dello schienale del sedile;
- 1.6.2.3. una superficie cilindrica  $A_1 A_2 H_2 H_1$ , perpendicolare al piano di riferimento, con raggio di 120 mm e tangente ai piani definiti ai punti 1.6.2.1 e 1.6.2.2;
- 1.6.2.4. una superficie cilindrica  $B_1 C_1 C_2 B_2$ , perpendicolare al piano di riferimento, con raggio di 900 mm, che si estende in avanti di 400 mm ed è tangente al piano definito al punto 1.6.2.1, lungo la linea  $B_1 B_2$ ;
- 1.6.2.5. un piano inclinato  $C_1 D_1 D_2 C_2$ , perpendicolare al piano di riferimento, contiguo alla superficie definita al punto 1.6.2.4 e che passa a 40 mm dal bordo anteriore esterno del volante. Se il volante è in posizione elevata, tale piano si estende in avanti partendo dalla linea  $B_1 B_2$  ed è tangente alla superficie definita al punto 1.6.2.4;
- 1.6.2.6. un piano verticale  $D_1 K_1 E_1 E_2 K_2 D_2$ , perpendicolare al piano di riferimento e situato 40 mm davanti al bordo esterno del volante;
- 1.6.2.7. un piano orizzontale  $E_1 F_1 P_1 N_1 N_2 P_2 F_2 E_2$ , che passa per un punto situato  $(90 - a_v)$  mm al di sotto del punto indice del sedile (SIP);
- 1.6.2.8. una superficie  $G_1 L_1 M_1 N_1 N_2 M_2 L_2 G_2$ , curva se necessario, che si estende dal limite inferiore del piano definito al punto 1.6.2.2 fino al piano orizzontale di cui al punto 1.6.2.7 risultando perpendicolare al piano di riferimento e a contatto con lo schienale del sedile per tutta la sua lunghezza;
- 1.6.2.9. due piani verticali  $K_1 I_1 F_1 E_1$  e  $K_2 I_2 F_2 E_2$ , paralleli al piano di riferimento, situati a 250 mm in ciascun lato di quest'ultimo e delimitati verso l'alto 300 mm sopra il piano definito al punto 1.6.2.7;
- 1.6.2.10. due piani inclinati paralleli  $A_1 B_1 C_1 D_1 K_1 I_1 L_1 G_1 H_1$  e  $A_2 B_2 C_2 D_2 K_2 I_2 L_2 G_2 H_2$ , che partendo dal bordo superiore dei piani definiti al punto 1.6.2.9 diventano contigui al piano orizzontale definito al punto 1.6.2.1 almeno 100 mm sopra il piano di riferimento nel lato in cui è applicato il carico;
- 1.6.2.11. due parti dei piani verticali  $Q_1 P_1 N_1 M_1$  e  $Q_2 P_2 N_2 M_2$ , paralleli al piano di riferimento, situati a 200 mm in ciascun lato di quest'ultimo e delimitati verso l'alto 300 mm sopra il piano definito al punto 1.6.2.7;
- 1.6.2.12. due parti  $I_1 Q_1 P_1 F_1$  e  $I_2 Q_2 P_2 F_2$  di un piano verticale, perpendicolari al piano di riferimento e situate  $(210 - a_1)$  mm davanti al SIP;

- 1.6.2.13. due parti  $I_1 Q_1 M_1 L_1$  e  $I_2 Q_2 M_2 L_2$  del piano orizzontale situato 300 mm sopra il piano definito al punto 1.6.2.7.
- 1.6.3. Determinazione della zona libera per trattori con posto di guida reversibile  
Per i trattori con posto di guida reversibile (sedile e volante reversibili), la zona libera consiste nello spazio che circonda le due zone libere definite dalle due diverse posizioni del volante e del sedile.
- 1.6.4. Sedili aggiuntivi
- 1.6.4.1. Nel caso di trattori che potrebbero essere dotati di sedili aggiuntivi, durante le prove viene utilizzato lo spazio che comprende i punti indice del sedile relativi a tutte le opzioni proposte. Il dispositivo di protezione non può penetrare nella zona libera più ampia che tiene conto di questi diversi punti indice del sedile.
- 1.6.4.2. Qualora venga proposto un ulteriore sedile aggiuntivo dopo l'effettuazione della prova, si procede a verificare se la zona libera che circonda il nuovo SIP rientri nello spazio precedentemente stabilito. In caso contrario occorre effettuare una nuova prova.
- 1.7. Tolleranze ammesse nelle misure
- |   |        |
|---|--------|
| Dimensione lineare:   | ± 3 mm |
| esclusi   |        |
| — deformazione dei pneumatici:                                | ± 1 mm |
| — deformazione del dispositivo durante i carichi orizzontali: | ± 1 mm |
| — altezza di caduta della massa pendolare:                    | ± 1 mm |
| Masse:  | ± 1 %  |
| Forze:  | ± 2 %  |
| Angoli:   | ± 2°   |
- 1.8. Simboli
- |          |      |  |
|----------|------|--|
| $a_h$    | (mm) | Regolazione orizzontale del sedile a metà  |
| $a_v$    | (mm) | Regolazione verticale del sedile a metà  |
| B        | (mm) | Larghezza totale minima del trattore   |
| $B_6$    | (mm) | Larghezza esterna massima del dispositivo di protezione  |
| D        | (mm) | Deformazione del dispositivo nel punto d'urto (prove dinamiche) o nel punto di applicazione del carico lungo l'asse di applicazione (prove statiche)                               |
| D'       | (mm) | Deformazione del dispositivo per l'energia calcolata richiesta   |
| $E_a$    | (J)  | Energia di deformazione assorbita nel punto in cui cessa l'applicazione del carico. Zona inscritta nella curva F-D   |
| $E_i$    | (J)  | Energia di deformazione assorbita. Zona al di sotto della curva F-D  |
| $E'_i$   | (J)  | Energia di deformazione assorbita dopo l'applicazione di un carico supplementare, in seguito a rottura o incrinatura   |
| $E''_i$  | (J)  | Energia di deformazione assorbita durante la prova di sovraccarico qualora l'applicazione del carico sia cessata prima dell'inizio di tale prova. Zona al di sotto della curva F-D |
| $E_{il}$ | (J)  | Energia immessa, da assorbire durante l'applicazione del carico longitudinale  |
| $E_{is}$ | (J)  | Energia immessa, da assorbire durante l'applicazione del carico laterale   |
| F        | (N)  | Forza di carico statico  |
| F'       | (N)  | Forza di carico per l'energia calcolata richiesta corrispondente a $E'_i$  |
| F-D      |      | Diagramma forza/deformazione   |

$F_{\max}$	(N)	Massima forza di carico statico sviluppata durante l'applicazione del carico, eccettuato il sovraccarico
$F_v$	(N)	Forza di schiacciamento verticale
H	(mm)	Altezza di caduta della massa pendolare (prove dinamiche)
H'	(mm)	Altezza di caduta della massa pendolare per prove supplementari (prove dinamiche)
I	(kgm <sup>2</sup> )	Momento d'inerzia di riferimento del trattore attorno all'asse centrale delle ruote posteriori, indipendentemente dalla massa di tali ruote
L	(mm)	Interasse di riferimento del trattore
M	(kg)	Massa di riferimento del trattore durante le prove di resistenza di cui al punto 3.1.1.4 dell'allegato II.

(\*) Codice della norma OCSE relativo alle prove ufficiali per i dispositivi di protezione del tipo a due montanti posteriori in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta.

(\*\*) Per le prove di estensione dei verbali di prova che originariamente utilizzavano il punto di riferimento del sedile (SRP), le misure prescritte sono effettuate in rapporto all'SRP anziché al SIP e il ricorso all'SRP va chiaramente indicato (cfr. allegato I).

(\*\*\*) Si ricorda agli utilizzatori che il punto indice del sedile è determinato conformemente alla norma ISO 5353 e consiste in un punto fisso rispetto al trattore, che non si sposta quando il sedile è regolato in una posizione diversa da quella mediana. Per la determinazione della zona libera il sedile è spostato nella posizione più arretrata.”;

2) l'allegato II è sostituito dal seguente:

#### «ALLEGATO II

#### Prescrizioni tecniche

Le prescrizioni tecniche per l'omologazione CE dei dispositivi di protezione a due montanti posteriori, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali con ruote a carreggiata ridotta, sono quelle di cui al punto 3 del codice 7 della decisione OCSE C(2008) 128 dell'ottobre 2008, eccettuati i punti 3.1.4 (Verbali di prova), 3.3.1 (Proroghe amministrative), 3.4 (Etichettatura) e 3.6 (Efficacia degli ancoraggi delle cinture di sicurezza), così formulate:

“3. NORME E DIRETTIVE

3.1. **Condizioni per la prova di resistenza dei dispositivi di protezione e dei loro attacchi ai trattori**

3.1.1. *Prescrizioni generali*

3.1.1.1. **Scopo delle prove**

Le prove eseguite mediante apposite apparecchiature servono a simulare i carichi sopportati dal dispositivo di protezione in caso di capovolgimento del trattore. Tali prove consentono di valutare la resistenza del dispositivo di protezione e degli elementi che lo fissano al trattore, nonché di tutte le parti di quest'ultimo che trasmettono il carico di prova.

3.1.1.2. **Metodi di prova**

Le prove possono essere effettuate conformemente alla procedura dinamica oppure alla procedura statica. I due metodi sono ritenuti equivalenti.

3.1.1.3. **Norme generali per la preparazione delle prove**

3.1.1.3.1 Il dispositivo di protezione deve essere conforme alle specifiche della produzione di serie. Deve essere fissato, secondo le modalità prescritte dal costruttore, a uno dei trattori per i quali è stato progettato.

Nota: Non è necessario disporre di un trattore completo per la prova statica di resistenza; il dispositivo di protezione e le parti del trattore alle quali è fissato devono tuttavia costituire un insieme funzionale, di seguito denominato “complesso”.

3.1.1.3.2. Sia per la prova statica che per la prova dinamica di resistenza vengono montati sul trattore (o sul complesso) tutti i componenti di serie che possono incidere sulla resistenza del dispositivo di protezione o essere necessari per la prova di resistenza.

Anche i componenti che possono determinare un rischio nella zona libera vanno montati sul trattore (o sul complesso) in modo che possa essere accertata la loro conformità a quanto prescritto dalle condizioni di accettazione di cui al punto 3.1.3. Tutti i componenti del trattore o del dispositivo di protezione, comprese le protezioni contro le intemperie, devono essere forniti o indicati sui disegni.

- 3.1.1.3.3. Per le prove di resistenza devono essere rimossi tutti i pannelli e componenti amovibili non strutturali, in modo che non potenzino la resistenza del dispositivo di protezione.
- 3.1.1.3.4. La carreggiata deve essere regolata in modo da evitare, per quanto possibile, che durante le prove di resistenza il dispositivo di protezione sia sostenuto dai pneumatici. Se tali prove sono effettuate conformemente alla procedura statica, le ruote possono essere tolte.
- 3.1.1.4. **Massa di riferimento del trattore durante le prove di resistenza**
- La massa di riferimento  $M$ , impiegata nelle formule per calcolare l'altezza di caduta della massa pendolare, le energie di carico e le forze di schiacciamento, deve essere almeno pari alla massa del trattore, senza gli accessori opzionali, ma inclusi liquido di raffreddamento, lubrificanti, carburante, strumenti nonché il dispositivo di protezione. Non si tiene conto delle zavorre anteriori o posteriori facoltative, della zavoratura dei pneumatici, degli accessori e delle attrezzature montati e di qualsiasi altro componente speciale.
- 3.1.2. *Prove*
- 3.1.2.1. **Sequenza delle prove**
- Fatte salve le prove supplementari di cui ai punti 3.2.1.1.6, 3.2.1.1.7, 3.2.2.1.6 e 3.2.2.1.7, la sequenza delle prove è la seguente:
- 1) urto (prova dinamica) o carico (prova statica) nella parte posteriore del dispositivo (cfr. punti 3.2.1.1.1 e 3.2.2.1.1);
  - 2) prova di schiacciamento posteriore (prova dinamica o statica) (cfr. punti 3.2.1.1.4 e 3.2.2.1.4);
  - 3) urto (prova dinamica) o carico (prova statica) nella parte anteriore del dispositivo (cfr. punti 3.2.1.1.2 e 3.2.2.1.2);
  - 4) urto (prova dinamica) o carico (prova statica) nella parte laterale del dispositivo (cfr. punti 3.2.1.1.3 e 3.2.2.1.3);
  - 5) schiacciamento della parte anteriore del dispositivo (prova dinamica o statica) (cfr. punti 3.2.1.1.5 e 3.2.2.1.5).
- 3.1.2.2. **Prescrizioni generali**
- 3.1.2.2.1. Se una o più parti del sistema di ancoraggio del trattore si spezza o si sposta durante la prova, questa va ripetuta.
- 3.1.2.2.2. Durante le prove non si può procedere a riparazioni o regolazioni del trattore o del dispositivo di protezione.
- 3.1.2.2.3. Durante le prove il cambio del trattore deve essere in folle e i freni sbloccati.
- 3.1.2.2.4. Se il trattore è dotato di un sistema di sospensione tra il telaio e le ruote, tale sistema deve essere bloccato durante le prove.
- 3.1.2.2.5. Il lato scelto per l'applicazione del primo urto (prova dinamica) o del primo carico (prova statica) sulla parte posteriore del dispositivo deve essere quello che, a parere delle autorità addette alla prova, comporterà le condizioni più sfavorevoli per il dispositivo di protezione in seguito all'applicazione di una serie di urti o di carichi. L'urto o il carico laterale e l'urto o il carico posteriore devono essere applicati su entrambi i lati del piano longitudinale mediano del dispositivo di protezione. L'urto o il carico anteriore va applicato dallo stesso lato del piano longitudinale mediano del dispositivo di protezione cui è applicato l'urto o il carico laterale.
- 3.1.3. *Condizioni di accettazione*
- 3.1.3.1. Un dispositivo di protezione è considerato conforme alle prescrizioni sulla resistenza se soddisfa le seguenti condizioni:
- 3.1.3.1.1. dopo ciascuna prova della procedura dinamica non si sono verificate le rotture o le incrinature di cui al punto 3.2.1.2.1. Se durante la prova dinamica si riscontrano rotture o incrinature significative, deve essere effettuata una prova supplementare d'urto o di schiacciamento di cui ai punti 3.2.1.1.6 o 3.2.1.1.7 immediatamente dopo la prova che ha provocato la comparsa delle rotture o delle incrinature;
  - 3.1.3.1.2. durante la prova statica, nel momento in cui viene raggiunta l'energia richiesta in ciascuna prova obbligatoria di carico orizzontale o nella prova di sovraccarico, la forza deve essere superiore a 0,8  $F$ ;
  - 3.1.3.1.3. se durante una prova statica si riscontrano rotture o incrinature in seguito all'applicazione di una forza di schiacciamento, deve essere effettuata la prova supplementare di schiacciamento di cui al punto 3.2.2.1.7 immediatamente dopo la prova di schiacciamento che ha provocato la comparsa delle rotture o delle incrinature;

- 3.1.3.1.4. durante le prove diverse dalla prova di sovraccarico nessuna parte del dispositivo di protezione deve penetrare nella zona libera definita al punto 1.6 dell'allegato I;
- 3.1.3.1.5. durante le prove diverse dalla prova di sovraccarico tutte le parti della zona libera devono essere protette dal dispositivo conformemente ai punti 3.2.1.2.2 e 3.2.2.2.2;
- 3.1.3.1.6. durante le prove, il dispositivo di protezione non deve in alcun modo costituire un vincolo per la struttura del sedile;
- 3.1.3.1.7. la deformazione elastica misurata conformemente ai punti 3.2.1.2.3 e 3.2.2.2.3 è inferiore a 250 mm.
- 3.1.3.2. Nessun accessorio deve presentare un pericolo per il conducente. Non devono esservi parti o accessori sporgenti in grado di ferire il conducente in caso di capovolgimento del trattore e nessun accessorio o parte deve poterlo imprigionare, bloccandogli ad esempio una gamba o un piede, in seguito alle deformazioni del dispositivo.
- 3.1.4. [non pertinente]
- 3.1.5. *Apparecchi e attrezzature per le prove dinamiche*
- 3.1.5.1. *Massa pendolare*
- 3.1.5.1.1. Una massa che funge da pendolo deve essere appesa con due catene o funi metalliche a perni situati a non meno di 6 m dal suolo. Deve essere previsto un mezzo per regolare separatamente l'altezza di sospensione della massa e l'angolo fra la massa e le catene o funi metalliche di supporto.
- 3.1.5.1.2. La massa del pendolo deve essere di  $2\,000 \pm 20$  kg, esclusa la massa delle catene o delle funi metalliche che dal canto suo non deve superare 100 kg. La lunghezza dei lati della superficie d'urto deve essere di  $680 \pm 20$  mm (cfr. figura 7.3). La massa pendolare deve essere zavorrata in modo che la posizione del baricentro sia costante e coincida con il centro geometrico del parallelepipedo.
- 3.1.5.1.3. Il parallelepipedo deve essere collegato con il sistema che lo tira all'indietro per mezzo di un meccanismo di sganciamento istantaneo, concepito e disposto in modo da permettere di sganciare la massa pendolare senza provocare oscillazioni del parallelepipedo rispetto al proprio asse orizzontale perpendicolare al piano di oscillazione del pendolo.
- 3.1.5.2. *Sostegni del pendolo*
- I perni del pendolo devono essere rigidamente fissati in modo che il loro spostamento in qualsiasi direzione non superi l'1 % dell'altezza di caduta.
- 3.1.5.3. *Ancoraggi*
- 3.1.5.3.1. Le rotaie di ancoraggio, separate dalla distanza prescritta e di lunghezza sufficiente per consentire l'ancoraggio del trattore in tutti i casi illustrati (cfr. figure 7.4, 7.5 e 7.6) devono essere fissate rigidamente a un basamento resistente situato sotto il pendolo.
- 3.1.5.3.2. Il trattore deve essere ancorato alle rotaie mediante una fune d'acciaio di  $6 \times 19$  a trefoli tondi e con anima in fibra conformemente alla norma ISO 2408:2004, avente un diametro nominale di 13 mm. I trefoli metallici devono avere un carico di rottura di 1 770 MPa.
- 3.1.5.3.3. Il perno centrale di un trattore articolato deve essere sostenuto e ancorato al suolo in modo adeguato per tutte le prove. Per la prova d'urto laterale il perno deve inoltre essere puntellato sul lato opposto a quello dell'urto. Non occorre che le ruote anteriori e posteriori siano allineate, se questo può facilitare l'appropriato fissaggio delle funi metalliche.
- 3.1.5.4. *Puntello e trave per le ruote*
- 3.1.5.4.1. Per puntellare le ruote durante le prove d'urto va utilizzata una trave in legno tenero a sezione quadrata di 150 mm (cfr. figure 7.4, 7.5 e 7.6).
- 3.1.5.4.2. Durante le prove d'urto laterali una trave in legno tenero deve essere fissata al suolo per bloccare il cerchione della ruota dal lato opposto a quello dell'urto (cfr. figura 7.6).
- 3.1.5.5. *Puntelli e funi di ancoraggio per trattori articolati*
- 3.1.5.5.1. Per i trattori articolati vanno utilizzati puntelli e funi di ancoraggio supplementari. Il loro scopo è garantire che la sezione del trattore sulla quale è montato il dispositivo di protezione presenti una rigidità equivalente a quella di un trattore non articolato.

- 3.1.5.5.2. Per le prove d'urto e di schiacciamento sono fornite ulteriori precisazioni al punto 3.2.1.1.
- 3.1.5.6. *Pressione e deformazione dei pneumatici*
- 3.1.5.6.1. I pneumatici del trattore non devono essere dotati di zavorra liquida e devono essere gonfiati alla pressione prescritta dal costruttore del trattore per i lavori agricoli.
- 3.1.5.6.2. Le funi di ancoraggio devono essere tese in ciascun caso in modo che i pneumatici siano soggetti a una deformazione pari al 12 % dell'altezza del loro lato (distanza fra il suolo e il punto più basso del cerchione) prima della tensione delle funi.
- 3.1.5.7. *Apparecchiatura di schiacciamento*
- Un'apparecchiatura analoga a quella illustrata nella figura 7.7 deve essere in grado di esercitare una forza verso il basso sul dispositivo di protezione mediante una trave rigida, larga circa 250 mm, collegata al meccanismo di applicazione del carico da giunti universali. Appositi supporti situati sotto gli assi devono impedire che i pneumatici del trattore assorbano la forza di schiacciamento.
- 3.1.5.8. *Apparecchi di misurazione*
- Occorrono i seguenti apparecchi di misurazione:
- 3.1.5.8.1. uno strumento per misurare la deformazione elastica (differenza tra deformazione massima istantanea e deformazione permanente, cfr. figura 7.8).
- 3.1.5.8.2. uno strumento per controllare che il dispositivo di protezione non sia penetrato nella zona libera e che quest'ultima sia rimasta protetta dal dispositivo durante la prova (cfr. punto 3.2.2.2.2).
- 3.1.6. *Apparecchi e attrezzature per le prove statiche*
- 3.1.6.1. *Apparecchiatura per le prove statiche*
- 3.1.6.1.1. L'apparecchiatura per le prove statiche deve essere concepita in modo da permettere l'applicazione di spinte o carichi al dispositivo di protezione.
- 3.1.6.1.2. Occorre provvedere affinché il carico possa essere distribuito in modo uniforme, perpendicolarmente alla direzione del carico, lungo una trave la cui lunghezza è un multiplo esatto di 50 compreso tra 250 e 700 mm. La faccia verticale della trave rigida deve essere di 150 mm. I bordi della trave che si trovano a contatto con il dispositivo di protezione devono essere convessi, con un raggio non superiore a 50 mm.
- 3.1.6.1.3. Il supporto deve essere regolabile per adeguarsi a qualsiasi angolo in relazione alla direzione del carico, al fine di poter seguire le variazioni angolari della superficie del dispositivo di protezione sottoposta al carico quando il dispositivo stesso si deforma.
- 3.1.6.1.4. Direzione della forza (deviazione rispetto all'orizzontale e alla verticale):
- all'inizio della prova, a carico nullo:  $\pm 2^\circ$ ;
  - nel corso della prova, sotto carico:  $10^\circ$  sopra e  $20^\circ$  sotto l'orizzontale. Tali scarti vanno ridotti al minimo.
- 3.1.6.1.5. La velocità di deformazione deve essere sufficientemente bassa (inferiore a 5 mm/s) in modo che il carico possa essere considerato "statico" in qualsiasi momento.
- 3.1.6.2. *Apparecchi di misurazione dell'energia assorbita dal dispositivo*
- 3.1.6.2.1. Per determinare l'energia assorbita dal dispositivo va tracciata la curva forza/deformazione. Non è necessario misurare la forza e la deformazione del punto di applicazione del carico sul dispositivo; la forza e la deformazione vanno tuttavia misurate simultaneamente e sulla stessa linea.
- 3.1.6.2.2. Il punto di origine delle misure di deformazione deve essere scelto in modo da tener conto soltanto dell'energia assorbita dal dispositivo di protezione e/o dalla deformazione di alcune parti del trattore. Non va tenuto conto dell'energia assorbita dalla deformazione e/o dallo slittamento dell'ancoraggio.

### 3.1.6.3. Mezzi per ancorare il trattore al suolo

3.1.6.3.1. Le rotaie di ancoraggio, separate dalla distanza prescritta e di lunghezza sufficiente per permettere l'ancoraggio del trattore in tutti i casi illustrati, devono essere fissate rigidamente a un basamento resistente situato in prossimità dell'apparecchiatura di prova.

3.1.6.3.2. Il trattore deve essere ancorato alle rotaie con qualsiasi mezzo adatto (piastre, zeppe, funi metalliche, sostegni, ecc.) in modo che non si possa muovere durante le prove. Questo requisito di immobilità va verificato nel corso della prova mediante gli strumenti classici per misurare la lunghezza.

Se il trattore si sposta, occorre ripetere tutta la prova, a meno che al trattore sia collegato il sistema per la misurazione delle deformazioni utilizzato per tracciare la curva forza/deformazione.

### 3.1.6.4. Apparecchiatura di schiacciamento

Un'apparecchiatura analoga a quella illustrata nella figura 7.7 deve essere in grado di esercitare una forza verso il basso sul dispositivo di protezione mediante una trave rigida, larga circa 250 mm, collegata al meccanismo di applicazione del carico da giunti universali. Appositi supporti situati sotto gli assi devono impedire che i pneumatici del trattore assorbano la forza di schiacciamento.

### 3.1.6.5. Altri apparecchi di misurazione

Occorrono inoltre i seguenti strumenti di misurazione:

3.1.6.5.1. uno strumento per misurare la deformazione elastica (differenza tra deformazione massima istantanea e deformazione permanente, cfr. figura 7.8).

3.1.6.5.2. uno strumento per controllare che il dispositivo di protezione non sia penetrato nella zona libera e che quest'ultima sia rimasta protetta dal dispositivo durante la prova (punto 3.3.2.2.2).

## 3.2. Procedure di prova

### 3.2.1. Prove dinamiche

#### 3.2.1.1. Prove d'urto e di schiacciamento

##### 3.2.1.1.1. Urto posteriore

3.2.1.1.1.1. Rispetto alla massa pendolare, il trattore viene collocato in modo che quest'ultima colpisca il dispositivo di protezione quando il lato d'urto della massa e le catene o funi metalliche di supporto formano con il piano verticale A un angolo pari a  $M/100$ , non superiore a  $20^\circ$ , a meno che durante la deformazione il dispositivo di protezione formi, nel punto di contatto, un angolo maggiore con il piano verticale. In questo caso la superficie d'urto della massa pendolare deve essere regolata mediante un supporto supplementare in modo da risultare parallela al dispositivo di protezione nel punto d'urto nel momento della deformazione massima; le catene e le funi metalliche di supporto continuano a formare l'angolo definito sopra.

È necessario regolare l'altezza di sospensione della massa pendolare e prendere ogni altra misura volta a evitare che la massa ruoti attorno al punto d'urto.

Il punto d'urto è situato sulla parte del dispositivo di protezione che si presume tocchi per prima il suolo in caso di capovolgimento all'indietro, ossia di norma sul bordo superiore. Il baricentro della massa pendolare si trova a  $1/6$  della larghezza della parte superiore del dispositivo di protezione all'interno di un piano verticale parallelo al piano mediano del trattore che tocca l'estremità esterna della parte superiore del dispositivo di protezione.

Se in questo punto il dispositivo è concavo o sporgente, devono essere aggiunti dei cunei che consentano di applicarvi l'urto, senza peraltro rinforzare il dispositivo di protezione.

3.2.1.1.1.2. Il trattore deve essere ancorato al suolo mediante quattro funi metalliche, una a ciascuna estremità dei due assi, disposte come indicato nella figura 7.4. I punti di ancoraggio anteriori e posteriori devono essere disposti a una distanza tale che le funi metalliche formino con il suolo un angolo inferiore a  $30^\circ$ . Gli ancoraggi posteriori devono inoltre essere disposti in modo che il punto di convergenza delle due funi metalliche si trovi sul piano verticale nel quale si sposta il baricentro della massa pendolare.

Le funi metalliche devono essere tese in modo che le deformazioni dei pneumatici corrispondano alle indicazioni del punto 3.1.5.6.2. Con le funi metalliche in tensione, si dispone davanti alle ruote posteriori e a stretto contatto con esse la trave che funga da zeppa, fissandola poi al suolo.

3.2.1.1.1.3. Nel caso di un trattore articolato, il punto di articolazione deve inoltre essere sostenuto da un blocco di legno a sezione quadrata, con lato di almeno 100 mm, e ancorato saldamente al suolo.

- 3.2.1.1.1.4. La massa pendolare è tirata indietro in modo che l'altezza del suo baricentro superi quella del punto d'urto di un valore ottenuto mediante una delle due seguenti formule:

$$H = 2,165 \times 10^{-8} M L^2$$

oppure

$$H = 5,73 \times 10^{-2} I$$

La massa pendolare è quindi sganciata e urta il dispositivo di protezione.

- 3.2.1.1.1.5. Per i trattori con posto di guida reversibile (sedile e volante reversibili) l'altezza corrisponde al valore maggiore ottenuto mediante una delle due formule precedenti o la seguente:

$$H = 25 + 0,07 M$$

per i trattori con una massa di riferimento inferiore a 2 000 kg:

$$H = 125 + 0,02 M$$

per i trattori con una massa di riferimento superiore a 2 000 kg.

#### 3.2.1.1.2. *Urto anteriore*

- 3.2.1.1.2.1. Rispetto alla massa pendolare, il trattore viene collocato in modo che quest'ultima colpisca il dispositivo di protezione quando il lato d'urto della massa e le catene o funi metalliche di supporto formano con il piano verticale A un angolo pari a  $M/100$ , non superiore a  $20^\circ$ , a meno che durante la deformazione il dispositivo di protezione formi, nel punto di contatto, un angolo maggiore con il piano verticale. In questo caso la superficie d'urto della massa pendolare deve essere regolata mediante un supporto supplementare in modo da risultare parallela al dispositivo di protezione nel punto d'urto nel momento della deformazione massima; le catene e le funi metalliche di supporto continuano a formare l'angolo definito sopra.

È necessario regolare l'altezza di sospensione della massa pendolare e prendere ogni altra misura volta a evitare che la massa ruoti attorno al punto d'urto.

Il punto d'urto è situato sulla parte del dispositivo di protezione che si presume tocchi per prima il suolo in caso di capovolgimento laterale del trattore durante la marcia in avanti, ossia di norma sul bordo superiore. Il baricentro della massa pendolare si trova a  $1/6$  della larghezza della parte superiore del dispositivo di protezione all'interno di un piano verticale parallelo al piano mediano del trattore che tocca l'estremità esterna della parte superiore del dispositivo di protezione.

Se in questo punto il dispositivo è concavo o sporgente, devono essere aggiunti dei cunei che consentano di applicarvi l'urto, senza peraltro rinforzare il dispositivo di protezione.

- 3.2.1.1.2.2. Il trattore deve essere ancorato al suolo mediante quattro funi metalliche, una a ciascuna estremità dei due assi, disposte come indicato nella figura 7.5. I punti di ancoraggio anteriori e posteriori devono essere disposti a una distanza tale che le funi metalliche formino con il suolo un angolo inferiore a  $30^\circ$ . Gli ancoraggi posteriori devono inoltre essere disposti in modo che il punto di convergenza delle due funi metalliche si trovi sul piano verticale nel quale si sposta il baricentro della massa pendolare.

Le funi metalliche devono essere tese in modo che le deformazioni dei pneumatici corrispondano alle indicazioni del punto 3.1.5.6.2. Con le funi metalliche in tensione, si dispone dietro alle ruote posteriori e a stretto contatto con esse la trave che funge da zeppa, fissandola poi al suolo.

- 3.2.1.1.2.3. Nel caso di un trattore articolato, il punto di articolazione deve inoltre essere sostenuto da un blocco di legno a sezione quadrata, con lato di almeno 100 mm, e ancorato saldamente al suolo.

- 3.2.1.1.2.4. La massa pendolare è tirata indietro in modo che l'altezza del suo baricentro superi quella del punto d'urto di un valore ottenuto mediante una delle due seguenti formule, da scegliersi a seconda della massa di riferimento del complesso sottoposto alle prove:

$$H = 25 + 0,07 M$$

per i trattori con una massa di riferimento inferiore a 2 000 kg:

$$H = 125 + 0,02 M$$

per i trattori con una massa di riferimento superiore a 2 000 kg.

La massa pendolare è quindi sganciata e urta il dispositivo di protezione.

3.2.1.1.2.5. Nel caso di trattori con posto di guida reversibile (sedile e volante reversibili):

- se il dispositivo di protezione è a due montanti posteriori, si applica la formula precedente,
- per gli altri tipi di dispositivi di protezione l'altezza corrisponde al valore maggiore ottenuto mediante la formula precedente e quella scelta tra le seguenti:

$$H = 2,165 \times 10^{-8} ML^2$$

oppure

$$H = 5,73 \times 10^{-2} I$$

La massa pendolare è quindi sganciata e urta il dispositivo di protezione.

3.2.1.1.3. *Urto laterale*

3.2.1.1.3.1. Rispetto alla massa pendolare, il trattore viene collocato in modo che quest'ultima colpisca il dispositivo di protezione quando il lato d'urto della massa e le catene o funi metalliche di supporto sono verticali, a meno che durante la deformazione il dispositivo di protezione formi, nel punto di contatto, un angolo inferiore a 20° con il piano verticale. In questo caso la superficie d'urto della massa pendolare deve essere regolata mediante un supporto supplementare in modo da risultare parallela al dispositivo di protezione nel punto d'urto nel momento della deformazione massima; le catene o le funi metalliche di supporto devono rimanere verticali durante l'urto.

3.2.1.1.3.2. È necessario regolare l'altezza di sospensione della massa pendolare e prendere ogni altra misura volta a evitare che la massa ruoti attorno al punto d'urto.

3.2.1.1.3.3. Il punto d'urto è situato sulla parte del dispositivo di protezione che si presume tocchi per prima il suolo in caso di capovolgimento laterale, ossia di norma sul bordo superiore. Salvo nei casi in cui è certo che un'altra parte del bordo colpirebbe per prima il suolo, il punto d'urto è situato nel piano perpendicolare al piano mediano che passa 60 mm davanti al punto indice del sedile regolato in posizione media lungo l'asse longitudinale.

3.2.1.1.3.4. Per i trattori con posto di guida reversibile (sedile e volante reversibili) il punto d'urto è situato nel piano perpendicolare al piano mediano e che passa per il punto medio del segmento che unisce i due punti indici del sedile definiti unendo le due diverse posizioni del sedile. Nei dispositivi di protezione a due montanti l'urto è applicato su uno dei due montanti.

3.2.1.1.3.5. Le ruote del trattore situate nel lato che deve ricevere l'urto devono essere ancorate al suolo mediante funi metalliche che passano sulle corrispondenti estremità degli assi anteriori e posteriori. Le funi metalliche devono essere tese in modo che le deformazioni dei pneumatici corrispondano alle indicazioni del punto 3.1.5.6.2.

Con le funi metalliche in tensione, sul lato opposto a quello che riceve l'urto, si dispone davanti alle ruote e a stretto contatto con esse la trave che funge da zeppa, fissandola poi al suolo. Può essere necessario usare due travi o zeppe se i lati esterni dei pneumatici anteriori e posteriori non si trovano nello stesso piano verticale. Si dispone il puntello come indicato nella figura 7.6, spingendolo a stretto contatto con il cerchione della ruota maggiormente caricata, dal lato opposto a quello dell'urto, e ancorandone base. Il puntello deve essere di lunghezza tale da formare un angolo di  $30 \pm 3^\circ$  con il suolo quando è appoggiato al cerchione. Inoltre, se possibile, il suo spessore deve essere 20-25 volte inferiore alla lunghezza e 2-3 volte inferiore alla larghezza. La forma delle due estremità dei puntelli deve essere quella illustrata nei particolari della figura 7.6.

3.2.1.1.3.6. Nel caso di trattore articolato, il punto di articolazione deve inoltre essere sostenuto da un blocco di legno a sezione quadrata con lato di almeno 100 mm e lateralmente da uno strumento analogo al puntello spinto contro la ruota posteriore di cui al punto 3.2.1.1.3.2. Il punto di articolazione deve poi essere solidamente ancorato al suolo.

3.2.1.1.3.7. La massa pendolare è tirata indietro in modo che l'altezza del suo baricentro superi quella del punto d'urto di un valore ottenuto mediante una delle due seguenti formule, da scegliersi a seconda della massa di riferimento del complesso sottoposto alle prove:

$$H = 25 + 0,20 M$$

per i trattori con una massa di riferimento inferiore a 2 000 kg;

$$H = 125 + 0,15 M$$

per i trattori con una massa di riferimento superiore a 2 000 kg.

3.2.1.1.3.8. Nel caso di trattori con posto di guida reversibile (sedile e volante reversibili):

— se il dispositivo di protezione è a due montanti posteriori, l'altezza scelta corrisponde al valore maggiore ottenuto mediante le formule applicabili precedenti e le seguenti:

$$H = (25 + 0,20 M) (B_6 + B) / 2B$$

per i trattori con una massa di riferimento inferiore a 2 000 kg:

$$H = (125 + 0,15 M) (B_6 + B) / 2B$$

per i trattori con una massa di riferimento superiore a 2 000 kg.

— per gli altri tipi di dispositivi di protezione l'altezza scelta corrisponde al valore maggiore ottenuto mediante le formule applicabili precedenti e le seguenti:

$$H = 25 + 0,20 M$$

per i trattori con una massa di riferimento inferiore a 2 000 kg:

$$H = 125 + 0,15 M$$

per i trattori con una massa di riferimento superiore a 2 000 kg.

La massa pendolare è quindi sganciata e urta il dispositivo di protezione.

3.2.1.1.4. *Schiacciamento posteriore*

La trave deve essere collocata sulle traverse superiori più arretrate del dispositivo di protezione e la risultante delle forze di schiacciamento deve trovarsi nel piano mediano del trattore. Si applica una forza  $F_v$  qualora:

$$F_v = 20 M$$

La forza  $F_v$  è mantenuta per cinque secondi dopo la scomparsa di qualsiasi movimento percettibile del dispositivo di protezione.

Se la parte posteriore del tetto del dispositivo di protezione non regge tutta la forza di schiacciamento, la forza viene applicata finché il tetto si inflette fino a coincidere con il piano che congiunge la parte superiore del dispositivo di protezione con la parte posteriore del trattore in grado di sostenere il trattore in caso di capovolgimento.

L'applicazione della forza è quindi sospesa e la trave di schiacciamento viene riposizionata sopra la parte del dispositivo di protezione in grado di sostenere il trattore interamente capovolto. La forza di schiacciamento  $F_v$  viene quindi nuovamente applicata.

3.2.1.1.5. *Schiacciamento anteriore*

La trave deve essere collocata sulle traverse superiori più arretrate del dispositivo di protezione e la risultante delle forze di schiacciamento deve trovarsi nel piano mediano del trattore. Si applica una forza  $F_v$  qualora:

$$F_v = 20 M$$

La forza  $F_v$  è mantenuta per cinque secondi dopo la scomparsa di qualsiasi movimento percettibile del dispositivo di protezione.

Se la parte anteriore del tetto del dispositivo di protezione non regge tutta la forza di schiacciamento, la forza viene applicata finché il tetto si inflette fino a coincidere con il piano che congiunge la parte superiore del dispositivo di protezione con la parte anteriore del trattore in grado di sostenere il trattore in caso di capovolgimento.

L'applicazione della forza è quindi sospesa e la trave di schiacciamento viene riposizionata sopra la parte del dispositivo di protezione in grado di sostenere il trattore interamente capovolto. La forza di schiacciamento  $F_v$  viene quindi nuovamente applicata.

### 3.2.1.1.6. *Prove d'urto supplementari*

Se durante una prova d'urto si riscontrano rotture o incrinature che non si possono ritenere trascurabili, una seconda prova analoga, ma con un'altezza di caduta pari a:

$$H' = (H \times 10^{-1}) (12 + 4a) (1 + 2a)^{-1}$$

viene effettuata immediatamente dopo le prove d'urto che hanno provocato la comparsa delle rotture o delle incrinature, dove "a" corrisponde al rapporto tra la deformazione permanente ( $D_p$ ) e la deformazione elastica ( $D_e$ ):

$$a = D_p / D_e$$

misurate al punto d'urto. L'ulteriore deformazione permanente dovuta al secondo urto non deve superare il 30 % della deformazione permanente causata dal primo urto.

Al fine di poter effettuare la prova supplementare è necessario misurare la deformazione elastica durante tutte le prove d'urto.

### 3.2.1.1.7. *Prove di schiacciamento supplementari*

Se durante una prova di schiacciamento si verificano rotture o incrinature, deve essere effettuata, immediatamente dopo la prova di schiacciamento che ha provocato la comparsa delle rotture o delle incrinature, una seconda prova di schiacciamento analoga ma con una forza di 1,2  $F_v$ .

### 3.2.1.2. *Misure da effettuare*

#### 3.2.1.2.1. *Rotture e incrinature*

Dopo ciascuna prova, tutte le parti strutturali, le giunzioni e i dispositivi di fissaggio vengono esaminati a vista per individuare eventuali rotture o incrinature, senza però tener conto di eventuali piccole incrinature su parti prive d'importanza.

Non viene tenuto conto di eventuali incrinature provocate dagli spigoli del pendolo.

#### 3.2.1.2.2. *Penetrazione nella zona libera*

Durante ogni prova si verifica se una parte del dispositivo di protezione è penetrata nella zona libera intorno al sedile di guida definita al punto 1.6.

La zona libera non può inoltre trovarsi al di fuori dello spazio protetto dal dispositivo di protezione. A tal fine è considerata esterna allo spazio protetto dal dispositivo qualsiasi parte della zona libera che entri a contatto con il terreno piano, qualora il trattore si capovolga nella direzione in cui è stato applicato il carico durante la prova. Per consentire tale stima vengono scelti i pneumatici anteriori e posteriori e la carreggiata con le più piccole dimensioni standard indicate dal costruttore.

#### 3.2.1.2.3. *Deformazione elastica (con urto laterale)*

La deformazione elastica è misurata ( $810 + a_v$ ) mm sopra il punto indice del sedile sul piano verticale in cui è applicato il carico. Per questa misurazione può essere utilizzata qualsiasi apparecchiatura analoga a quella illustrata nella figura 7.8.

#### 3.2.1.2.4. *Deformazione permanente*

Dopo l'ultima prova di schiacciamento viene registrata la deformazione permanente del dispositivo di protezione. A tal fine, prima di iniziare la prova viene stabilita la posizione delle parti principali del dispositivo di protezione rispetto al punto indice del sedile.

### 3.2.2. *Prove statiche*

#### 3.2.2.1. *Prove di carico e di schiacciamento*

##### 3.2.2.1.1. *Carico posteriore*

3.2.2.1.1.1. Il carico viene applicato orizzontalmente, in un piano verticale parallelo al piano mediano del trattore.

Il punto di applicazione del carico si trova sulla parte del dispositivo di protezione che si presume urti per prima il suolo in caso di capovolgimento all'indietro, di norma sul bordo superiore. Il piano verticale nel quale è applicato il carico è situato a una distanza pari a un terzo della larghezza esterna della parte superiore del dispositivo di protezione misurata dal piano mediano.

Se in questo punto il dispositivo è concavo o sporgente, devono essere aggiunti dei cunei che consentano di applicarvi il carico, senza peraltro rinforzare il dispositivo di protezione.

3.2.2.1.1.2. Il complesso è fissato al suolo come indicato al punto 3.1.6.3.

3.2.2.1.1.3. L'energia assorbita dal dispositivo di protezione durante la prova deve essere almeno pari a:

$$E_{il} = 2,165 \times 10^{-7} M L^2$$

oppure

$$E_{il} = 0,574 \times I$$

3.2.2.1.1.4. Per i trattori con posto di guida reversibile (sedile e volante reversibili) l'energia corrisponde al valore maggiore ottenuto mediante una delle due formule precedenti o la seguente:

$$E_{il} = 500 + 0,5 M$$

3.2.2.1.2. *Carico anteriore*

3.2.2.1.2.1. Il carico viene applicato orizzontalmente, in un piano verticale parallelo al piano mediano del trattore. Il punto di applicazione del carico si trova sulla parte del dispositivo di protezione che si presume urti per prima il suolo se il trattore si capovolge lateralmente durante la marcia in avanti, di norma sul bordo superiore. Il punto di applicazione del carico è situato a 1/6 della larghezza della parte superiore del dispositivo di protezione all'interno di un piano verticale parallelo al piano mediano del trattore che tocca l'estremità esterna della parte superiore del dispositivo di protezione.

Se in questo punto il dispositivo è concavo o sporgente, devono essere aggiunti dei cunei che consentano di applicarvi il carico, senza peraltro rinforzare il dispositivo di protezione.

3.2.2.1.2.2. Il complesso è fissato al suolo come indicato al punto 3.1.6.3.

3.2.2.1.2.3. L'energia assorbita dal dispositivo di protezione durante la prova deve essere almeno pari a:

$$E_{il} = 500 + 0,5 M$$

3.2.2.1.2.4. Nel caso di trattori con posto di guida reversibile (sedile e volante reversibili):

— se il dispositivo di protezione è a due montanti posteriori, si applica la formula precedente,

— per gli altri tipi di dispositivi di protezione l'energia corrisponde al valore maggiore ottenuto mediante la formula precedente o quella scelta tra le seguenti:

$$E_{il} = 2,165 \times 10^{-7} ML^2$$

oppure

$$E_{il} = 0,574 I$$

3.2.2.1.3. *Carico laterale*

3.2.2.1.3.1. Il carico laterale viene applicato orizzontalmente, in un piano verticale perpendicolare al piano mediano del trattore e che passa 60 mm davanti al punto indice del sedile regolato in posizione media lungo l'asse longitudinale. Il punto di applicazione del carico si trova sulla parte del dispositivo di protezione che si presume urti per prima il suolo in caso di capovolgimento laterale, di norma sul bordo superiore.

3.2.2.1.3.2. Il complesso è fissato al suolo come indicato al punto 3.1.6.3.

3.2.2.1.3.3. L'energia assorbita dal dispositivo di protezione durante la prova deve essere almeno pari a:

$$E_{is} = 1,75 M$$

3.2.2.1.3.4. Per i trattori con posto di guida reversibile (sedile e volante reversibili) il punto di applicazione del carico è situato nel piano perpendicolare al piano mediano e che passa per il punto medio del segmento che unisce i due punti indici del sedile definiti unendo le due diverse posizioni del sedile. Nei dispositivi di protezione a due montanti il carico è applicato su uno dei due montanti.

- 3.2.2.1.3.5. Nel caso di trattori con posto di guida reversibile (sedile e volante reversibili), se il dispositivo di protezione è a due montanti posteriori, l'energia corrisponde al valore maggiore ottenuto mediante una delle formule seguenti:

$$E_{is} = 1,75 M$$

oppure

$$E_{is} = 1,75 M (B_6 + B)/2B$$

3.2.2.1.4. *Schiacciamento posteriore*

Tutte le disposizioni sono identiche a quelle di cui al punto 3.2.1.1.4.

3.2.2.1.5. *Schiacciamento anteriore*

Tutte le disposizioni sono identiche a quelle di cui al punto 3.2.1.1.5.

3.2.2.1.6. *Prova di sovraccarico supplementare (figure da 7.9 a 7.11)*

La prova di sovraccarico deve essere effettuata qualora la forza diminuisca di oltre 3 % nel corso dell'ultimo 5 % della deformazione raggiunta durante l'assorbimento dell'energia richiesta (si veda la figura 7.10).

La prova di sovraccarico consiste nel continuare l'applicazione del carico orizzontale con incrementi del 5 % dell'energia richiesta inizialmente sino a un massimo del 20 % di energia aggiunta (cfr. la figura 7.11).

La prova di sovraccarico è soddisfacente se, dopo ogni incremento del 5 %, 10 % o 15 % dell'energia richiesta, la forza diminuisce di meno del 3 % per un incremento del 5 %, restando superiore a  $0,8 F_{max}$ .

La prova di sovraccarico è soddisfacente se, dopo l'assorbimento del 20 % di energia aggiunta, la forza resta superiore a  $0,8 F_{max}$ .

Durante la prova di sovraccarico sono ammesse rotture o incrinature supplementari e/o la penetrazione nella zona libera o la mancanza di protezione in tale zona in seguito a una deformazione elastica. Dopo la soppressione del carico il dispositivo non deve tuttavia trovarsi nella zona libera, che deve risultare interamente protetta.

3.2.2.1.7. *Prove di schiacciamento supplementari*

Se durante una prova di schiacciamento si riscontrano rotture o incrinature che non si possono ritenere trascurabili, deve essere effettuata, immediatamente dopo la prova di schiacciamento che ha provocato la comparsa delle rotture o delle incrinature, una seconda prova di schiacciamento analoga ma con una forza di  $1,2 F_v$ .

3.2.2.2. *Misure da effettuare*

3.2.2.2.1. *Rotture e incrinature*

Dopo ciascuna prova, tutte le parti strutturali, le giunzioni e i dispositivi di fissaggio vengono esaminati a vista per individuare eventuali rotture o incrinature, senza però tener conto di eventuali piccole incrinature su parti prive di importanza.

3.2.2.2.2. *Penetrazione nella zona libera*

Durante ogni prova si verifica se una parte del dispositivo di protezione è penetrata nella zona libera definita al punto 1.6 dell'allegato I.

Si verifica inoltre se una parte della zona libera risulta al di fuori dello spazio protetto dal dispositivo di protezione. A tal fine è considerata esterna allo spazio protetto dal dispositivo qualsiasi parte della zona libera che entri a contatto con il terreno piano, qualora il trattore si capovolga nella direzione in cui è stato applicato l'urto. Vengono scelti i pneumatici anteriori e posteriori e la carreggiata con le dimensioni più piccole indicate dal costruttore.

3.2.2.2.3. *Deformazione elastica con carico laterale*

La deformazione elastica è misurata ( $810 + a_v$ ) mm sopra il punto indice del sedile sul piano verticale in cui è applicato il carico. Per questa misurazione può essere utilizzata qualsiasi apparecchiatura analoga a quella illustrata nella figura 7.8.

3.2.2.2.4. *Deformazione permanente*

Dopo l'ultima prova di schiacciamento viene registrata la deformazione permanente del dispositivo di protezione. A tal fine, prima di iniziare la prova viene stabilita la posizione delle parti principali del dispositivo di protezione rispetto al punto indice del sedile.

Estensione ad altri tipi di trattori

- 3.3.1. [non pertinente]
- 3.3.2. *Estensione tecnica*
- Quando vengono apportate modifiche tecniche al trattore, al dispositivo di protezione o al metodo di fissaggio del dispositivo di protezione al trattore, il laboratorio di prova che ha effettuato la prova originaria può rilasciare un "verbale di estensione tecnica" nei seguenti casi:
- 3.3.2.1. *Estensione dei risultati di prove strutturali ad altri tipi di trattori*
- Le prove d'urto e di schiacciamento non sono necessarie per ogni tipo di trattore, purché il dispositivo di protezione e il trattore soddisfino le condizioni di cui ai punti da 3.3.2.1.1 a 3.3.2.1.5.
- 3.3.2.1.1. Il dispositivo è identico a quello sottoposto alle prove.
- 3.3.2.1.2. L'energia richiesta non deve superare di oltre 5 % l'energia calcolata per la prova originale.
- 3.3.2.1.3. Il metodo di fissaggio e i componenti del trattore sui quali il dispositivo è fissato sono identici.
- 3.3.2.1.4. Componenti come i parafranghi e il cofano, che possono servire da sostegno al dispositivo di protezione, sono identici.
- 3.3.2.1.5. La posizione e le dimensioni principali del sedile all'interno del dispositivo di protezione e la rispettiva posizione del dispositivo di protezione sul trattore sono tali da far sì che la zona libera resti all'interno dello spazio protetto dal dispositivo deformato per tutta la durata delle prove [la verifica viene effettuata utilizzando gli stessi parametri di riferimento della zona libera indicati nel verbale di prova originario, rispettivamente il punto di riferimento del sedile (SRP) o il punto indice del sedile (SIP)].
- 3.3.2.2. *Estensione dei risultati di prove strutturali a tipi di dispositivi di protezione modificati*
- Se le disposizioni di cui al punto 3.3.2.1 non vengono rispettate, deve essere seguita la procedura di seguito illustrata, che non va applicata se il metodo di fissaggio del dispositivo di protezione al trattore è profondamente modificato (ad es. sostituzione di supporti in gomma con un dispositivo di sostegno).
- 3.3.2.2.1. Modifiche che non incidono sui risultati della prova iniziale (ad es. il fissaggio mediante saldatura della piastra di un accessorio in un punto non critico del dispositivo), aggiunta di sedili con SIP diversi nel dispositivo di protezione (con riserva di verifica che le nuove zone libere restino all'interno dello spazio protetto dal dispositivo deformato per tutta la durata delle prove).
- 3.3.2.2.2. Modifiche che possono incidere sui risultati della prova originaria senza mettere in dubbio l'accettabilità del dispositivo di protezione (ad es. modifica di un componente strutturale o del metodo di fissaggio del dispositivo di protezione al trattore). Può essere effettuata una prova di convalida i cui risultati vanno inclusi nel verbale di estensione.
- I limiti fissati per questo tipo di estensione sono i seguenti:
- 3.3.2.2.2.1. senza prova di convalida possono essere accettate non più di 5 estensioni;
- 3.3.2.2.2.2. i risultati della prova di convalida sono accettati per un'estensione se sono soddisfatte tutte le condizioni di accettazione del codice e:
- se la deformazione misurata dopo ogni prova d'urto non devia dalla deformazione misurata dopo ogni prova d'urto del verbale di prova originario di oltre  $\pm 7\%$  (per le prove dinamiche);
- se la forza misurata quando il livello di energia richiesto è stato raggiunto nelle varie prove di carico orizzontale non devia di oltre  $\pm 7\%$  dalla forza misurata quando l'energia richiesta è stata raggiunta nella prova originaria e la deformazione misurata (\*) quando il livello di energia richiesto è stato raggiunto nelle varie prove di carico orizzontale non devia oltre  $\pm 7\%$  dalla deformazione misurata quando l'energia richiesta è stata raggiunta nella prova originaria (per le prove statiche);
- 3.3.2.2.2.3. in un unico verbale di estensione è possibile includere più di una modifica del dispositivo di protezione, purché si tratti di diverse opzioni dello stesso dispositivo di protezione, ma può essere accettata solo una prova di convalida. Le opzioni che non vengono sottoposte a prova sono descritte nel verbale di estensione.

- 3.3.2.2.3. Aumento della massa di riferimento dichiarata dal costruttore in un dispositivo di protezione già sottoposto a prova. Se il costruttore intende mantenere lo stesso numero di omologazione è possibile rilasciare un verbale di estensione dopo aver effettuato una prova di convalida (i limiti di  $\pm 7\%$  di cui al punto 3.3.2.2.2 non sono applicabili in questo caso).
- 3.4. [non pertinente]
- 3.5. **Funzionamento dei dispositivi di protezione a basse temperature**
- 3.5.1. Il costruttore, se dichiara che il dispositivo di protezione è particolarmente resistente alla fragilizzazione a basse temperature, deve fornire dati da includere nel verbale.
- 3.5.2. Le seguenti prescrizioni e procedure sono destinate a rafforzare il dispositivo e a renderlo resistente alle fratture da fragilizzazione a basse temperature. Si propone che le seguenti prescrizioni minime relative ai materiali vengano rispettate per la valutazione dell'adeguatezza di un dispositivo di protezione a basse temperature di funzionamento nei paesi che richiedono questa ulteriore protezione durante il funzionamento.
- 3.5.2.1. I bulloni e i dadi utilizzati per fissare il dispositivo di protezione al trattore e per unire parti strutturali di tale dispositivo devono dimostrare adeguate proprietà di resistenza alle basse temperature, che vanno debitamente verificate.
- 3.5.2.2. Tutti gli elettrodi per saldatura utilizzati nella fabbricazione di elementi strutturali e supporti sono compatibili con i materiali utilizzati per il dispositivo di protezione come indicato al punto 3.5.2.3.
- 3.5.2.3. I materiali in acciaio utilizzati per gli elementi strutturali del dispositivo di protezione devono essere caratterizzati da una particolare resistenza, da sottoporre a verifica, e dimostrare un livello minimo prescritto di energia d'urto secondo la prova Charpy con intaglio a V, come indicato nella tabella 7.1. Il tipo e la qualità dell'acciaio sono precisati conformemente alla norma ISO 630:1995.
- Un acciaio con uno spessore grezzo di laminazione inferiore a 2,5 mm e un tenore di carbonio inferiore allo 0,2% è considerato conforme a quanto prescritto.
- Gli elementi strutturali del dispositivo di protezione costituiti da materiali diversi dall'acciaio devono dimostrare un'equivalente resistenza agli urti a basse temperature.
- 3.5.2.4. Nella prova Charpy con intaglio a V relativa al livello di energia d'urto prescritto, le dimensioni del provino non devono essere inferiori alla dimensione maggiore tra quelle elencate nella tabella 7.1, per quanto consentito dal materiale.
- 3.5.2.5. Le prove Charpy con intaglio a V sono effettuate secondo la procedura descritta in ASTM A 370-1979, tranne per quanto riguarda le dimensioni dei provini, che devono essere conformi a quelle indicate nella tabella 7.1.

Tabella 7.1

**Livello minimo dell'energia d'urto secondo la prova Charpy con intaglio a V**


Dimensione del provino	Energia a	
	- 30 °C	- 20 °C
mm	J	J <sup>(b)</sup>
10 × 10 <sup>(a)</sup>	11	27,5
10 × 9	10	25
10 × 8	9,5	24
10 × 7,5 <sup>(a)</sup>	9,5	24
10 × 7	9	22,5
10 × 6,7	8,5	21
10 × 6	8	20
10 × 5 <sup>(a)</sup>	7,5	19
10 × 4	7	17,5
10 × 3,5	6	15
10 × 3	6	15
10 × 2,5 <sup>(a)</sup>	5,5	14

<sup>(a)</sup> Indica la dimensione preferita. La dimensione del provino non è inferiore alla dimensione maggiore preferita che il materiale consente.

<sup>(b)</sup> L'energia richiesta a - 20 °C è pari a 2,5 volte il valore specificato per - 30 °C. Altri fattori influenzano la resistenza all'energia d'urto, quali il senso di laminazione, il limite di snervamento, l'orientamento dei grani e la saldatura. Al momento della scelta e dell'utilizzo dell'acciaio tali fattori vanno presi in considerazione.

- 3.5.2.6. Un'alternativa a questa procedura è l'impiego di acciaio calmato o semicalmato, per il quale devono essere forniti opportuni dati. Il tipo e la qualità dell'acciaio sono precisati conformemente alla norma ISO 630:1995 (Mod. 1:2003).
- 3.5.2.7. I provini devono essere longitudinali e prelevati da materiali piatti, a sezione tubolare o di base, prima della formatura o della saldatura da utilizzare nel dispositivo di protezione. I provini a sezione tubolare o di base vanno prelevati dalla parte centrale del lato di dimensione maggiore e non contengono saldature.
- 3.6. [non pertinente]


Figura 7.1  
Zona libera



Dimensioni in mm

Figura 7.1.c

Vista dall'alto



1— Punto indice del sedile

2— Piano di riferimento

Figura 7.2.a

**Zona libera per trattori con posto guida reversibile: a due montanti**




Figura 7.2.b

**Zona libera per trattori con posto guida reversibile: altri tipi di dispositivi di protezione in caso di capovolgimento**




Figura 7.3

**Massa pendolare con catene o funi metalliche di sospensione**




Figura 7.4

**Esempio di ancoraggio del trattore (urto posteriore)**




Figura 7.5

Esempio di ancoraggio del trattore (urto anteriore)




Figura 7.6

Esempio di ancoraggio del trattore (urto laterale)




Figura 7.7

## Esempio di apparecchiatura di schiacciamento del trattore





Figura 7.8

## Esempio di un apparecchio di misurazione delle deformazioni elastiche




- 1— Deformazione permanente
- 2— Deformazione elastica
- 3— Deformazione totale (permanente + elastica)

Figura 7.9

## Curva forza/deformazione

## Prova di sovraccarico non necessaria




Note:

1. Localizzare  $F_a$  in rapporto a  $0,95 D'$
2. La prova di sovraccarico non è necessaria poiché  $F_a \leq 1,03 F'$

Figura 7.10

## Curva forza/deformazione

## Prova di sovraccarico necessaria




Note:

1. Localizzare  $F_a$  in rapporto a  $0,95 D'$
2. La prova di sovraccarico è necessaria poiché  $F_a > 1,03 F'$
3. Il risultato della prova di sovraccarico è soddisfacente poiché  $F_b > 0,97 F'$  e  $F_b > 0,8 F_{max}$ .

Figura 7.11

## Curva forza/deformazione

## Prova di sovraccarico da continuare



Note:

1. Localizzare  $F_a$  in rapporto a  $0,95 D'$
2. La prova di sovraccarico è necessaria poiché  $F_a > 1,03 F'$
3.  $F_b$   $0,97 F'$  pertanto è necessaria un'ulteriore prova di sovraccarico
4.  $F_c$   $0,97 F_b$  pertanto è necessaria un'ulteriore prova di sovraccarico
5.  $F_d$   $0,97 F_c$  pertanto è necessaria un'ulteriore prova di sovraccarico
6. Il risultato della prova di sovraccarico è soddisfacente se  $F_e$   $0,8 F_{max}$
7. Se in qualsiasi fase il carico scende al di sotto di  $0,8 F_{max}$  il dispositivo è respinto

(\*) Deformazione permanente + elastica misurate nel punto in cui viene raggiunto il livello di energia richiesto.»

## ALLEGATO III

**Modifiche della direttiva 86/415/CEE**

La direttiva 86/415/CEE è così modificata:

1) l'allegato II è così modificato:

a) il punto 2.4.2.2.3 è sostituito dal seguente:

«2.4.2.2.3. Il meccanismo di sollevamento idraulico dell'aggancio a tre punti è azionato mediante comandi che funzionano in base al principio dell'azione mantenuta;»

b) è aggiunto il seguente punto 2.5:

«2.5 **Comandi di presa di mantenimento (PTO)**

2.5.1. Non deve essere possibile avviare il motore con la presa di mantenimento inserita.

2.5.2. *Comandi esterni*

2.5.2.1. I comandi devono essere disposti in modo da consentire all'operatore di azionarli da una postazione sicura.

2.5.2.2. I comandi devono essere concepiti in modo da evitare un azionamento involontario.

2.5.2.3. Il comando di avviamento funziona conformemente al principio dell'azione mantenuta almeno per i primi tre secondi di azionamento.

2.5.2.4. Dopo avere azionato i comandi, il tempo morto prima del funzionamento non deve essere superiore al tempo necessario per il funzionamento del sistema tecnico di avviamento/arresto. Se tale lasso di tempo viene superato, si inserisce automaticamente la disattivazione della PTO.

2.5.2.5. È sempre possibile disattivare la presa di mantenimento a partire dal sedile dell'operatore, nonché a partire dai comandi esterni associati. Il comando di arresto è sempre un comando prevalente.

2.5.2.6. Non è autorizzata l'interazione fra il comando PTO esterno e il comando PTO dal sedile dell'operatore.»;

2) l'allegato III è così modificato:

— in corrispondenza del simbolo 1 si inserisce: «Il simbolo 8.18 della norma ISO 3767-1:1998 può essere utilizzato in alternativa»,

— in corrispondenza del simbolo 3 si inserisce: «Il simbolo 8.19 della norma ISO 3767-1:1998 può essere utilizzato in alternativa»,

— in corrispondenza del simbolo 6 si inserisce: «Il simbolo 7.11 della norma ISO 3767-2:1991, associato ai simboli da 7.1 a 7.5 della norma ISO 3767-1:1998, può essere utilizzato in alternativa»,

— in corrispondenza del simbolo 7 si inserisce: «Il simbolo 7.12 del visore PTO della norma ISO 3767-2:1991, associato ai simboli da 7.1 a 7.5 della norma ISO 3767-1:1991, può essere utilizzato in alternativa».

---

## ALLEGATO IV

## Modifiche della direttiva 87/402/CEE

La direttiva 87/402/CEE è così modificata:

1) nell'allegato I, il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. Si applicano le definizioni e le prescrizioni di cui al punto 1 del codice 6 (\*) della decisione OCSE C(2008) 128 dell'ottobre 2008, eccettuato il punto 1.1 (trattori agricoli e forestali), così formulate:

“1. **Definizioni**

1.1. [non pertinente]

1.2. *Dispositivo di protezione in caso di capovolgimento (ROPS)*

Per dispositivo di protezione in caso di capovolgimento (a cabina o a telaio di sicurezza), di seguito denominato 'dispositivo di protezione', si intendono i dispositivi installati sul trattore aventi essenzialmente lo scopo di evitare ovvero limitare i rischi per il conducente in caso di capovolgimento del trattore durante il normale utilizzo.

Il dispositivo di protezione in caso di capovolgimento fornisce lo spazio per una zona libera sufficientemente ampia da proteggere il conducente seduto all'interno dell'involucro del dispositivo o in uno spazio delimitato da una serie di rette tangenti ai bordi esterni del dispositivo e a qualsiasi parte del trattore che può entrare in contatto con il terreno piano ed è in grado di sostenere il trattore in tale posizione in caso di capovolgimento.

1.3. *Carreggiata*

1.3.1. *Definizione preliminare: piano mediano della ruota*

Il piano mediano della ruota è equidistante dai due piani che comprendono la periferia dei cerchioni nei loro bordi esterni.

1.3.2. *Definizione di carreggiata*

Il piano verticale che passa attraverso l'asse delle ruote interseca il piano mediano lungo una retta che in un punto incontra la superficie di sostegno. Se A e B sono i due punti così definiti delle ruote che si trovano sullo stesso asse del trattore, la larghezza della carreggiata è costituita dalla distanza tra i punti A e B. La carreggiata può così essere definita sia per le ruote anteriori che per quelle posteriori. In caso di ruote gemellate, la carreggiata è costituita dalla distanza tra due piani, ciascuno dei quali è il piano mediano delle coppie di ruote.

1.3.3. *Definizione supplementare: piano mediano del trattore*

Si considerano le posizioni estreme dei punti A e B nell'asse posteriore del trattore per ottenere il valore massimo della carreggiata. Il piano verticale perpendicolare al segmento AB nel suo punto centrale costituisce il piano mediano del trattore.

1.4. *Interasse*

Distanza tra i piani verticali che passano per i due segmenti AB sopra definiti, uno per le ruote anteriori e uno per le ruote posteriori.

1.5. *Determinazione del punto indice del sedile; posizione e regolazione del sedile ai fini delle prove*

1.5.1. *Punto indice del sedile (SIP) (\*\*)*

Il punto indice del sedile è determinato conformemente alla norma ISO 5353:1995.

1.5.2. *Posizione e regolazione del sedile ai fini delle prove*

1.5.2.1. Se è possibile regolarne l'inclinazione, lo schienale e il piano del sedile devono essere regolati in modo che il punto indice del sedile si trovi nella posizione più arretrata;

1.5.2.2. se il sedile è dotato di sospensione, quest'ultima va fissata nella posizione intermedia, tranne in caso di esplicite istruzioni contrarie da parte del costruttore;

1.5.2.3. se la posizione del sedile è regolabile unicamente in lunghezza e in altezza, l'asse longitudinale che passa per il punto indice del sedile deve essere parallelo al piano longitudinale verticale del trattore che passa per il centro del volante con una deviazione laterale non superiore a 100 mm.

## 1.6. Zona libera

### 1.6.1. Piano verticale e linea di riferimento

La zona libera (Figura 6.1 dell'allegato II) è definita sulla base di un piano verticale di riferimento e di una linea di riferimento.

1.6.1.1. Il piano di riferimento è un piano verticale, generalmente longitudinale rispetto al trattore, che passa per il punto indice del sedile e per il centro del volante. Di norma il piano di riferimento coincide con il piano mediano longitudinale del trattore. Si suppone che il piano di riferimento si sposti orizzontalmente con il sedile e il volante durante l'applicazione del carico, rimanendo però perpendicolare al trattore o alla base del dispositivo di protezione in caso di capovolgimento.

1.6.1.2. La linea di riferimento è la linea contenuta nel piano di riferimento che passa per un punto situato  $140 + a_h$  dietro e  $90 - a_v$  sotto il punto indice del sedile e per il primo punto che essa interseca sul bordo del volante quando viene portata sull'orizzontale.

### 1.6.2. Determinazione della zona libera per trattori con sedili non reversibili

La zona libera per trattori con sedili non reversibili è definita ai punti da 1.6.2.1 a 1.6.2.11 ed è delimitata dai seguenti piani, con il trattore posto su una superficie orizzontale, il sedile, se regolabile, fissato nella posizione più arretrata (\*\*\*) e il volante, se regolabile, posto nella normale posizione di guida per un conduttore seduto:

1.6.2.1. due piani verticali situati a 250 mm in ciascun lato del piano di riferimento, che si estendono verso l'alto 300 mm sopra il piano definito al punto 1.6.2.8, e longitudinalmente almeno 550 mm davanti al piano verticale perpendicolare al piano di riferimento che passa  $(210 - a_h)$  mm davanti al punto indice del sedile;

1.6.2.2. due piani verticali situati a 200 mm in ciascun lato del piano di riferimento, che si estendono verso l'alto 300 mm sopra il piano definito al punto 1.6.2.8, e longitudinalmente dalla superficie definita al punto 1.6.2.11 al piano verticale perpendicolare al piano di riferimento che passa  $(210 - a_h)$  mm davanti al punto indice del sedile;

1.6.2.3. un piano inclinato, perpendicolare al piano di riferimento, parallelo alla linea di riferimento e situato 400 mm sopra la stessa, che si estende posteriormente verso il punto in cui interseca il piano verticale perpendicolare al piano di riferimento e passante per un punto situato  $(140 + a_h)$  mm dietro al punto indice del sedile;

1.6.2.4. un piano inclinato, perpendicolare al piano di riferimento, che incontra il piano definito al punto 1.6.2.3 nella sua estremità più arretrata e tangente alla parte superiore dello schienale del sedile.

1.6.2.5. un piano verticale perpendicolare al piano di riferimento, che passa almeno 40 mm davanti al volante e almeno  $760 - a_h$  davanti al punto indice del sedile;

1.6.2.6. una superficie cilindrica con asse perpendicolare al piano di riferimento e raggio di 150 mm, tangente ai piani definiti ai punti 1.6.2.3 e 1.6.2.5;

1.6.2.7. due piani paralleli inclinati che passano per l'estremità superiore dei piani definiti al punto 1.6.2.1; il piano inclinato situato sul lato che riceve l'urto si trova a non meno di 100 mm dal piano di riferimento al di sopra della zona libera;

- 1.6.2.8. un piano orizzontale che passa per un punto situato a  $90 - a_v$  sotto al punto indice del sedile;
- 1.6.2.9. due parti del piano verticale perpendicolare al piano di riferimento situato  $210 - a_h$  davanti al punto indice del sedile; entrambe le parti del piano uniscono rispettivamente i limiti più arretrati dei piani definiti al punto 1.6.2.1 ai limiti più avanzati dei piani definiti al punto 1.6.2.2;
- 1.6.2.10. due parti del piano orizzontale situato 300 mm sopra il piano definito al punto 1.6.2.8; le due parti del piano uniscono rispettivamente i limiti superiori dei piani verticali definiti al punto 1.6.2.2 ai limiti inferiori dei piani obliqui definiti al punto 1.6.2.7;
- 1.6.2.11. una superficie, curva se necessario, con generatrice perpendicolare al piano di riferimento e tangente alla parte posteriore dello schienale del sedile.

### 1.6.3. Determinazione della zona libera per trattori con posto di guida reversibile

Per i trattori con posto di guida reversibile (sedile e volante reversibili), la zona libera consiste nello spazio che circonda le due zone libere definite dalle due diverse posizioni del volante e del sedile.

### 1.6.4. Sedili aggiuntivi

- 1.6.4.1. Nel caso di trattori che potrebbero essere dotati di sedili aggiuntivi, durante le prove viene utilizzato lo spazio che comprende i punti indice del sedile relativi a tutte le opzioni proposte. Il dispositivo di protezione non può penetrare nella zona libera più ampia che tiene conto di questi diversi punti indice del sedile.

- 1.6.4.2. Qualora venga proposto un ulteriore sedile aggiuntivo dopo l'effettuazione della prova, si procede a verificare se la zona libera che circonda il nuovo SIP rientri nello spazio precedentemente stabilito. In caso contrario occorre effettuare una nuova prova.

### 1.7. Tolleranze ammesse nelle misure

Dimensioni lineari:		$\pm 3$ mm
esclusi:	— deformazione dei pneumatici:	$\pm 1$ mm
	— deformazione del dispositivo durante i carichi orizzontali:	$\pm 1$ mm
	— altezza di caduta della massa pendolare:	$\pm 1$ mm
Masse:		$\pm 1$ %
Forze:		$\pm 2$ %
Angoli:		$\pm 2^\circ$

### 1.8. Simboli

$a_h$	(mm)	Regolazione orizzontale del sedile a metà
$a_v$	(mm)	Regolazione verticale del sedile a metà
B	(mm)	Larghezza totale minima del trattore
$B_b$	(mm)	Larghezza esterna massima del dispositivo di protezione
D	(mm)	Deformazione del dispositivo nel punto d'urto (prove dinamiche) o nel punto di applicazione del carico lungo l'asse di applicazione (prove statiche)
D'	(mm)	Deformazione del dispositivo per l'energia calcolata richiesta
$E_a$	(J)	Energia di deformazione assorbita nel punto in cui cessa l'applicazione del carico. Zona inscritta nella curva F-D
$E_i$	(J)	Energia di deformazione assorbita. Zona al di sotto della curva F-D
$E'_i$	(J)	Energia di deformazione assorbita dopo l'applicazione di un carico supplementare, in seguito a rottura o incrinatura

$E'_i$	(J)	Energia di deformazione assorbita durante la prova di sovraccarico qualora l'applicazione del carico sia cessata prima dell'inizio di tale prova. Zona al di sotto della curva F-D
$E_{il}$	(J)	Energia immessa, da assorbire durante l'applicazione del carico longitudinale
$E_{is}$	(J)	Energia immessa, da assorbire durante l'applicazione del carico laterale
F	(N)	Forza di carico statico
F'	(N)	Forza di carico per l'energia calcolata richiesta corrispondente a $E'_i$
F-D		Diagramma forza/deformazione
$F_i$	(N)	Forza applicata all'elemento fisso posteriore
$F_{max}$	(N)	Massima forza di carico statico sviluppata durante l'applicazione del carico, eccettuato il sovraccarico
$F_v$	(N)	Forza di schiacciamento verticale
H	(mm)	Altezza di caduta della massa pendolare (prove dinamiche)
H'	(mm)	Altezza di caduta della massa pendolare per prove supplementari (prove dinamiche)
I	(kgm <sup>2</sup> )	Momento d'inerzia di riferimento del trattore attorno all'asse centrale delle ruote posteriori, indipendentemente dalla massa di tali ruote
L	(mm)	Interasse di riferimento del trattore
M	(kg)	Massa di riferimento del trattore durante le prove di resistenza di cui al punto 3.2.1.4 dell'allegato II

(\*) Codice della norma OCSE relativo alle prove ufficiali per i dispositivi di protezione in caso di capovolgimento montati anteriormente su trattori agricoli o forestali con ruote a carreggiata stretta.

(\*\*) Per le prove di estensione dei verbali di prova che originariamente utilizzavano il punto di riferimento del sedile (SRP), le misure prescritte sono effettuate in rapporto all'SRP anziché al SIP e il ricorso all'SRP va chiaramente indicato (cfr. allegato I).

(\*\*\*) Si ricorda agli utilizzatori che il punto indice del sedile è determinato conformemente alla norma ISO 5353 e consiste in un punto fisso rispetto al trattore, che non si sposta quando il sedile è regolato in una posizione diversa da quella mediana. Per la determinazione della zona libera il sedile è spostato nella posizione più arretrata.»

2) l'allegato II è sostituito dal seguente:

#### «ALLEGATO II

##### Prescrizioni tecniche

Le prescrizioni tecniche per l'omologazione CE dei dispositivi di protezione in caso di capovolgimento montati sulla parte anteriore del sedile del conducente di trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata ridotta sono quelle di cui al punto 3 del codice 6 (\*) della decisione OCSE C(2008) 128 dell'ottobre 2008, eccettuati i punti 3.2.4 (Verbali di prova), 3.4.1 (Proroghe amministrative), 3.5 (Etichettatura) e 3.7 (Efficacia degli ancoraggi delle cinture di sicurezza), così formulate:

#### “3. NORME E DIRETTIVE

##### 3.1. Condizioni preliminari per le prove di resistenza

###### 3.1.1. Completamento di due prove preliminari

Il dispositivo di protezione può essere sottoposto alle prove di resistenza solo dopo aver superato con risultati soddisfacenti sia la prova di stabilità laterale, sia quella di non continuità del rotolamento (cfr. il diagramma di flusso della figura 6.3).

###### 3.1.2. Preparazione delle prove preliminari

3.1.2.1. Il trattore deve essere dotato di dispositivo di protezione in posizione di sicurezza.

- 3.1.2.2. Sul trattore devono essere montati pneumatici aventi il massimo diametro indicato dal costruttore e la più piccola sezione trasversale compatibile con tale diametro. I pneumatici non devono essere zavorrati con liquido e devono essere gonfiati alla pressione raccomandata per i lavori agricoli.
- 3.1.2.3. Le ruote posteriori devono essere regolate sulla carreggiata più stretta; le ruote anteriori devono essere regolate per quanto possibile, sulla stessa carreggiata. Qualora fossero possibili due regolazioni della carreggiata anteriore che differissero della stessa misura dalla regolazione della carreggiata posteriore più stretta, va scelta la più larga di queste due regolazioni della carreggiata anteriore.
- 3.1.2.4. Tutti i serbatoi del trattore devono essere pieni, oppure i liquidi possono essere sostituiti da una massa equivalente posta nella posizione corrispondente.
- 3.1.2.5. Tutti gli attacchi usati nella produzione di serie sono fissati al trattore in posizione normale.
- 3.1.3. *Prova di stabilità laterale*
- 3.1.3.1. Il trattore, preparato come indicato sopra, è collocato su un piano orizzontale in modo che il punto di articolazione dell'asse anteriore oppure, nel caso di un trattore articolato, il punto di articolazione orizzontale tra i due assi possa muoversi liberamente.
- 3.1.3.2. Con un martinetto o un paranco si inclina la parte del trattore collegata rigidamente all'asse che sostiene oltre il 50 % della massa del trattore, misurando costantemente l'angolo d'inclinazione. Tale angolo deve raggiungere un valore minimo di 38° nel momento in cui il trattore viene a trovarsi in equilibrio instabile sulle ruote a contatto col suolo. La prova è eseguita in posizione di massima sterzata, una volta a destra e una volta a sinistra.
- 3.1.4. *Prova di non continuità del rotolamento*
- 3.1.4.1. *Osservazioni generali*
- La prova è destinata a determinare se un dispositivo montato sul trattore per la protezione del conducente sia in grado di impedire in modo efficace un rotolamento continuato del trattore in caso di capovolgimento laterale su un pendio con inclinazione 1/1,5 (cfr. figura 6.4).
- La non continuità del rotolamento è dimostrata mediante uno dei due metodi di prova descritti ai punti 3.1.4.2 e 3.1.4.3.
- 3.1.4.2. *Dimostrazione delle caratteristiche di non continuità del rotolamento attraverso la prova di capovolgimento*
- 3.1.4.2.1. La prova di capovolgimento deve essere eseguita su un pendio di prova lungo almeno quattro metri (cfr. figura 6.4). La superficie del pendio deve essere ricoperta da uno strato di 18 cm di materiale che, misurato conformemente alle norme ASAE S313.3 FEB1999 e ASAE EP542 FEB1999 relative al penetrometro del terreno a cono, abbia un indice di penetrazione a cono pari a:
- $$A = 235 \pm 20$$
- oppure
- $$B = 335 \pm 20$$
- 3.1.4.2.2. Il trattore, preparato come indicato al punto 3.1.2, è ribaltato lateralmente con velocità iniziale nulla. A tal fine esso è collocato sulla sommità del pendio di prova in modo che le ruote del lato rivolto verso il basso poggino sul pendio e il piano mediano del trattore sia parallelo alle linee di livello. Dopo aver urtato la superficie del pendio di prova, il trattore può sollevarsi dalla superficie ruotando attorno allo spigolo superiore del dispositivo di protezione, tuttavia non deve capovolgersi, ma ricadere sul pendio sul lato dell'urto iniziale.

3.1.4.3. Dimostrazione matematica delle caratteristiche di non continuità del rotolamento

3.1.4.3.1. Ai fini di una verifica matematica delle caratteristiche di non continuità del rotolamento, occorre determinare i seguenti dati caratteristici del trattore (cfr. figura 6.5):

$B_0$	(m)	Larghezza del pneumatico posteriore
$B_6$	(m)	Larghezza del dispositivo di protezione tra i punti d'urto destro e sinistro
$B_7$	(m)	Larghezza del cofano motore
$D_0$	(radiante)	Angolo di oscillazione dell'asse anteriore, dalla posizione zero sino all'arresto
$D_2$	(m)	Altezza dei pneumatici anteriori ad asse interamente carico
$D_3$	(m)	Altezza dei pneumatici posteriori ad asse interamente carico
$H_0$	(m)	Altezza del punto di articolazione dell'asse anteriore
$H_1$	(m)	Altezza del baricentro
$H_6$	(m)	Altezza al punto d'urto
$H_7$	(m)	Altezza del cofano motore
$L_2$	(m)	Distanza orizzontale tra il baricentro e l'asse anteriore
$L_3$	(m)	Distanza orizzontale tra il baricentro e l'asse posteriore
$L_6$	(m)	Distanza orizzontale tra il baricentro e il punto di intersezione anteriore del dispositivo di protezione (con segno negativo se tale punto anteriore si trova davanti al piano del baricentro)
$L_7$	(m)	Distanza orizzontale tra il baricentro e lo spigolo anteriore del cofano motore
$M_c$	(kg)	Massa del trattore utilizzata per il calcolo
$Q$	(kgm <sup>2</sup> )	Momento d'inerzia attorno all'asse longitudinale passante per il baricentro
$S$	(m)	Larghezza della carreggiata posteriore

La somma della larghezza della carreggiata ( $S$ ) e della larghezza del pneumatico ( $B_0$ ) deve essere maggiore della larghezza  $B_6$  del dispositivo di protezione.

3.1.4.3.2. I calcoli possono essere effettuati sulla base delle seguenti ipotesi semplificative:

3.1.4.3.2.1. il trattore fermo si capovolge sul pendio con un'inclinazione di 1/1,5 con un asse anteriore oscillante quando il baricentro si situa verticalmente sopra l'asse di rotazione;

3.1.4.3.2.2. l'asse di rotazione è parallelo all'asse longitudinale del trattore e passa per il centro delle superfici di contatto delle ruote anteriori e posteriori con il pendio;

3.1.4.3.2.3. il trattore non scivola a valle;

3.1.4.3.2.4. l'urto contro il pendio è parzialmente elastico con un coefficiente di elasticità di:

$$U = 0,2$$

3.1.4.3.2.5. la profondità di penetrazione nel pendio e la deformazione del dispositivo di protezione sommate corrispondono a:

$$T = 0,2 \text{ m}$$

3.1.4.3.2.6. nessun altro componente del trattore penetra nel pendio.

3.1.4.3.3. Il programma informatico [BASIC (\*\*)] destinato a determinare le caratteristiche di rotolamento continuo o interrotto di un trattore a carreggiata stretta che si ribalta, dotato di dispositivo di protezione in caso si capovolgimento montato anteriormente, rientra nel presente codice, con le figure esemplificative da 6.1 a 6.11.

3.1.5. *Metodi di misurazione*

3.1.5.1. Distanze orizzontali tra il baricentro e gli assi posteriore ( $L_3$ ) o anteriore ( $L_2$ ).

Per verificare l'assenza di angoli di sterzata occorre misurare la distanza tra gli assi posteriori e anteriori in entrambi i lati del trattore.

La distanza tra il baricentro e l'asse posteriore ( $L_3$ ) o l'asse anteriore ( $L_2$ ) è calcolata in base alla ripartizione della massa del trattore tra le ruote posteriori e anteriori.

3.1.5.2. Altezza dei pneumatici posteriori ( $D_3$ ) e anteriori ( $D_2$ )

Va misurata la distanza tra il punto più alto dello pneumatico e il terreno piano (cfr. figura 6.5), utilizzando lo stesso metodo per i pneumatici anteriori e posteriori.

3.1.5.3. Distanza orizzontale tra il baricentro e il punto d'intersezione anteriore del dispositivo di protezione ( $L_6$ ).

Va misurata la distanza tra il baricentro e il punto d'intersezione anteriore del dispositivo di protezione (cfr. figure 6.6.a, 6.6.b e 6.6.c). Se il dispositivo di protezione si trova davanti al piano del baricentro la misura registrata è preceduta dal segno meno ( $-L_6$ ).

3.1.5.4. Larghezza del dispositivo di protezione ( $B_6$ )

Va misurata la distanza tra i punti d'urto destro e sinistro dei due montanti verticali del dispositivo.

Il punto d'urto è definito dal piano tangente al dispositivo di protezione che interseca la retta definita dai punti esterni più alti dei pneumatici anteriori e posteriori (cfr. figura 6.7).

3.1.5.5. Altezza del dispositivo di protezione ( $H_6$ )

Va misurata la distanza verticale tra il punto d'urto del dispositivo e il terreno piano.

3.1.5.6. Altezza del cofano motore ( $H_7$ )

Va misurata la distanza verticale tra il punto d'urto del cofano motore e il terreno piano.

Il punto d'urto è definito dal piano tangente al cofano motore e al dispositivo di protezione che interseca i punti esterni più alti del pneumatico anteriore (cfr. figura 6.7). La misura è effettuata su entrambi i lati del cofano motore.

3.1.5.7. Larghezza del cofano motore ( $B_7$ )

Va misurata la distanza tra i due punti d'urto del cofano motore definiti in precedenza.

3.1.5.8. Distanza orizzontale tra il baricentro e lo spigolo anteriore del cofano motore ( $L_7$ )

Va misurata la distanza tra il punto d'urto del cofano motore definito in precedenza e il baricentro.

- 3.1.5.9. **Altezza del punto di articolazione dell'asse anteriore ( $H_0$ )**  
La distanza verticale tra il centro del punto di articolazione dell'asse anteriore e il centro dell'asse dei pneumatici anteriori ( $H_{01}$ ) deve figurare nella relazione tecnica del costruttore e deve essere verificata.  
  
Va misurata la distanza verticale tra il centro dell'asse dei pneumatici anteriori e il terreno piano ( $H_{02}$ ) (cfr. figura 6.8).  
  
L'altezza dell'articolazione dell'asse anteriore ( $H_0$ ) corrisponde alla somma dei due precedenti valori.
- 3.1.5.10. **Larghezza della carreggiata posteriore ( $S$ )**  
Va misurata la larghezza minima della carreggiata posteriore dotata di pneumatici dalle dimensioni maggiori indicate dal costruttore (cfr. figura 6.9).
- 3.1.5.11. **Larghezza del pneumatico posteriore ( $B_0$ )**  
Va misurata la distanza tra i piani verticali esterno e interno di uno pneumatico posteriore nella parte superiore (figura 6.9).
- 3.1.5.12. **Angolo di oscillazione dell'asse anteriore ( $D_0$ )**  
Su entrambi i lati dell'asse anteriore va misurato l'angolo maggiore definito dall'oscillazione di tale asse dalla posizione orizzontale alla massima inclinazione, tenendo conto di eventuali ammortizzatori di fine corsa. Viene utilizzato l'angolo maggiore misurato.
- 3.1.5.13. **Massa del trattore ( $M$ )**  
La massa del trattore è determinata conformemente alle condizioni di cui al punto 3.2.1.4.
- 3.2. Condizioni per la prova di resistenza dei dispositivi di protezione e dei loro attacchi ai trattori**
- 3.2.1. *Prescrizioni generali*
- 3.2.1.1. **Scopo delle prove**  
Le prove eseguite mediante apposite apparecchiature servono a simulare i carichi sopportati dal dispositivo di protezione in caso di capovolgimento del trattore. Tali prove consentono di valutare la resistenza del dispositivo di protezione e degli elementi che lo fissano al trattore, nonché di tutte le parti di quest'ultimo che trasmettono il carico di prova.
- 3.2.1.2. **Metodi di prova**  
Le prove possono essere effettuate conformemente alla procedura dinamica oppure alla procedura statica. I due metodi sono ritenuti equivalenti.
- 3.2.1.3. **Norme generali per la preparazione delle prove**
- 3.2.1.3.1. Il dispositivo di protezione deve essere conforme alle specifiche della produzione di serie. Deve essere fissato, secondo le modalità prescritte dal costruttore, a uno dei trattori per i quali è stato progettato.
- Nota: Non è necessario disporre di un trattore completo per la prova statica di resistenza; il dispositivo di protezione e le parti del trattore alle quali è fissato devono tuttavia costituire un insieme funzionale, di seguito denominato "complesso".
- 3.2.1.3.2. Sia per la prova statica che per quella dinamica di resistenza, vengono montati sul trattore (o sul complesso) tutti i componenti di serie che possono incidere sulla resistenza del dispositivo di protezione o essere necessari per la prova di resistenza.
- Anche i componenti che possono determinare un rischio nella zona libera vanno montati sul trattore (o sul complesso) in modo che possa essere accertata la loro conformità a quanto prescritto dalle condizioni di accettazione di cui al punto 3.2.3.

Tutti i componenti del trattore o del dispositivo di protezione, comprese le protezioni contro le intemperie, devono essere forniti o indicati sui disegni.

3.2.1.3.3. Per le prove di resistenza devono essere rimossi tutti i pannelli e componenti amovibili non strutturali, in modo che non potenzino la resistenza del dispositivo di protezione.

3.2.1.3.4. La carreggiata deve essere regolata in modo da evitare, per quanto possibile, che durante le prove di resistenza il dispositivo di protezione sia sostenuto dai pneumatici. Se tali prove sono effettuate conformemente alla procedura statica, le ruote possono essere tolte.

3.2.1.4. Massa di riferimento del trattore durante le prove di resistenza

La massa di riferimento  $M$ , impiegata nelle formule per calcolare l'altezza di caduta della massa pendolare, le energie di carico e le forze di schiacciamento, deve essere almeno pari alla massa del trattore, senza gli accessori opzionali, ma inclusi liquido di raffreddamento, lubrificanti, carburante, strumenti nonché il dispositivo di protezione. Non si tiene conto delle zavorre anteriori o posteriori facoltative, della zavoratura dei pneumatici, degli accessori e delle attrezzature montati e di qualsiasi altro componente speciale.

3.2.2. Prove

3.2.2.1. Sequenza delle prove

Fatte salve le prove supplementari di cui ai punti 3.3.1.1.6, 3.3.1.1.7, 3.3.2.1.6 e 3.3.2.1.7, la sequenza delle prove è la seguente:

1) urto (prova dinamica) o carico (prova statica) nella parte posteriore del dispositivo

(cfr. punti 3.3.1.1.1 e 3.3.2.1.1);

2) prova di schiacciamento posteriore (prova dinamica o statica)

(cfr. punti 3.3.1.1.4 e 3.3.2.1.4);

3) urto (prova dinamica) o carico (prova statica) nella parte anteriore del dispositivo

(cfr. punti 3.3.1.1.2 e 3.3.2.1.2);

4) urto (prova dinamica) o carico (prova statica) nella parte laterale del dispositivo

(cfr. punti 3.3.1.1.3 e 3.3.2.1.3);

5) schiacciamento della parte anteriore del dispositivo (prova dinamica o statica)

(cfr. punti 3.3.1.1.5 e 3.3.2.1.5).

3.2.2.2. Prescrizioni generali

3.2.2.2.1. Se una o più parti del sistema di ancoraggio del trattore si spezza o si sposta durante la prova, questa va ripetuta.

3.2.2.2.2. Durante le prove non si può procedere a riparazioni o regolazioni del trattore o del dispositivo di protezione.

3.2.2.2.3. Durante le prove il cambio del trattore deve essere in folle e i freni sbloccati.

3.2.2.2.4. Se il trattore è dotato di un sistema di sospensione tra il telaio e le ruote, tale sistema deve essere bloccato durante le prove.

- 3.2.2.2.5. Il lato scelto per l'applicazione del primo urto (prova dinamica) o del primo carico (prova statica) sulla parte posteriore del dispositivo deve essere quello che, a parere delle autorità addette alla prova, comporterà le condizioni più sfavorevoli per il dispositivo di protezione in seguito all'applicazione di una serie di urti o di carichi. L'urto o il carico laterale e l'urto o il carico posteriore devono essere applicati su entrambi i lati del piano longitudinale mediano del dispositivo di protezione. L'urto o il carico anteriore va applicato dallo stesso lato del piano longitudinale mediano del dispositivo di protezione cui è applicato l'urto o il carico laterale.
- 3.2.3. *Condizioni di accettazione*
- 3.2.3.1. Un dispositivo di protezione è considerato conforme alle prescrizioni sulla resistenza se soddisfa le seguenti condizioni:
- 3.2.3.1.1. dopo ciascuna fase delle prove non si sono verificate le rotture e le incrinature di cui al punto 3.3.1.2.1 o 3.2.3.1.2. Se durante una delle prove si riscontrano rotture o incrinature significative deve essere effettuata una prova supplementare, conforme alle prove dinamiche o statiche, immediatamente dopo l'urto o lo schiacciamento che ha provocato la comparsa delle rotture o delle incrinature;
- 3.2.3.1.2. durante le prove diverse dalla prova di sovraccarico nessuna parte del dispositivo di protezione deve penetrare nella zona libera definita al punto 1.6 dell'allegato I;
- 3.2.3.1.3. durante le prove diverse dalla prova di sovraccarico tutte le parti della zona libera devono essere protette dal dispositivo conformemente ai punti 3.3.1.2.2 e 3.3.2.2.2;
- 3.2.3.1.4. durante le prove, il dispositivo di protezione non deve in alcun modo costituire un vincolo per la struttura del sedile;
- 3.2.3.1.5. la deformazione elastica misurata conformemente ai punti 3.3.1.2.3 e 3.3.2.2.3 è inferiore a 250 mm.
- 3.2.3.2. Nessun accessorio deve presentare un pericolo per il conducente. Non devono esservi parti o accessori sporgenti in grado di ferire il conducente in caso di capovolgimento del trattore e nessun accessorio o parte deve poterlo imprigionare, bloccandogli ad esempio una gamba o un piede, in seguito alle deformazioni del dispositivo.
- 3.2.4. [non pertinente]
- 3.2.5. *Apparecchi e attrezzature per le prove dinamiche*
- 3.2.5.1. *Massa pendolare*
- 3.2.5.1.1. Una massa che funge da pendolo deve essere appesa con due catene o funi metalliche a perni situati a non meno di 6 m dal suolo. Deve essere previsto un mezzo per regolare separatamente l'altezza di sospensione della massa e l'angolo fra la massa e le catene o funi metalliche.
- 3.2.5.1.2. La massa del pendolo deve essere di  $2\,000 \pm 20$  kg, esclusa la massa delle catene o delle funi metalliche che dal canto suo non deve superare 100 kg. La lunghezza dei lati della superficie d'urto deve essere di  $680 \pm 20$  mm (cfr. figura 6.10). La massa pendolare deve essere zavorrata in modo che la posizione del baricentro sia costante e coincida con il centro geometrico del parallelepipedo.
- 3.2.5.1.3. Il parallelepipedo deve essere collegato con il sistema che lo tira all'indietro per mezzo di un meccanismo di sganciamento istantaneo, concepito e disposto in modo da permettere di sganciare la massa pendolare senza provocare oscillazioni del parallelepipedo rispetto al proprio asse orizzontale perpendicolare al piano di oscillazione del pendolo.
- 3.2.5.2. *Sostegni del pendolo*
- I perni del pendolo devono essere rigidamente fissati in modo che il loro spostamento in qualsiasi direzione non superi l'1 % dell'altezza di caduta.

### 3.2.5.3. Ancoraggi

3.2.5.3.1. Le rotaie di ancoraggio, separate dalla distanza prescritta e di lunghezza sufficiente per consentire l'ancoraggio del trattore in tutti i casi illustrati (cfr. figure 6.11, 6.12 e 6.13) devono essere fissate rigidamente a un basamento resistente situato sotto il pendolo.

3.2.5.3.2. Il trattore deve essere ancorato alle rotaie mediante una fune d'acciaio di  $6 \times 19$  a trefoli tondi e con anima in fibra conformemente alla norma ISO 2408:2004, avente un diametro nominale di 13 mm. I trefoli metallici devono avere un carico di rottura di 1 770 MPa.

3.2.5.3.3. Il perno centrale di un trattore articolato deve essere sostenuto e ancorato al suolo in modo adeguato per tutte le prove. Per la prova d'urto laterale il perno deve inoltre essere puntellato sul lato opposto a quello dell'urto. Non occorre che le ruote anteriori e posteriori siano allineate, se questo può facilitare l'appropriato fissaggio delle funi metalliche.

### 3.2.5.4. Puntello e trave per le ruote

3.2.5.4.1. Per puntellare le ruote durante le prove d'urto va utilizzata una trave in legno tenero a sezione quadrata di 150 mm (cfr. figure 6.11, 6.12 e 6.13).

3.2.5.4.2. Durante le prove d'urto laterali una trave in legno tenero deve essere fissata al suolo per bloccare il cerchione della ruota dal lato opposto a quello dell'urto (cfr. figura 6.13).

### 3.2.5.5. Puntelli e funi di ancoraggio per trattori articolati

3.2.5.5.1. Per i trattori articolati vanno utilizzati puntelli e funi di ancoraggio supplementari. Il loro scopo è garantire che la sezione del trattore sulla quale è montato il dispositivo di protezione presenti una rigidità equivalente a quella di un trattore non articolato.

3.2.5.5.2. Per le prove d'urto e di schiacciamento sono fornite ulteriori precisazioni al punto 3.3.1.1.

### 3.2.5.6. Pressione e deformazione dei pneumatici

3.2.5.6.1. I pneumatici del trattore non devono essere dotati di zavorra liquida e devono essere gonfiati alla pressione prescritta dal costruttore del trattore per i lavori agricoli.

3.2.5.6.2. Le funi di ancoraggio devono essere tese in ciascun caso in modo che i pneumatici siano soggetti a una deformazione pari al 12 % dell'altezza del loro lato (distanza fra il suolo e il punto più basso del cerchione) prima della tensione delle funi.

### 3.2.5.7. Apparecchiatura di schiacciamento

Un'apparecchiatura analoga a quella illustrata nella figura 6.14 deve essere in grado di esercitare una forza verso il basso sul dispositivo di protezione mediante una trave rigida, larga circa 250 mm, collegata al meccanismo di applicazione del carico da giunti universali. Appositi supporti situati sotto gli assi devono impedire che i pneumatici del trattore assorbano la forza di schiacciamento.

### 3.2.5.8. Apparecchi di misurazione

Occorrono i seguenti apparecchi di misurazione:

3.2.5.8.1. uno strumento per misurare la deformazione elastica (differenza tra deformazione massima istantanea e deformazione permanente, cfr. figura 6.15).

3.2.5.8.2. uno strumento per controllare che il dispositivo di protezione non sia penetrato nella zona libera e che quest'ultima sia rimasta protetta dal dispositivo durante la prova (cfr. punto 3.3.2.2.2).

- 3.2.6. *Apparecchi e attrezzature per le prove statiche*
- 3.2.6.1 *Apparecchiatura per le prove statiche*
- 3.2.6.1.1. L'apparecchiatura per le prove statiche deve essere concepita in modo da permettere l'applicazione di spinte o carichi al dispositivo di protezione.
- 3.2.6.1.2. Occorre provvedere affinché il carico possa essere distribuito in modo uniforme, perpendicolarmente alla direzione del carico, lungo una trave la cui lunghezza è un multiplo esatto di 50 compreso tra 250 e 700 mm. La faccia verticale della trave rigida deve essere di 150 mm. I bordi della trave che si trovano a contatto con il dispositivo di protezione devono essere convessi, con un raggio non superiore a 50 mm.
- 3.2.6.1.3. Il supporto deve essere regolabile per adeguarsi a qualsiasi angolo in relazione alla direzione del carico, al fine di poter seguire le variazioni angolari della superficie del dispositivo di protezione sottoposta al carico quando il dispositivo stesso si deforma.
- 3.2.6.1.4. Direzione della forza (deviazione rispetto all'orizzontale e alla verticale):
- all'inizio della prova, a carico nullo:  $\pm 2^\circ$ ,
  - nel corso della prova, sotto carico:  $10^\circ$  sopra e  $20^\circ$  sotto l'orizzontale. Tali scarti vanno ridotti al minimo.
- 3.2.6.1.5. La velocità di deformazione deve essere sufficientemente bassa (inferiore a 5 mm/s) in modo che il carico possa essere considerato "statico" in qualsiasi momento.
- 3.2.6.2. *Apparecchi di misurazione dell'energia assorbita dal dispositivo*
- 3.2.6.2.1. Per determinare l'energia assorbita dal dispositivo va tracciata la curva forza/deformazione. Non è necessario misurare la forza e la deformazione del punto di applicazione del carico sul dispositivo; la forza e la deformazione vanno tuttavia misurate simultaneamente e sulla stessa linea.
- 3.2.6.2.2. Il punto di origine delle misure di deformazione deve essere scelto in modo da tener conto soltanto dell'energia assorbita dal dispositivo di protezione e/o dalla deformazione di alcune parti del trattore. Non va tenuto conto dell'energia assorbita dalla deformazione e/o dallo slittamento dell'ancoraggio.
- 3.2.6.3. *Mezzi per ancorare il trattore al suolo*
- 3.2.6.3.1. Le rotaie di ancoraggio, separate dalla distanza prescritta e di lunghezza sufficiente per permettere l'ancoraggio del trattore in tutti i casi illustrati, devono essere fissate rigidamente a un basamento resistente situato in prossimità dell'apparecchiatura di prova.
- 3.2.6.3.2. Il trattore deve essere ancorato alle rotaie con qualsiasi mezzo adatto (piastre, zeppe, funi metalliche, sostegni, ecc.) in modo che non si possa muovere durante le prove. Questo requisito di immobilità va verificato nel corso della prova mediante gli strumenti classici per misurare la lunghezza.
- Se il trattore si sposta, occorre ripetere tutta la prova, a meno che al trattore sia collegato il sistema per la misurazione delle deformazioni utilizzato per tracciare la curva forza/deformazione.
- 3.2.6.4. *Apparecchiatura di schiacciamento*
- Un'apparecchiatura analoga a quella illustrata nella figura 6.14 deve essere in grado di esercitare una forza verso il basso sul dispositivo di protezione mediante una trave rigida, larga circa 250 mm, collegata al meccanismo di applicazione del carico da giunti universali. Appositi supporti situati sotto gli assi devono impedire che i pneumatici del trattore assorbano la forza di schiacciamento.

### 3.2.6.5. Altri apparecchi di misurazione

Occorrono inoltre i seguenti strumenti di misurazione:

- 3.2.6.5.1. uno strumento per misurare la deformazione elastica (differenza tra deformazione massima istantanea e deformazione permanente, cfr. figura 6.15).
- 3.2.6.5.2. uno strumento per controllare che il dispositivo di protezione non sia penetrato nella zona libera e che quest'ultima sia rimasta protetta dal dispositivo durante la prova (punto 3.3.2.2.2).

### 3.3. Procedure di prova

#### 3.3.1. Prove dinamiche

##### 3.3.1.1. Prove d'urto e di schiacciamento

###### 3.3.1.1.1. Urto posteriore

- 3.3.1.1.1.1. Rispetto alla massa pendolare, il trattore viene collocato in modo che quest'ultima colpisca il dispositivo di protezione quando il lato d'urto della massa e le catene o funi metalliche di supporto formano con il piano verticale A un angolo pari a  $M/100$ , non superiore a  $20^\circ$ , a meno che durante la deformazione il dispositivo di protezione formi, nel punto di contatto, un angolo maggiore con il piano verticale. In questo caso la superficie d'urto della massa pendolare deve essere regolata mediante un supporto supplementare in modo da risultare parallela al dispositivo di protezione nel punto d'urto nel momento della deformazione massima; le catene e le funi metalliche di supporto continuano a formare l'angolo definito sopra.

È necessario regolare l'altezza di sospensione della massa pendolare e prendere ogni altra misura volta a evitare che la massa ruoti attorno al punto d'urto.

Il punto d'urto è situato sulla parte del dispositivo di protezione che si presume tocchi per prima il suolo in caso di capovolgimento all'indietro, ossia di norma sul bordo superiore. Il baricentro della massa pendolare si trova a  $1/6$  della larghezza della parte superiore del dispositivo di protezione all'interno di un piano verticale parallelo al piano mediano del trattore che tocca l'estremità esterna della parte superiore del dispositivo di protezione.

Se in questo punto il dispositivo è concavo o sporgente, devono essere aggiunti dei cunei che consentano di applicarvi l'urto, senza peraltro rinforzare il dispositivo di protezione.

- 3.3.1.1.1.2. Il trattore deve essere ancorato al suolo mediante quattro funi metalliche, una a ciascuna estremità dei due assi, disposte come indicato nella figura 6.11. I punti di ancoraggio anteriori e posteriori devono essere disposti a una distanza tale che le funi metalliche formino con il suolo un angolo inferiore a  $30^\circ$ . Gli ancoraggi posteriori devono inoltre essere disposti in modo che il punto di convergenza delle due funi metalliche si trovi sul piano verticale nel quale si sposta il baricentro della massa pendolare.

Le funi metalliche devono essere tese in modo che le deformazioni dei pneumatici corrispondano alle indicazioni del punto 3.2.5.6.2. Con le funi metalliche in tensione, si dispone davanti alle ruote posteriori e a stretto contatto con esse la trave che funga da zeppa, fissandola poi al suolo.

- 3.3.1.1.1.3. Nel caso di un trattore articolato, il punto di articolazione deve inoltre essere sostenuto da un blocco di legno a sezione quadrata, con lato di almeno 100 mm, e ancorato saldamente al suolo.

- 3.3.1.1.1.4. La massa pendolare è tirata indietro in modo che l'altezza del suo baricentro superi quella del punto d'urto di un valore ottenuto mediante una delle due seguenti formule, da scegliersi a seconda della massa di riferimento del complesso sottoposto alle prove:

$$H = 25 + 0,07 M$$

per i trattori con una massa di riferimento inferiore a 2 000 kg;

$$H = 125 + 0,02 M$$

per i trattori con una massa di riferimento superiore a 2 000 kg.

La massa pendolare è quindi sganciata e urta il dispositivo di protezione.

3.3.1.1.1.5. Per i trattori con posto di guida reversibile (sedile e volante reversibili) si applica la stessa formula.

3.3.1.1.2. *Urto anteriore*

3.3.1.1.2.1. Rispetto alla massa pendolare, il trattore viene collocato in modo che quest'ultima colpisca il dispositivo di protezione quando il lato d'urto della massa e le catene o funi metalliche di supporto formano con il piano verticale A un angolo pari a  $M/100$ , non superiore a  $20^\circ$ , a meno che durante la deformazione il dispositivo di protezione formi, nel punto di contatto, un angolo maggiore con il piano verticale. In questo caso la superficie d'urto della massa pendolare deve essere regolata mediante un supporto supplementare in modo da risultare parallela al dispositivo di protezione nel punto d'urto nel momento della deformazione massima; le catene e le funi metalliche di supporto continuano a formare l'angolo definito sopra.

È necessario regolare l'altezza di sospensione della massa pendolare e prendere ogni altra misura volta a evitare che la massa ruoti attorno al punto d'urto.

Il punto d'urto è situato sulla parte del dispositivo di protezione che si presume tocchi per prima il suolo in caso di capovolgimento laterale del trattore durante la marcia in avanti, ossia di norma sul bordo superiore. Il baricentro della massa pendolare si trova a  $1/6$  della larghezza della parte superiore del dispositivo di protezione all'interno di un piano verticale parallelo al piano mediano del trattore che tocca l'estremità esterna della parte superiore del dispositivo di protezione.

Se in questo punto il dispositivo è concavo o sporgente, devono essere aggiunti dei cunei che consentano di applicarvi l'urto, senza peraltro rinforzare il dispositivo di protezione.

3.3.1.1.2.2. Il trattore deve essere ancorato al suolo mediante quattro funi metalliche, una a ciascuna estremità dei due assi, disposte come indicato nella figura 6.12. I punti di ancoraggio anteriori e posteriori devono essere disposti a una distanza tale che le funi metalliche formino con il suolo un angolo inferiore a  $30^\circ$ . Gli ancoraggi posteriori devono inoltre essere disposti in modo che il punto di convergenza delle due funi metalliche si trovi sul piano verticale nel quale si sposta il baricentro della massa pendolare.

Le funi metalliche devono essere tese in modo che le deformazioni dei pneumatici corrispondano alle indicazioni del punto 3.2.5.6.2. Con le funi metalliche in tensione, si dispone dietro alle ruote posteriori e a stretto contatto con esse la trave che funga da zeppa, fissandola poi al suolo.

3.3.1.1.2.3. Nel caso di un trattore articolato, il punto di articolazione deve inoltre essere sostenuto da un blocco di legno a sezione quadrata, con lato di almeno 100 mm, e ancorato saldamente al suolo.

3.3.1.1.2.4. La massa pendolare è tirata indietro in modo che l'altezza del suo baricentro superi quella del punto d'urto di un valore ottenuto mediante una delle due seguenti formule, da scegliersi a seconda della massa di riferimento del complesso sottoposto alle prove:

$$H = 25 + 0,07 M$$

per i trattori con una massa di riferimento inferiore a 2 000 kg;

$$H = 125 + 0,02 M$$

per i trattori con una massa di riferimento superiore a 2 000 kg.

La massa pendolare è quindi sganciata e urta il dispositivo di protezione.

- 3.3.1.1.2.5. Per i trattori con posto di guida reversibile (sedile e volante reversibili) l'altezza corrisponde al valore maggiore ottenuto mediante la formula precedentemente scelta e una delle seguenti:

$$H = 2,165 \times 10^{-8} M \times L^2$$

oppure

$$H = 5,73 \times 10^{-2} I$$

### 3.3.1.1.3. *Urto laterale*

- 3.3.1.1.3.1. Rispetto alla massa pendolare, il trattore viene collocato in modo che quest'ultima colpisca il dispositivo di protezione quando il lato d'urto della massa e le catene o funi metalliche di supporto sono verticali, a meno che durante la deformazione il dispositivo di protezione formi, nel punto di contatto, un angolo inferiore a 20° con il piano verticale. In questo caso la superficie d'urto della massa pendolare deve essere regolata mediante un supporto supplementare in modo da risultare parallela al dispositivo di protezione nel punto d'urto nel momento della deformazione massima; le catene o le funi metalliche di supporto devono rimanere verticali durante l'urto.

È necessario regolare l'altezza di sospensione della massa pendolare e prendere ogni altra misura volta a evitare che la massa ruoti attorno al punto d'urto.

Il punto d'urto è situato sulla parte del dispositivo di protezione che si presume tocchi per prima il suolo in caso di capovolgimento laterale del trattore.

- 3.3.1.1.3.2. Le ruote del trattore situate nel lato che deve ricevere l'urto devono essere ancorate al suolo mediante funi metalliche che passano sulle corrispondenti estremità degli assi anteriori e posteriori. Le funi metalliche devono essere tese in modo che le deformazioni dei pneumatici corrispondano alle indicazioni del punto 3.2.5.6.2.

Con le funi metalliche in tensione, sul lato opposto a quello che riceve l'urto, si dispone davanti alle ruote e a stretto contatto con esse la trave che funge da zeppa, fissandola poi al suolo. Può essere necessario usare due travi o zeppe se i lati esterni dei pneumatici anteriori e posteriori non si trovano nello stesso piano verticale. Si dispone il puntello come indicato nella figura 6.13, spingendolo a stretto contatto con il cerchione della ruota maggiormente caricata, dal lato opposto a quello dell'urto, e ancorandone base. Il puntello deve essere di lunghezza tale da formare un angolo di 30 ± 3° con il suolo quando è appoggiato al cerchione. Inoltre, se possibile, il suo spessore deve essere 20-25 volte inferiore alla lunghezza e 2-3 volte inferiore alla larghezza. La forma delle due estremità dei puntelli deve essere quella illustrata nei particolari della figura 6.13.

- 3.3.1.1.3.3. Nel caso di trattore articolato, il punto di articolazione deve inoltre essere sostenuto da un blocco di legno a sezione quadrata con lato di almeno 100 mm e lateralmente da uno strumento analogo al puntello spinto contro la ruota posteriore di cui al punto 3.3.1.1.3.2. Il punto di articolazione deve poi essere solidamente ancorato al suolo.

- 3.3.1.1.3.4. La massa pendolare è tirata indietro in modo che l'altezza del suo baricentro superi quella del punto d'urto di un valore ottenuto mediante una delle due seguenti formule, da scegliersi a seconda della massa di riferimento del complesso sottoposto alle prove:

$$H = (25 + 0,20 M) (B_6+B) / 2B$$

per i trattori con una massa di riferimento inferiore a 2 000 kg:

$$H = (125 + 0,15 M) (B_6+B) / 2B$$

per i trattori con una massa di riferimento superiore a 2 000 kg.

- 3.3.1.1.3.5. Per i trattori reversibili l'altezza corrisponde al valore maggiore ottenuto mediante le formule precedenti o seguenti:

$$H = 25 + 0,2 M$$

per i trattori con una massa di riferimento inferiore a 2 000 kg;

$$H = 125 + 0,15 M$$

per i trattori con una massa di riferimento superiore a 2 000 kg.

La massa pendolare è quindi sganciata e urta il dispositivo di protezione.

#### 3.3.1.1.4. *Schiacciamento posteriore*

La trave deve essere sistemata sulla traversa o sulle traverse superiori più arretrate del dispositivo di protezione; la risultante delle forze di schiacciamento dovrà trovarsi nel piano mediano del trattore. Si applica una forza  $F_v$  qualora:

$$F_v = 20 M$$

La forza  $F_v$  è mantenuta per cinque secondi dopo la scomparsa di qualsiasi movimento percettibile del dispositivo di protezione.

Se la parte posteriore del tetto del dispositivo di protezione non regge tutta la forza di schiacciamento, la forza viene applicata finché il tetto si inflette fino a coincidere con il piano che congiunge la parte superiore del dispositivo di protezione con la parte posteriore del trattore in grado di sostenere il trattore in caso di capovolgimento.

L'applicazione della forza è quindi sospesa e la trave di schiacciamento viene riposizionata sopra la parte del dispositivo di protezione in grado di sostenere il trattore interamente capovolto. La forza di schiacciamento  $F_v$  viene quindi nuovamente applicata.

#### 3.3.1.1.5. *Schiacciamento anteriore*

La trave deve essere collocata sulle traverse superiori più arretrate del dispositivo di protezione e la risultante delle forze di schiacciamento deve trovarsi nel piano mediano del trattore. Si applica una forza  $F_v$  qualora:

$$F_v = 20 M$$

La forza  $F_v$  è mantenuta per cinque secondi dopo la scomparsa di qualsiasi movimento percettibile del dispositivo di protezione.

Se la parte anteriore del tetto del dispositivo di protezione non regge tutta la forza di schiacciamento, la forza viene applicata finché il tetto si inflette fino a coincidere con il piano che congiunge la parte superiore del dispositivo di protezione con la parte anteriore del trattore in grado di sostenere il trattore in caso di capovolgimento.

L'applicazione della forza è quindi sospesa e la trave di schiacciamento viene riposizionata sopra la parte del dispositivo di protezione in grado di sostenere il trattore interamente capovolto. La forza di schiacciamento  $F_v$  viene quindi nuovamente applicata.

#### 3.3.1.1.6. *Prove d'urto supplementari*

Se durante una prova d'urto si riscontrano rotture o incrinature che non si possono ritenere trascurabili, una seconda prova analoga, ma con un'altezza di caduta pari a:

$$H' = (H \times 10^{-1}) (12 + 4a) (1 + 2a)^{-1}$$

viene effettuata immediatamente dopo le prove d'urto che hanno provocato la comparsa delle rotture o delle incrinature, dove "a" corrisponde al rapporto tra la deformazione permanente ( $D_p$ ) e la deformazione elastica ( $D_e$ ):

$$a = D_p / D_e$$

misurate al punto d'urto. L'ulteriore deformazione permanente dovuta al secondo urto non deve superare il 30 % della deformazione permanente causata dal primo urto.

Al fine di poter effettuare la prova supplementare è necessario misurare la deformazione elastica durante tutte le prove d'urto.

#### 3.3.1.1.7. *Prove di schiacciamento supplementari*

Se durante una prova di schiacciamento si verificano rotture o incrinature, deve essere effettuata, immediatamente dopo la prova di schiacciamento che ha provocato la comparsa delle rotture o delle incrinature, una seconda prova di schiacciamento analoga ma con una forza di  $1,2 F_v$ .

#### 3.3.1.2. Misure da effettuare

##### 3.3.1.2.1. *Rotture e incrinature*

Dopo ciascuna prova, tutte le parti strutturali, le giunzioni e i dispositivi di fissaggio vengono esaminati a vista per individuare eventuali rotture o incrinature, senza però tener conto di eventuali piccole incrinature su parti prive d'importanza.

Non viene tenuto conto di eventuali incrinature provocate dagli spigoli del pendolo.

##### 3.3.1.2.2. *Zona libera*

###### 3.3.1.2.2.1. Penetrazione nella zona libera

Durante ogni prova si verifica se una parte del dispositivo di protezione è penetrata nella zona libera intorno al sedile di guida definita al punto 1.6.

La zona libera non può inoltre trovarsi al di fuori dello spazio protetto dal dispositivo di protezione. A tal fine è considerata esterna allo spazio protetto dal dispositivo qualsiasi parte della zona libera che entri a contatto con un terreno piano, qualora il trattore si capovolga nella direzione in cui è stato applicato il carico durante la prova. Per consentire tale stima vengono scelti i pneumatici anteriori e posteriori e la carreggiata con le più piccole dimensioni standard indicate dal costruttore.

###### 3.3.1.2.2.2. Prove per l'elemento fisso posteriore

Se il trattore è dotato di una sezione rigida, di un carter o di altro elemento fisso situato dietro il sedile del conducente, si ritiene che tale elemento costituisca un punto d'appoggio in caso di capovolgimento all'indietro o laterale. L'elemento fisso situato dietro il sedile del conducente deve essere in grado di sopportare, senza rompersi né penetrare nella zona libera, una forza verso il basso  $F_i$ , in cui:

$$F_i = 15 M$$

Tale forza è applicata perpendicolarmente al telaio nel piano centrale del trattore. L'angolo iniziale di applicazione della forza è di  $40^\circ$  ed è calcolato in rapporto a una retta parallela al suolo, come indicato nella figura 6.16. La sezione rigida deve avere una larghezza minima di 500 mm (cfr. figura 6.17).

Tale elemento deve inoltre essere sufficientemente rigido e saldamente fissato alla parte posteriore del trattore.

###### 3.3.1.2.3. *Deformazione elastica (con urto laterale)*

La deformazione elastica è misurata  $(810 + a_v)$  mm sopra il punto indice del sedile sul piano verticale che passa per il punto d'urto. Per questa misurazione può essere utilizzata un'apparecchiatura analoga a quella illustrata nella figura 6.15.

###### 3.3.1.2.4. *Deformazione permanente*

Dopo l'ultima prova di schiacciamento viene registrata la deformazione permanente del dispositivo di protezione. A tal fine, prima di iniziare la prova viene stabilita la posizione delle parti principali del dispositivo di protezione rispetto al punto indice del sedile.

3.3.2. *Prove statiche*3.3.2.1. *Prove di carico e di schiacciamento*3.3.2.1.1. *Carico posteriore*

3.3.2.1.1.1. Il carico viene applicato orizzontalmente, in un piano verticale parallelo al piano mediano del trattore.

Il punto di applicazione del carico si trova sulla parte del dispositivo di protezione che si presume urti per prima il suolo in caso di capovolgimento all'indietro, di norma sul bordo superiore. Il piano verticale nel quale è applicato il carico è situato alla distanza di 1/3 della larghezza esterna della parte superiore del dispositivo di protezione misurata dal piano mediano.

Se in questo punto il dispositivo è concavo o sporgente, vengono aggiunti dei cunei che consentano di applicarvi il carico, senza peraltro rinforzare il dispositivo di protezione.

3.3.2.1.1.2. Il complesso è fissato al suolo come indicato al punto 3.2.6.3.

3.3.2.1.1.3. L'energia assorbita dal dispositivo di protezione durante la prova deve essere almeno pari a:

$$E_{il} = 500 + 0,5 M$$

3.3.2.1.1.4. Per i trattori con posto di guida reversibile (sedile e volante reversibili) si applica la stessa formula.

3.3.2.1.2. *Carico anteriore*

3.3.2.1.2.1. Il carico è applicato orizzontalmente, nel piano verticale parallelo al piano mediano del trattore e situato alla distanza di 1/3 della larghezza esterna della parte superiore del dispositivo di protezione.

Il punto di applicazione del carico si trova sulla parte del dispositivo di protezione che si presume urti per prima il suolo se il trattore si capovolge lateralmente durante la marcia in avanti, di norma sul bordo superiore.

Se in questo punto il dispositivo è concavo o sporgente, vengono aggiunti dei cunei che consentano di applicarvi il carico, senza peraltro rinforzare il dispositivo di protezione.

3.3.2.1.2.2. Il complesso è fissato al suolo come indicato al punto 3.2.6.3.

3.3.2.1.2.3. L'energia assorbita dal dispositivo di protezione durante la prova deve essere almeno pari a:

$$E_{il} = 500 + 0,5 M$$

3.3.2.1.2.4. Per i trattori con posto di guida reversibile (sedile e volante reversibili) l'energia corrisponde al valore maggiore ottenuto mediante la formula precedente o una delle seguenti:

$$E_{il} = 2,165 \times 10^{-7} M \times L^2$$

oppure

$$E_{il} = 0,574 I$$

3.3.2.1.3. *Carico laterale*

3.3.2.1.3.1. Il carico viene applicato orizzontalmente, in un piano verticale perpendicolare al piano mediano del trattore. Il punto di applicazione del carico si trova sulla parte del dispositivo di protezione che si presume urti per prima il suolo in caso di capovolgimento laterale, di norma sul bordo superiore.

3.3.2.1.3.2. Il complesso è fissato al suolo come indicato al punto 3.2.6.3.

3.3.2.1.3.3. L'energia assorbita dal dispositivo di protezione durante la prova deve essere almeno pari a:

$$E_{is} = 1,75 M(B_6+B) / 2B$$

3.3.2.1.3.4. Per i trattori con posto di guida reversibile (sedile e volante reversibili) l'energia corrisponde al valore maggiore ottenuto mediante la formula precedente o quella seguente:

$$E_{is} = 1,75 M$$

3.3.2.1.4. *Schiacciamento posteriore*

Tutte le disposizioni sono identiche a quelle di cui al punto 3.3.1.1.4.

3.3.2.1.5. *Schiacciamento anteriore*

Tutte le disposizioni sono identiche a quelle di cui al punto 3.3.1.1.5.

3.3.2.1.6. *Prova di sovraccarico supplementare (figure da 6.18 a 6.20)*

La prova di sovraccarico deve essere effettuata qualora la forza diminuisca di oltre 3 % nel corso dell'ultimo 5 % della deformazione raggiunta durante l'assorbimento dell'energia richiesta (cfr. la figura 6.19).

La prova di sovraccarico consiste nel continuare l'applicazione del carico orizzontale con incrementi del 5 % dell'energia richiesta inizialmente sino a un massimo del 20 % dell'energia aggiunta (cfr. la figura 6.20).

La prova di sovraccarico è soddisfacente se, dopo ogni incremento del 5 %, 10 % o 15 % dell'energia richiesta, la forza diminuisce di meno del 3 % per un incremento del 5 %, restando superiore a  $0,8 F_{max}$ .

La prova di sovraccarico è soddisfacente se, dopo l'assorbimento del 20 % dell'energia aggiunta, la forza resta superiore a  $0,8 F_{max}$ .

Durante la prova di sovraccarico sono ammesse rotture o incrinature supplementari e/o la penetrazione nella zona libera o la mancanza di protezione in tale zona in seguito a una deformazione elastica. Dopo la soppressione del carico il dispositivo non deve tuttavia trovarsi nella zona libera, che deve risultare interamente protetta.

3.3.2.1.7. *Prove di schiacciamento supplementari*

Se durante una prova di schiacciamento si verificano rotture o incrinature che non si possono ritenere trascurabili, deve essere effettuata, immediatamente dopo la prova di schiacciamento che ha provocato la comparsa delle rotture o delle incrinature, una seconda prova di schiacciamento analoga ma con una forza di  $1,2 F_v$ .

3.3.2.2. *Misure da effettuare*

3.3.2.2.1. *Rotture e incrinature*

Dopo ciascuna prova, tutte le parti strutturali, le giunzioni e i dispositivi di fissaggio vengono esaminati a vista per individuare eventuali rotture o incrinature, senza però tener conto di eventuali piccole incrinature su parti prive di importanza.

3.3.2.2.2. *Zona libera*

3.3.2.2.2.1. *Penetrazione nella zona libera*

Durante ogni prova si verifica se una parte del dispositivo di protezione è penetrata nella zona libera definita al punto 1.6 dell'allegato I.

La zona libera non può inoltre trovarsi al di fuori dello spazio protetto dal dispositivo di protezione. A tal fine è considerata esterna allo spazio protetto dal dispositivo qualsiasi parte della zona libera che entri a contatto con un terreno piano, qualora il trattore si capovolga nella direzione in cui è stato applicato il carico durante la prova. Per consentire tale stima vengono scelti i pneumatici anteriori e posteriori e la carreggiata con le più piccole dimensioni standard indicate dal costruttore.

#### 3.3.2.2.2. Prove per l'elemento fisso posteriore

Se il trattore è dotato di una sezione rigida, di un carter o di altro elemento fisso situato dietro il sedile del conducente, si ritiene che tale elemento costituisca un punto d'appoggio in caso di capovolgimento all'indietro o laterale. L'elemento fisso situato dietro il sedile del conducente deve essere in grado di sopportare, senza rompersi né penetrare nella zona libera, una forza verso il basso  $F_i$ , in cui:

$$F_i = 15 M$$

Tale forza è applicata perpendicolarmente al telaio nel piano centrale del trattore. L'angolo iniziale di applicazione della forza è di 40° ed è calcolato in rapporto a una retta parallela al suolo, come indicato nella figura 6.16. La sezione rigida deve avere una larghezza minima di 500 mm (cfr. figura 6.17).

Tale elemento deve inoltre essere sufficientemente rigido e saldamente fissato alla parte posteriore del trattore.

#### 3.3.2.2.3. *Deformazione elastica con carico laterale*

La deformazione elastica è misurata (810 +  $a_v$ ) mm sopra il punto indice del sedile sul piano verticale in cui è applicato il carico. Per questa misurazione può essere utilizzata un'apparecchiatura analoga a quella illustrata nella figura 6.15.

#### 3.3.2.2.4. *Deformazione permanente*

Dopo l'ultima prova di schiacciamento viene registrata la deformazione permanente del dispositivo di protezione. A tal fine, prima di iniziare la prova viene registrata la posizione delle parti principali del dispositivo di protezione rispetto al punto indice del sedile.

### 3.4. **Estensione ad altri tipi di trattori**

3.4.1. [non pertinente]

#### 3.4.2. *Estensione tecnica*

Quando vengono apportate modifiche tecniche al trattore, al dispositivo di protezione o al metodo di fissaggio del dispositivo di protezione al trattore, il laboratorio di prova che ha effettuato la prova originaria può rilasciare un "verbale di estensione tecnica" nei casi di seguito illustrati, nonché se il trattore e il dispositivo di protezione hanno superato le prove di stabilità laterale e di non rotolamento di cui ai punti 3.1.3 e 3.1.4 e se l'elemento fisso posteriore di cui al punto 3.3.1.2.2.2 una volta montato è stato sottoposto a prova secondo la procedura di cui al presente punto (escluso 3.4.2.2.4).

#### 3.4.2.1. Estensione dei risultati di prove strutturali ad altri tipi di trattori

Le prove d'urto e di schiacciamento non sono necessarie per ogni tipo di trattore, purché il dispositivo di protezione e il trattore soddisfino i requisiti di cui ai successivi punti da 3.4.2.1.1 a 3.4.2.1.5.

3.4.2.1.1. Il dispositivo (compreso l'elemento fisso posteriore) è identico a quello sottoposto alle prove.

3.4.2.1.2. L'energia richiesta non deve superare di oltre 5 % l'energia calcolata per la prova originale.

3.4.2.1.3. Il metodo di fissaggio e i componenti del trattore sui quali il dispositivo è fissato sono identici.

3.4.2.1.4. Componenti come i parafranghi e il cofano, che possono servire da sostegno al dispositivo di protezione, sono identici.

3.4.2.1.5. La posizione e le dimensioni principali del sedile all'interno del dispositivo di protezione e la rispettiva posizione del dispositivo di protezione sul trattore sono tali da far sì che la zona libera resti all'interno dello spazio protetto dal dispositivo deformato per tutta la durata delle prove [la verifica viene effettuata utilizzando gli stessi valori di riferimento della zona libera indicati nel verbale di prova originario, rispettivamente il punto di riferimento del sedile (SRP) o il punto indice del sedile (SIP)].

### 3.4.2.2. Estensione dei risultati di prove strutturali a tipi di dispositivi di protezione modificati

Se le disposizioni di cui al punto 3.4.2.1 non vengono rispettate, deve essere seguita la seguente procedura, che non va applicata se il metodo di fissaggio del dispositivo di protezione al trattore è profondamente modificato (ad es. sostituzione di supporti in gomma con un dispositivo di sostegno):

3.4.2.2.1. Modifiche che non incidono sui risultati della prova iniziale (ad es. il fissaggio mediante saldatura della piastra di un accessorio in un punto non critico del dispositivo), come l'aggiunta di sedili con SIP diversi nel dispositivo di protezione (con riserva di verifica che le nuove zone libere restino all'interno dello spazio protetto dal dispositivo deformato per tutta la durata delle prove).

3.4.2.2.2. Modifiche che possono incidere sui risultati della prova originaria senza mettere in dubbio l'accettabilità del dispositivo di protezione (ad es. modifica di un componente strutturale o del metodo di fissaggio del dispositivo di protezione al trattore). Può essere effettuata una prova di convalida i cui risultati vanno inclusi nel verbale di estensione.

I limiti fissati per questo tipo di estensione sono i seguenti:

3.4.2.2.2.1. senza prova di convalida possono essere accettate non più di 5 estensioni;

3.4.2.2.2.2. i risultati del test di convalida sono accettati per un'estensione se sono soddisfatte tutte le condizioni di accettazione del codice e:

— se la deviazione misurata dopo ogni prova d'urto non devia dalla deviazione misurata dopo ogni prova d'urto del verbale di prova originario di oltre  $\pm 7\%$  (per le prove dinamiche),

— se la forza misurata quando il livello di energia richiesto è stato raggiunto nelle varie prove di carico orizzontale non devia oltre  $\pm 7\%$  dalla forza misurata quando l'energia richiesta è stata raggiunta nella prova originaria e la deviazione misurata (\*\*\*) quando il livello di energia richiesto è stato raggiunto nelle varie prove di carico orizzontale non devia oltre  $\pm 7\%$  dalla deviazione misurata quando l'energia richiesta è stata raggiunta nel verbale di prova originario (per le prove statiche);

3.4.2.2.2.3. in un unico verbale di estensione è possibile includere più di una modifica del dispositivo di protezione, purché si tratti di diverse opzioni dello stesso dispositivo di protezione, ma può essere accettata solo una prova di convalida. Le opzioni che non vengono sottoposte a prova sono descritte nel verbale di estensione.

3.4.2.2.3. Aumento della massa di riferimento dichiarata dal fabbricante in un dispositivo di protezione già sottoposto a prova. Se il fabbricante intende mantenere lo stesso numero di omologazione è possibile rilasciare un verbale di estensione dopo aver effettuato una prova di convalida (i limiti di  $\pm 7\%$  di cui al punto 3.4.2.2.2.2 non sono applicabili in questo caso).

3.4.2.2.4. Modifica dell'elemento fisso posteriore o aggiunta di un nuovo elemento fisso posteriore. Occorre controllare che la zona libera resti all'interno dello spazio protetto dal dispositivo deformato per tutta la durata delle prove tenendo conto dell'elemento fisso posteriore nuovo o modificato. Occorre effettuare una convalida dell'elemento fisso posteriore costituita dalla prova descritta al punto 3.3.1.2.2.2 o 3.3.2.2.2.2 e i risultati della prova devono figurare nel verbale di estensione.

3.5. [non pertinente]

### 3.6. **Funzionamento dei dispositivi di protezione a basse temperature**

3.6.1. Il costruttore, se dichiara che il dispositivo di protezione è particolarmente resistente alla fragilizzazione a basse temperature, deve fornire dati da includere nel verbale.

3.6.2. Le seguenti prescrizioni e procedure sono destinate a rafforzare il dispositivo e a renderlo resistente alle fratture da fragilizzazione a basse temperature. Si propone che le seguenti prescrizioni minime relative ai materiali vengano rispettate per la valutazione dell'adeguatezza di un dispositivo di protezione a basse temperature di funzionamento nei paesi che richiedono questa ulteriore protezione durante il funzionamento.

3.6.2.1. I bulloni e i dadi utilizzati per fissare il dispositivo di protezione al trattore e per unire parti strutturali di tale dispositivo devono dimostrare adeguate proprietà di resistenza alle basse temperature, che vanno debitamente verificate.

- 3.6.2.2. Tutti gli elettrodi per saldatura utilizzati nella fabbricazione di parti strutturali e supporti sono compatibili con i materiali utilizzati per il dispositivo di protezione come indicato al punto 3.6.2.3.
- 3.6.2.3. I materiali in acciaio utilizzati per gli elementi strutturali del dispositivo di protezione devono essere caratterizzati da una particolare resistenza, da sottoporre a verifica, e dimostrare un livello minimo prescritto di energia d'urto secondo la prova Charpy con intaglio a V, come indicato nella tabella 6.1. Il tipo e la qualità dell'acciaio sono precisati conformemente alla norma ISO 630:1995.
- Un acciaio con uno spessore grezzo di laminazione inferiore a 2,5 mm e un tenore di carbonio inferiore allo 0,2 % è considerato conforme a quanto prescritto.
- Gli elementi strutturali del dispositivo di protezione costituiti da materiali diversi dall'acciaio devono dimostrare un'equivalente resistenza agli urti a basse temperature.
- 3.6.2.4. Nella prova Charpy con intaglio a V relativa al livello di energia d'urto prescritto, le dimensioni del provino non devono essere inferiori alla dimensione maggiore tra quelle elencate nella tabella 6.1, per quanto consentito dal materiale.
- 3.6.2.5. Le prove Charpy con intaglio a V sono effettuate secondo la procedura descritta in ASTM A 370-1979, tranne per quanto riguarda le dimensioni dei provini, che devono essere conformi a quelle indicate nella tabella 6.1.
- 3.6.2.6. Un'alternativa a questa procedura è l'impiego di acciaio calmato o semicalmato, per il quale devono essere forniti opportuni dati. Il tipo e la qualità dell'acciaio sono precisati conformemente alla norma ISO 630:1995 (Mod. 1:2003).
- 3.6.2.7. I provini devono essere longitudinali e prelevati da materiali piatti, a sezione tubolare o di base, prima della formatura o della saldatura da utilizzare nel dispositivo di protezione. I provini a sezione tubolare o di base vanno prelevati dalla parte centrale del lato di dimensione maggiore e non contengono saldature.

Tabella 6.1

**Livello minimo dell'energia d'urto secondo la prova Charpy con intaglio a V**

Dimensione del provino	Energia a	
	- 30 °C	- 20 °C
mm	J	J <sup>(b)</sup>
10 × 10 <sup>(a)</sup>	11	27,5
10 × 9	10	25
10 × 8	9,5	24
10 × 7,5 <sup>(a)</sup>	9,5	24
10 × 7	9	22,5
10 × 6,7	8,5	21
10 × 6	8	20
10 × 5 <sup>(a)</sup>	7,5	19
10 × 4	7	17,5
10 × 3,5	6	15
10 × 3	6	15
10 × 2,5 <sup>(a)</sup>	5,5	14

<sup>(a)</sup> Indica la dimensione preferita. La dimensione del provino non è inferiore alla dimensione maggiore preferita che il materiale consente.

<sup>(b)</sup> L'energia richiesta a -20 °C è pari a 2,5 volte il valore specificato per -30 °C. Altri fattori influenzano l'intensità dell'energia d'urto, quali il senso di laminazione, il limite di snervamento, l'orientamento dei grani e la saldatura. Al momento della scelta e dell'utilizzo dell'acciaio tali fattori vanno presi in considerazione.

3.7. [non pertinente]

Figura 6.1

## Zona libera





Figura 6.1.c

## Vista dall'alto



- 1 - Retta di riferimento
- 2 - Punto indice del sedile
- 3 - Piano di riferimento

Figura 6.2

**Zona libera per trattori con sedile e posto guida reversibili**





Figura 6.3

Diagramma di flusso per la determinazione del rotolamento continuato di un trattore che ribalta lateralmente, munito di un dispositivo di protezione in caso di capovolgimento (ROPS) fissato sul lato anteriore



Versione B1 : Punto d'urto del ROPS dietro al punto di equilibrio longitudinale instabile  
 Versione B2 : Punto d'urto del ROPS vicino al punto di equilibrio longitudinale instabile  
 Versione B3 : Punto d'urto del ROPS davanti al punto di equilibrio longitudinale instabile

Figura 6.4

Apparecchiatura per testare le caratteristiche antirotolamento, pendenza 1/1,5





Figura 6.5

Dati necessari per calcolare il capovolgimento di un trattore con rotolamento triassiale



Nota:  $D_2$  e  $D_3$  vanno misurate ad asse interamente carico.

Figure 6.6.a, 6.6.b, 6.6.c

Distanza orizzontale tra il baricentro e il punto d'intersezione anteriore del dispositivo di protezione (L6)




Figura 6.7

Determinazione dei punti d'urto per la misura della larghezza del dispositivo di protezione ( $B_6$ ) e l'altezza del cofano motore ( $H_7$ )




Figura 6.8


Altezza del punto di articolazione dell'asse anteriore ( $H_0$ )

Figura 6.9


Larghezza della carreggiata posteriore ( $S$ ) e dei pneumatici posteriori ( $B_0$ )

Figura 6.10

## Massa pendolare con catene o funi metalliche di sospensione




Figura 6.11

## Esempio di ancoraggio del trattore (urto posteriore)




Figura 6.12

Esempio di ancoraggio del trattore (urto anteriore)




Figura 6.13

Esempio di ancoraggio del trattore (urto laterale)




Figura 6.14

Esempio di apparecchiatura di schiacciamento del trattore





Figura 6.15

## Esempio di apparecchio per la misurazione delle deformazioni elastiche



- 1 – Deformazione permanente
- 2 – Deformazione elastica
- 3 – Deformazione totale (permanente + elastica)

Figura 6.16

## Linea di riferimento simulata




Figura 6.17



**Larghezza minima degli elementi fissi posteriori**

Figura 6.18

**Curva forza/deformazione**  
**Prova di sovraccarico non necessaria**




Note:

1. Localizzare  $F_a$  in rapporto a  $0,95 D'$ .
2. La prova di sovraccarico non è necessaria poiché  $F_a \leq 1,03 F'$ .

Figura 6.19

**Curva forza/deformazione**  
**Prova di sovraccarico necessaria**




Note:

1. Localizzare  $F_a$  in rapporto a  $0,95 D'$ .
2. La prova di sovraccarico è necessaria poiché  $F_a > 1,03 F$ .
3. Il risultato della prova di sovraccarico è soddisfacente poiché  $F_b > 0,97F$  and  $F_b > 0,8F_{max}$ .

Figura 6.20

**Curva forza/deformazione**  
**Prova di sovraccarico da continuare**



## Note:

1. Localizzare  $F_a$  in rapporto a  $0,95 D'$ .
2. La prova di sovraccarico è necessaria poiché  $F_a > 1,03 F'$ .
3.  $F_b < 0,97 F'$  pertanto è necessaria un'ulteriore prova di sovraccarico
4.  $F_c < 0,97 F_b$  pertanto è necessaria un'ulteriore prova di sovraccarico
5.  $F_d < 0,97 F_c$  pertanto è necessaria un'ulteriore prova di sovraccarico
6. Il risultato della prova di sovraccarico è soddisfacente se  $F_e > 0,8 F_{max}$ .
7. Se in qualsiasi fase il carico scende al di sotto di  $0,8 F_{max}$  il dispositivo è respinto

(\*) Codice della norma OCSE relativo alle prove ufficiali per i dispositivi di protezione in caso di capovolgimento montati anteriormente su trattori agricoli o forestali con ruote a carreggiata stretta.

(\*\*) Il programma e i relativi esempi sono disponibili sul sito dell'OCSE.

(\*\*\*) Deformazione permanente + elastica misurate nel punto in cui viene raggiunto il livello di energia richiesto.”»

*ALLEGATO V***Modifiche della direttiva 2000/25/CE**

La direttiva 2000/25/CE è così modificata:

Nell'allegato I, appendice 4, punto 1, la sezione 2 è sostituita dalla seguente:

«Sezione 2 Numero della direttiva di base seguito dalla lettera A per la fase I, dalla lettera B per la fase II, dalla lettera C per la fase IIIA, dalla lettera D per la fase IIIB e dalla lettera E per la fase IV.»

---

## ALLEGATO VI

## Modifiche della direttiva 2003/37/CE

La direttiva 2003/37/CE è così modificata:

1) nell'allegato I, il modello A è così modificato:

a) il punto 2.4 è sostituito dal seguente:

- «2.4. Massa(e) rimorchiabile(i) tecnicamente ammissibile(i) (a seconda del tipo di attacco)
- 2.4.1. Massa trainabile non frenata: .....
- 2.4.2. Massa trainabile con frenatura indipendente: .....
- 2.4.3. Massa trainabile con frenatura ad inerzia: .....
- 2.4.4. Massa trainabile con frenatura assistita (idraulica o pneumatica): .....
- 2.4.5. Massa(e) complessiva(e) tecnicamente ammissibile(i) del complesso trattore-rimorchio, in funzione delle diverse configurazioni di frenatura del rimorchio: .....
- 2.4.6. Posizione del punto di attacco
- 2.4.6.1. Altezza dal suolo
- 2.4.6.1.1. Altezza massima: .....
- 2.4.6.1.2. Altezza minima: .....
- 2.4.6.2. Distanza dal piano verticale che passa per l'asse dell'assale posteriore:
- 2.4.6.2.1. Massima: .....
- 2.4.6.2.2. Minima: .....
- 2.4.6.3. Carico statico verticale massimo/massa tecnicamente ammissibile sul punto di attacco:
- 2.4.6.3.1. — del trattore: .....
- 2.4.6.3.2. — del semirimorchio (macchina intercambiabile trainata) o rimorchio ad asse centrale (macchina intercambiabile trainata): .....

b) il punto 2.7.2 è sostituito dal seguente:

- «2.7.2. Dimensioni fuori tutto del trattore, compreso dispositivo di attacco
- 2.7.2.1. Lunghezza per la circolazione su strada <sup>(10)</sup>:
- massima: .....
- minima: .....

- 2.7.2.2. Larghezza per la circolazione su strada <sup>(11)</sup>:
- massima: .....
- minima: .....
- 2.7.2.3. Altezza per la circolazione su strada <sup>(12)</sup>:
- massima: .....
- minima: .....
- 2.7.2.4. Sbalzo anteriore <sup>(13)</sup>:
- massima: .....
- minima: .....
- 2.7.2.5. Sbalzo posteriore <sup>(14)</sup>:
- massima: .....
- minima: .....
- 2.7.2.6. Altezza libera dal suolo <sup>(15)</sup>:
- massima: .....
- minima: .....

2) nell'allegato I, modello A, la nota 15 è così modificata: «Norma ISO 612/-6.8:1978.»;

3) nell'allegato II, capitolo B, la parte II.C è così modificata:

a) nella frase introduttiva, l'espressione «test bulletin» va sostituita con «test report»

(riguarda soltanto la versione inglese);

b) La nota (\*) è sostituita dalla seguente:

«(\*) I verbali di prova devono essere conformi alla decisione C(2008) 128 del Consiglio dell'OCSE dell'ottobre 2008. L'equivalenza dei verbali di prova può essere riconosciuta solo se gli ancoraggi delle cinture di sicurezza sono stati testati. Rimangono validi i verbali di prova conformi ai codici di cui alla decisione C(2000) 59 del Consiglio dell'OCSE, modificata da ultimo dalla decisione C(2005) 1 del Consiglio dell'OCSE. Dalla data del recepimento della presente direttiva i nuovi verbali di prova si devono basare sulla nuova versione dei codici.»

---

## REGOLAMENTO (UE) N. 298/2010 DELLA COMMISSIONE

del 9 aprile 2010

che modifica il regolamento (CE) n. 1451/2007 per quanto riguarda l'estensione della durata delle deroghe che consentono l'immissione sul mercato dei biocidi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

(4) La direttiva 98/8/CE, modificata dalla direttiva 2009/107/CE<sup>(3)</sup>, ha prorogato il programma di riesame fino al 14 maggio 2014.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

(5) A fini di coerenza, è opportuno conformare la durata delle deroghe di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 1451/2007 alla durata del programma di riesame.

vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

(6) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1451/2007.

considerando quanto segue:

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

(1) Il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi<sup>(2)</sup> istituisce, all'allegato II, un elenco esaustivo dei principi attivi esistenti da valutare nell'ambito del programma di lavoro ai fini dell'esame sistematico dei principi attivi già presenti sul mercato, di seguito «programma di riesame», e vieta l'immissione sul mercato di biocidi contenenti principi attivi non iscritti in tale allegato o nell'allegato I o I A della direttiva 98/8/CE.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1451/2007 è così modificato:

(2) Il regolamento (CE) n. 1451/2007 consente tuttavia alla Commissione di concedere una deroga a tale divieto qualora gli Stati membri considerino un principio attivo essenziale per motivi di salute, di sicurezza o di tutela del patrimonio culturale oppure decisivo per il funzionamento della società in assenza di soluzioni alternative o di prodotti sostitutivi tecnicamente ed economicamente utili che siano accettabili dal punto di vista ambientale e sanitario e stabilisce che gli Stati membri possono consentire l'immissione sul mercato di principi attivi composti unicamente di prodotti destinati al consumo umano o animale, da utilizzare come repellenti o attrattivi del tipo di prodotto 19.

1) l'articolo 5, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

«3. In base alle osservazioni ricevute, la Commissione può concedere una deroga alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, al fine di consentire l'immissione sul mercato del principio attivo negli Stati membri che ne fanno richiesta fino alla data stabilita all'articolo 16, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 98/8/CE al più tardi, a condizione che gli Stati membri:

(3) Tali deroghe possono attualmente essere applicate fino al 14 maggio 2010 visto che inizialmente era previsto che il programma di riesame continuasse solo fino a tale data.

a) assicurino che il principio attivo continua ad essere utilizzato soltanto a condizione che i prodotti che lo contengono siano approvati per l'uso essenziale previsto;

b) giungano alla conclusione che, tenuto conto di tutte le informazioni disponibili, si può ragionevolmente escludere che l'uso continuato abbia effetti inaccettabili sulla salute umana o animale o sull'ambiente;

c) impongano tutte le opportune misure di riduzione dei rischi quando concedono l'approvazione;

<sup>(1)</sup> GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 3.<sup>(3)</sup> GU L 262 del 6.10.2009, pag. 40.

- d) provvedano affinché i suddetti prodotti biocidi autorizzati che rimangono sul mercato dopo il 1° settembre 2006 siano provvisti di nuove etichette al fine di rispettare le condizioni d'uso stabilite dagli Stati membri a norma del presente paragrafo; e
- e) verifichino, se necessario, che sono in corso la ricerca di soluzioni alternative a tali usi da parte dei titolari delle autorizzazioni o degli Stati membri interessati oppure l'elaborazione di un fascicolo da presentare in conformità della procedura di cui all'articolo 11 della direttiva 98/8/CE al massimo due anni prima della data stabilita all'articolo 16, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 98/8/CE.»;

2) l'articolo 6, primo comma, è sostituito dal seguente:

«In deroga alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare fino alla data stabilita all'articolo 16, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 98/8/CE al più tardi l'immissione sul mercato di principi attivi composti unicamente di prodotti destinati al consumo umano o animale, da utilizzare come repellenti o attrattivi del tipo di prodotto 19.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 2010.

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
José Manuel BARROSO



## Comitato delle Regioni

L'Assemblea dei rappresentanti regionali e locali dell'UE

COR/10/36

Bruxelles, 15 aprile 2010

### Il Comitato delle regioni presenta un disegno generale di riforma della politica di coesione

50 miliardi di euro sono la posta in gioco nella prossima riforma della politica regionale europea. Il Comitato delle regioni vuole garantire che le richieste delle regioni e delle città siano prese in considerazione in una fase precoce del processo e per questo ha presentato oggi il suo disegno generale per il futuro della politica di coesione dopo il 2013. Al termine di un dibattito in sessione plenaria con il commissario per la Politica regionale Johannes Hahn, esponenti politici locali e regionali hanno adottato un parere di prospettiva elaborato da Michael Schneider (DE/PPE). Nel parere si esortano i partner UE e i governi nazionali a mantenere come elemento centrale del modello d'integrazione europeo una politica di coesione ambiziosa.

L'aiuto regionale UE cofinanzia migliaia di progetti a vantaggio dei cittadini europei, dai collegamenti ferroviari alla formazione professionale. L'attuale bilancio dell'UE è stabilito fino al 2013, ma già l'anno prossimo potrebbero essere adottate decisioni importanti sui criteri di ammissibilità e sui livelli di finanziamento per il periodo posteriore al 2013. Il sottosegretario di Stato agli Affari federali ed europei del Land Sassonia-Anhalt [Michael Schneider](#) ha preparato un [progetto di parere di prospettiva](#) sul futuro della politica di coesione. Il testo emendato del parere è stato adottato nell'odierna sessione plenaria del Comitato delle regioni che è così il primo organo dell'UE a formulare una posizione ufficiale sulla questione.

Michael Schneider ha osservato: "La natura di lungo termine del sostegno europeo dovrebbe dare a tutte le regioni la sicurezza di poter perseguire il proprio sviluppo e permettere loro di reagire alla loro situazione specifica senza timori che sia messo un limite ai finanziamenti. Tuttavia, in generale, ritengo che la maggioranza dei finanziamenti del Fondo di coesione dovrebbe continuare a essere destinata alle regioni più bisognose e che i criteri esistenti abbiano dato buona prova di sé. Con particolare riferimento alle cosiddette "regioni in transizione" in cui il finanziamento futuro è messo a repentaglio, ha aggiunto che esse meritano una considerazione speciale. "Il sostegno alle regioni che non rientreranno più nell'obiettivo convergenza dovrebbe essere assicurato indipendentemente dalla futura architettura della politica regionale e dei suoi diversi obiettivi".

Rivolgendosi all'Assemblea plenaria del Comitato delle regioni per la prima volta, il commissario UE **Johannes Hahn** ha dichiarato: "Siamo uniti da un interesse comune che è quello di rafforzare il livello regionale e locale. La maniera migliore di dare visibilità all'Europa è avere una forte politica regionale. Ciò di cui abbiamo bisogno è il giusto equilibrio tra l'attenzione verso le priorità essenziali scelte e la massima flessibilità per un'attuazione "su misura" di tali priorità nelle regioni".

Esprimendo apprezzamento per l'impegno del commissario Hahn a cooperare con il Comitato delle regioni, [Michel Delebarre](#) (FR/PSE), sindaco di Dunkerque e presidente della commissione Politica di coesione territoriale del CdR, ha detto: "Commissario, Lei dovrà prepararsi a lottare nel collegio dei commissari, dove alcuni dei suoi colleghi non sono necessariamente degli alleati della politica di coesione. Spetta a Lei far crescere la consapevolezza degli effetti che altre politiche dell'UE hanno sui territori. Non si può chiedere alla politica di coesione di rimediare ai danni fatti dalle altre politiche dell'UE".

## Punti essenziali del parere di prospettiva del Comitato delle regioni

I rappresentanti locali e regionali dell'UE ritengono che la politica di coesione debba evolvere con l'obiettivo di continuare in futuro a restringere in modo sostenibile i divari di sviluppo, a rafforzare la crescita sostenibile e l'occupazione nelle regioni europee, a sostenere l'inclusione sociale e la competitività in tutti gli Stati membri e in tutte le regioni, a tutelare la sussidiarietà e a garantire la sostenibilità finanziaria. Grazie al sistema della *governance* multilivello, l'Europa è in grado di perseguire obiettivi comuni lasciando allo stesso tempo un margine sufficiente di manovra per stabilire priorità specifiche a livello regionale e locale. Il Comitato delle regioni ritiene che ciò, oltre alla solidarietà finanziaria, rappresenti il valore aggiunto della politica di coesione.

I membri del Comitato delle regioni sono inoltre d'accordo sul fatto che la politica di coesione dovrebbe continuare a essere applicata a tutte le regioni europee, concentrandosi in particolare sulle regioni più bisognose di sostegno. La quota più importante delle risorse disponibili deve continuare a essere destinata agli Stati membri e alle regioni che più ne hanno bisogno e che hanno i maggiori problemi. Inoltre, le regioni in transizione richiedono un sostegno speciale affinché i risultati positivi raggiunti non vengano compromessi dal taglio dei finanziamenti. L'obiettivo "competitività e occupazione" deve continuare a sostenere tutte le altre regioni dell'UE, anche per dare impulso all'innovazione, alla coesione sociale e alla competitività.

Il Comitato delle regioni sottolinea che il sostegno attuale per la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale ha dato buoni risultati e dovrebbe proseguire ed essere rafforzato dopo il 2013. In vista della riduzione degli adempimenti burocratici nell'ambito della politica di coesione, il Comitato non vede la necessità di procedere a una verifica integrale della conformità delle procedure in ogni periodo di programmazione. Si dovrebbero invece considerare sufficienti le regole valide per i finanziamenti nazionali.

Gli attuali principi della politica di coesione in materia di *governance* multilivello, di pianificazione pluriennale dei programmi, di partenariato, di concentrazione, di gestione dei programmi basata su indicatori e di valutazione, hanno dato buoni risultati. Il Comitato delle regioni respinge quindi l'eventuale abbreviazione del ciclo settennale di programmazione.

L'approccio alla politica di coesione basato sulla sussidiarietà va mantenuto e sviluppato ulteriormente. A tal fine occorre innanzitutto rafforzare il ruolo degli enti regionali e locali in tutte le fasi della programmazione, dell'attuazione e della valutazione della politica di coesione.

La versione definitiva del parere di prospettiva sarà presto disponibile sul [sito web del CdR](#).

### Link utili

[Intervista a Johannes Hahn](#), commissario UE per la Politica regionale

[Intervista a Michael Schneider](#) (DE/PPE), relatore del CdR sul Futuro della politica di coesione

[Intervista a Michel Delebarre](#) (FR/PSE), presidente della commissione Politica di coesione territoriale del CdR

[Intervista a Flo Clucas](#) (UK/ALDE) relatrice del CdR sulla Sesta relazione intermedia sulla coesione economica e sociale

Consultate il sito web del CdR: [www.cor.europa.eu](http://www.cor.europa.eu)

### Il Comitato delle regioni

Il Comitato delle regioni (CdR) è l'Assemblea dei rappresentanti regionali e locali dell'UE. Il compito dei suoi 344 membri, provenienti da tutti i 27 Stati membri dell'UE, è quello di coinvolgere nel processo decisionale dell'Unione gli enti regionali e locali e le comunità che essi rappresentano e di informarli sulle politiche comunitarie. La Commissione europea, il Parlamento europeo e il Consiglio sono tenuti a consultare il CdR in relazione alle politiche europee che possono avere un'incidenza sulle regioni e le città. Il CdR può inoltre adire la Corte di giustizia per salvaguardare le proprie prerogative o se ritiene che un atto legislativo dell'UE violi il principio di sussidiarietà o non rispetti le competenze degli enti regionali o locali.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

**Michael Alfons**

**Comitato delle regioni dell'UE**

Tel. +32 (0)2 546 8559

[Michael.Alfons@cor.europa.eu](mailto:Michael.Alfons@cor.europa.eu)

Per leggere i comunicati stampa precedenti, cliccare [qui](#).



## Comitato delle Regioni

L'Assemblea dei rappresentanti regionali e locali dell'UE

COR/10/35

Bruxelles, 15 aprile 2010

### Allargamento: per il CdR contano i progressi concreti, non gli impegni sulla carta

Il processo di adesione all'UE di Croazia, Turchia ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia è stato al centro delle discussioni di questo mercoledì 14 aprile. Dopo aver ascoltato l'intervento di Štefan Füle, commissario per l'Allargamento e la politica di vicinato, il CdR ha adottato un parere sulla strategia di allargamento e le principali sfide che attendono i paesi candidati presentato da Georgios Papastergiou, prefetto di Pieria (EL/PPE). Il dibattito tra i membri del CdR si è focalizzato in particolare sui progressi compiuti dalla Turchia e sulle relazioni Turchia-Grecia.

Il parere valuta i progressi compiuti da ciascuno dei paesi candidati sulla via dell'adesione ed esprime la profonda preoccupazione del CdR per il fatto che molti degli impegni politici assunti dai paesi candidati non si traducono sufficientemente in azioni concrete sul campo. Il relatore del CdR **Georgios Papastergiou** ha evidenziato che "La decisione di ammettere un paese nell'UE deve basarsi su un'obiettiva valutazione della realtà sul campo, anziché limitarsi a esaminare il recepimento delle normative UE nella legislazione nazionale". Il parere del CdR sottolinea che i paesi candidati devono continuare a rafforzare la qualità dell'amministrazione e della *governance* locale e regionale, in quanto la loro maturità per l'adesione dipenderà anche dalla capacità amministrativa degli enti locali e regionali.

Intervenendo per la prima volta dinanzi all'Assemblea dei rappresentanti regionali e locali dell'UE, il commissario Füle ha fatto eco alle raccomandazioni del CdR sottolineando che: "La creazione di un sistema di sussidiarietà e di un'amministrazione pubblica di qualità a tutti i livelli è una condizione indispensabile per l'ingresso nell'UE. Gli enti locali e regionali devono essere pronti a soddisfare gli obblighi derivanti dall'adesione. Soltanto così i nuovi Stati membri potranno beneficiare pienamente delle opportunità offerte dall'adesione all'UE".

Füle ha esposto sinteticamente la posizione attuale della Commissione europea a proposito dei paesi candidati: "In quanto commissario responsabile per l'Allargamento, è mio compito fare in modo che questi paesi arrivino pienamente preparati all'adesione. Ciascuno entrerà nell'UE quando sarà pronto, in base ai propri meriti. Non ci saranno né trattamenti di favore né scorciatoie". Ha poi aggiunto: "Ciò che ci interessa di più è la qualità del processo di adesione: essa è importante affinché con ogni nuova adesione l'Unione diventi non soltanto più grande, ma anche più forte."

**Karl-Heinz Klär**, sottosegretario di Stato del *Land* Renania Palatinato, intervenendo a nome del gruppo PSE da lui presieduto ha riaffermato il sostegno di quest'ultimo alla strategia di allargamento dell'UE per il periodo 2009-2010 esprimendo apprezzamento per i progressi compiuti da ciascun paese candidato all'adesione: ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Croazia e Turchia.

Egli ha ricordato che "I criteri di Copenhagen sono i principali punti di riferimento per il processo di allargamento dell'UE" e ha sottolineato l'importanza di un dialogo costruttivo e lungimirante con le strutture internazionali esistenti finalizzato al rafforzamento della cooperazione tra le parti.

Il parere fornisce una valutazione franca dei progressi compiuti dai singoli paesi. Ad esempio, per quanto riguarda la Turchia, il CdR "si congratula con il governo turco per la sua posizione costruttiva". Tuttavia, "si rammarica che, nonostante l'adozione di una normativa conforme ai criteri politici di Copenaghen, la sua applicazione resti inadeguata nei seguenti campi: diritti delle donne, lotta alla discriminazione, libertà di religione, libertà di espressione, tolleranza zero verso la tortura e lotta alla corruzione" e "deplora la lentezza dei progressi nel trasferimento di competenze alle autorità locali".

Per quanto riguarda la Croazia, il parere plaude ai progressi compiuti verso il soddisfacimento dei criteri per l'adesione, ma raccomanda di compiere ulteriori sforzi, ad esempio nel rafforzare le "capacità amministrative degli organismi di lotta alla corruzione", in quanto "tale fenomeno resta diffuso in numerosi settori". I membri del CdR osservano inoltre che "la strategia di decentramento non è riuscita per mancanza di impegno a livello politico". Quanto alla ex Repubblica jugoslava di Macedonia, il parere fa notare che "la capacità amministrativa di determinati comuni resta esigua" e deplora che "la trasparenza e responsabilizzazione degli organi di autonomia locale restino insufficienti"; accoglie però con favore la costituzione della nuova commissione per le autonomie locali.

**Per visualizzare il testo dell'intervento del commissario Füle cliccare [qui](#).**

**Per un'analisi dettagliata della situazione di ciascun paese e per visualizzare le raccomandazioni politiche del CdR ai paesi candidati consultare il [progetto di parere](#) e gli [emendamenti](#) presentati.**

Sito web del CdR: [www.cor.europa.eu](http://www.cor.europa.eu).

### **Il Comitato delle regioni**

Il Comitato delle regioni (CdR) è l'Assemblea dei rappresentanti regionali e locali dell'UE. Il compito dei suoi 344 membri, provenienti da tutti i 27 Stati membri dell'UE, è quello di coinvolgere nel processo decisionale dell'Unione gli enti regionali e locali e le comunità che essi rappresentano e di informarli sulle politiche comunitarie. La Commissione europea, il Parlamento europeo e il Consiglio sono tenuti a consultare il CdR in relazione alle politiche europee che possono avere un'incidenza sulle regioni e le città. Il CdR può inoltre adire la Corte di giustizia per salvaguardare le proprie prerogative o se ritiene che un atto legislativo dell'UE violi il principio di sussidiarietà o non rispetti le competenze degli enti regionali o locali.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

#### **Athénais Cazalis de Fondouce**

Comitato delle regioni dell'UE

Tel.: +32 2 282 2447

[Athenais.cazalisdefondouce@cor.europa.eu](mailto:Athenais.cazalisdefondouce@cor.europa.eu)

Per leggere i comunicati stampa precedenti, cliccare [qui](#)



## Comitato delle Regioni

L'Assemblea dei rappresentanti regionali e locali dell'UE

COR/10/37

Bruxelles, 14 aprile 2010

### Michel Platini: il calcio e gli enti locali, una cooperazione vincente per l'inclusione sociale

**Il calcio condivide i valori europei dell'integrazione, della solidarietà e dell'inclusione sociale, e può svolgere quindi un ruolo importante nell'aiutare l'UE a promuoverli, in particolare a livello locale dove le squadre sono parte integrante delle loro comunità locali. Questo è il messaggio espresso da Michel Platini, presidente dell'UEFA, nel suo intervento alla sessione plenaria del Comitato delle regioni svoltasi mercoledì a Bruxelles.**

"Nel mondo del calcio, essere selezionati per far parte della nazionale o per giocare in un campionato europeo rappresenta il culmine della carriera, ma in fondo la squadra nella quale si gioca è quella locale, quella nella quale si è cresciuti", ha affermato Platini, sottolineando l'importanza del livello locale per quello che nella cultura anglosassone viene definito il "*beautiful game*". "Il modello sportivo europeo dipende in forte misura dal sostegno che riceve dalle comunità locali a ogni livello, specialmente a quello amatoriale."

Il 2010 è l'[Anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale](#), e Platini ha voluto mettere l'accento sul contributo che il gioco del calcio dà nell'affrontare questi problemi. "Il calcio è integrazione, inclusione, dare sostegno e accoglienza" ha dichiarato, facendo l'esempio dei figli di immigrati i quali spesso trovano un interesse comune con il paese che li ospita assai più facilmente sui campi di calcio che non nelle aule scolastiche. "In molti casi, il calcio è un fattore di integrazione molto più efficace della scuola stessa o dei servizi sociali, oltre che un gioco che dà un'identità ai giovani."

L'idea dello sport in quanto motore di cambiamento è condivisa da **Ramón Luis Valcárcel Siso** (ES/PPE), presidente della Comunità autonoma della regione Murcia e primo vicepresidente del Comitato delle regioni (CdR), che ha presieduto la sessione plenaria. "Lo sport condivide con l'Europa molti valori: ci aiuta a trovare una soluzione a un'ampia serie di questioni come la salute, la cittadinanza, l'integrazione e il dialogo interculturale. L'UE ha capito che lo sport può svolgere un ruolo importante anche nella creazione di un'identità veramente europea."

Per parte sua, **Dimitrios Kalogeropoulos**, sindaco di Egaleo, Atene (EL/PPE), ha messo in evidenza il nesso che esiste per la popolazione tra salute e produttività economica: "Come ex presidente della squadra di calcio dell'Egaleo, sono convinto che una popolazione forte e in buona salute costituisca la base indispensabile e il motore della crescita economica, della competitività e di una maggior prosperità in Europa."

**Jennette Arnold** (UK/PSE), membro dell'assemblea dell'area metropolitana di Londra e rappresentante della città che ospiterà le Olimpiadi nel 2012, ha convenuto sul fatto che lo sport rappresenta uno strumento efficace di integrazione. "Il successo di iniziative come il programma Kickz, che offre ai giovani di tutto il Regno Unito la possibilità di allenarsi al gioco del calcio o di impegnarsi in altre attività sportive e culturali, deriva dalla grande capacità che lo sport ha di incitare i giovani a mettere a frutto il proprio talento, a raccogliere nuove sfide e a sviluppare forti legami all'interno della comunità."

**Michel Platini** si è soffermato anche sul fatto che le società calcistiche sono viste soprattutto come macchine per far soldi - una percezione che sarebbe ancora più diffusa in tempi di crisi quando molti tifosi faticano a pagare il prezzo dell'abbonamento allo stadio. "La crisi ha messo a nudo i punti deboli del modello economico del calcio. Per evitare il fallimento, molte squadre in mano a privati sono state costrette a chiedere sostegno finanziario ai loro enti locali di riferimento. È forse questo l'utilizzo più efficace del denaro dei contribuenti?"

**Peter Moore** (UK/ALDE), membro del Consiglio comunale di Sheffield e relatore del parere adottato dal CdR nel 2007 sul tema [pari opportunità e sport](#), ha sottolineato l'esigenza che le società di calcio ricambino in qualche modo le comunità che le sostengono nella buona e nella cattiva sorte. "Nella situazione economica che stiamo attraversando, le cifre astronomiche di denaro che ruotano attorno al calcio risultano difficili da giustificare, e vi è il rischio che lo sport possa perdere un giorno qualsiasi legame con le comunità nelle quali opera. Questo è il motivo per cui penso che molte società calcistiche siano interessate a dimostrare che si danno da fare per le loro comunità locali."

**Witold Krochmal** (PL/AE), sindaco di Wołów, si è spinto ancora oltre, auspicando una "politica di coesione per lo sport", con finanziamenti che consentano ai paesi meno privilegiati di promuovere lo sviluppo dello sport nelle scuole realizzando gli investimenti necessari per creare le infrastrutture. Krochmal ha spiegato che è "soltanto con un sostegno di questo tipo che si potrà trovare il prossimo Messi".

**Sito web del CdR:** [www.cor.europa.eu](http://www.cor.europa.eu)

### **Il Comitato delle regioni**

Il Comitato delle regioni (CdR) è l'Assemblea dei rappresentanti regionali e locali dell'UE. Il compito dei suoi 344 membri, provenienti da tutti i 27 Stati membri dell'UE, è quello di coinvolgere nel processo decisionale dell'Unione gli enti regionali e locali e le comunità che essi rappresentano e di informarli sulle politiche comunitarie. La Commissione europea, il Parlamento europeo e il Consiglio sono tenuti a consultare il CdR in relazione alle politiche europee che possono avere un'incidenza sulle regioni e le città. Il CdR può inoltre adire la Corte di giustizia per salvaguardare le proprie prerogative o se ritiene che un atto legislativo dell'UE violi il principio di sussidiarietà o non rispetti le competenze degli enti regionali o locali.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

**Chris Jones**

Tel. +32 25468751

[christopher.jones@cor.europa.eu](mailto:christopher.jones@cor.europa.eu)

Per leggere i comunicati stampa precedenti, cliccare [qui](#).



## Comitato delle Regioni

L'Assemblea dei rappresentanti regionali e locali dell'UEt

COR/10/32

Bruxelles, 13 aprile 2010

## Il Comitato delle regioni fa avanzare il dibattito sulle macroregioni europee

Le strategie macroregionali dell'UE prevedono la definizione di progetti prioritari per gruppi di regioni o di paesi come la regione del Mar Baltico o la regione del Danubio. Il convegno ad alto livello su tali strategie organizzato oggi a Bruxelles dal Comitato delle regioni (CdR) ha permesso di riunire per la prima volta i vari dibattiti geografici e di esaminare il nuovo concetto in maniera organica. Al convegno ha partecipato il commissario UE per la Politica regionale Johannes Hahn, che ha discusso con gli oltre 300 fra politici ed esperti presenti delle potenzialità e dei limiti delle strategie macroregionali esistenti e di quelle in preparazione.

Dopo l'adozione della strategia dell'UE per la regione del Mar Baltico nell'ottobre 2009, la Commissione europea, seguendo l'invito del Comitato delle regioni, dovrebbe ora presentare un progetto di *strategia per la regione del Danubio*, atteso entro la fine di quest'anno. Queste strategie sono considerate come i primi due banchi di prova dell'approccio macroregionale, che prevede l'individuazione di priorità per le grandi regioni europee a livello dell'UE e la definizione di azioni concrete per la cooperazione transfrontaliera. L'obiettivo consiste nel convogliare più efficacemente le risorse esistenti, ad esempio, per migliorare le reti di trasporto e dell'energia o affrontare sfide come l'inquinamento, lo sviluppo sociale, l'immigrazione o la politica di sicurezza. Il convegno del CdR ha permesso di discutere per la prima volta del valore aggiunto apportato dalle strategie macroregionali alle diverse regioni d'Europa.

[Ramón Luis Valcárcel Siso](#) (ES/PPE), primo vicepresidente del CdR e presidente della Comunità autonoma di Murcia, ha espresso apprezzamento per il *valore aggiunto* apportato dall'approccio territoriale, sottolineando al tempo stesso la necessità di coinvolgere fin dall'inizio gli enti regionali nello sviluppo di una macroregione. Inoltre, ha sollecitato l'avvio di un dibattito più ampio per evitare un'Europa *a due velocità*, in cui alcune zone del continente traggano beneficio dagli approcci macroregionali e altre no, citando in particolare il bacino del Mediterraneo.

**Johannes Hahn**, commissario europeo per la Politica regionale ha osservato: "Con un approccio integrato, basato su azioni coordinate nei diversi settori politici, si otterranno risultati migliori che con singole iniziative. Quando gruppi di paesi e di regioni scelgono di unire le proprie forze per raggiungere obiettivi comuni, essi contribuiscono al tempo stesso a rafforzare la coesione dell'UE".

### Adozione della relazione sulla strategia per il Mar Baltico nella sessione plenaria di aprile

Nella sessione plenaria del 14 e 15 aprile, il CdR adotterà anche una relazione sulla strategia per la regione del Mar Baltico elaborata da [Pauliina Haijanen](#), membro del Consiglio comunale di Laitila (FI/PPE). Nel suo [progetto di parere](#), Haijanen invita la Commissione a riconoscere il ruolo fondamentale e le capacità dei soggetti regionali e locali nell'attuazione della strategia. Sostiene inoltre che si dovrebbe conferire un posto centrale al livello regionale e locale al momento di individuare e selezionare gli organismi di coordinamento nell'ambito dei settori prioritari e i capofila per i progetti più importanti.

I membri del CdR hanno dimostrato il loro impegno politico formando degli [intergruppi](#) per favorire il dibattito su specifiche strategie macroregionali. Mirando al loro sviluppo coordinato in Europa, il CdR proseguirà il dibattito generale sulle strategie macroregionali in seno alla commissione per la coesione territoriale (COTER).

Maggiori informazioni sul convegno si trovano alla seguente pagina:

[www.cor.europa.eu/macroregions](http://www.cor.europa.eu/macroregions)

**Sito web del CdR:** [www.cor.europa.eu](http://www.cor.europa.eu)

## **Il Comitato delle regioni**

Il Comitato delle regioni (CdR) è l'Assemblea dei rappresentanti regionali e locali dell'UE. Il compito dei suoi 344 membri, provenienti da tutti i 27 Stati membri dell'UE, è quello di coinvolgere nel processo decisionale dell'Unione gli enti regionali e locali e le comunità che essi rappresentano e di informarli sulle politiche comunitarie. La Commissione europea, il Parlamento europeo e il Consiglio sono tenuti a consultare il CdR in relazione alle politiche europee che possono avere un'incidenza sulle regioni e le città. Il CdR può inoltre adire la Corte di giustizia per salvaguardare le proprie prerogative o se ritiene che un atto legislativo dell'UE violi il principio di sussidiarietà o non rispetti le competenze degli enti regionali o locali.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

**Michael Alfons**

Comitato delle regioni dell'Unione europea

Tel. +32 2 546 8559

[Michael.Alfons@cor.europa.eu](mailto:Michael.Alfons@cor.europa.eu)

Per leggere i comunicati stampa precedenti, cliccare [qui](#).



European Economic and Social Committee

PRESS

CES/10/47  
16 aprile 2010

## La sessione plenaria degli studenti in piena attività

**Sfidando la nuvola di ceneri vulcaniche proveniente dall'Islanda che ha avvolto l'Europa e causato una serie di cancellazioni e ritardi nei voli, 19 delegazioni di studenti su 27 sono giunte a Bruxelles per partecipare ad una sessione plenaria speciale del Comitato economico e sociale europeo. Divisi in tre gruppi che rispecchiano la composizione del Comitato, ossia imprese, sindacati e attività diverse, gli studenti stanno esaminando una serie di emendamenti ad un parere sui danni derivanti dal consumo di alcol, che sarà poi dibattuto in sessione plenaria nel tardo pomeriggio.**

"Il processo politico europeo ha bisogno di un maggiore contributo da parte dei giovani. Ecco il motivo per cui siete qui", ha dichiarato il **Presidente del CESE Mario Sepi** nel suo discorso di benvenuto. Facendo eco a tali posizioni, la **vicepresidente del CESE Irini Pari** ha soggiunto che "invitando gli studenti a Bruxelles volevamo condividere con loro la nostra passione per l'Europa e dimostrare che l'Europa non è fatta soltanto di astratti compromessi politici." **Georgios Dassis**, presidente del gruppo Lavoratori, ha auspicato che tale evento "possa insegnare agli studenti che negoziare è un modo per vivere in pace e prosperità." "Voi avete già la responsabilità dell'Europa di domani. L'Europa è vostra, quindi prendetene cura!" ha aggiunto il **Segretario generale del CESE Martin Westlake**.

Agli studenti è stato assegnato il compito di approvare il testo di un parere sui danni derivanti dal consumo di alcol. In preparazione all'evento odierno essi hanno presentato oltre 70 emendamenti al progetto di parere, in merito ai quali stanno ora discutendo nel quadro di gruppi di lavoro.

I partecipanti al gruppo Datori di lavoro, presieduto da Irini Pari - che per l'occasione ha indossato un berretto azzurro -, hanno espresso la loro opposizione all'indebita restrizione delle vendite di bevande alcoliche così come l'invito, rivolto alle imprese, ad aiutare i dipendenti con problemi legati al consumo di alcol. "Tuttavia, se il sostegno offerto dal datore di lavoro non riesce a far sì che il lavoratore superi il problema, occorre prendere misure adeguate, tra cui anche il licenziamento", ha dichiarato uno dei partecipanti.

Gli studenti del gruppo dei sindacati hanno raccomandato una pubblicità responsabile delle bevande alcoliche, che - come ha dichiarato uno dei delegati - "dovrebbero essere definitivamente bandite da tutti i mezzi di comunicazione potenzialmente destinati ai giovani." Hanno quindi sottolineato la necessità di pubblicizzare, presso i giovani, uno stile di vita sano, lanciando l'idea che le imprese aiutino i dipendenti e le loro famiglie in tal senso.



European Economic and Social Committee

# PRESS

Il gruppo Attività diverse, che nel CESE riunisce agricoltori, ONG, associazioni di consumatori ecc., ha riflettuto sull'opportunità di armonizzare, a livello europeo, l'età minima per l'acquisto di bevande alcoliche. "Non deve esserci un'età legale per il consumo di alcol. Essa dovrebbe variare in funzione del contenuto alcolico delle bevande, in modo tale che ciascuno possa acquisire gradualmente una cultura del consumo di alcol", ha dichiarato uno degli studenti.

Una volta che i gruppi avranno concordato le loro posizioni, tutti i partecipanti si riuniranno in sessione plenaria per raggiungere un consenso sul testo finale del parere. Si prevede che la sessione plenaria si protrarrà fino a tarda sera.

Gli studenti si tratteranno a Bruxelles fino a domani, e il loro programma prevede anche una visita al Parlamento europeo e un giro della città. Le scuole partecipanti sono state estratte a sorte tra circa un migliaio di candidati.



European Economic and Social Committee

PRESS

CES/10/46  
16 aprile 2010

## Un ruolo attivo per la società civile nelle politiche comuni di integrazione

**Alla Conferenza ministeriale europea sull'integrazione, tenutasi a Saragozza il 15 e 16 aprile, il consigliere del CESE Pariza Castaños (Lavoratori, Spagna), relatore della relazione informativa *Le nuove sfide dell'integrazione europea*, ha presentato il punto di vista della società civile sulle future politiche di integrazione in Europa. Nel corso del suo intervento ha insistito sulla necessità di garantire un maggiore coinvolgimento della società civile nella preparazione di tali politiche.**

La conferenza ha costituito la sede ideale per sottolineare che la società civile deve svolgere un ruolo attivo nella preparazione delle politiche di integrazione, come pure nel processo concreto di integrazione. Il contributo del CESE giunge al momento opportuno, poiché l'UE ha da poco illustrato le politiche che intende perseguire nei prossimi anni per agevolare e incoraggiare l'integrazione degli immigrati.

La crisi ha colpito duramente gli immigrati e ha dato forma al contesto economico e sociale al quale le politiche di integrazione dovranno essere adattate nell'immediato futuro. **Pariza Castaños** ha dichiarato che "l'integrazione è un processo sociale bilaterale di adattamento reciproco tra gli immigrati e la società di accoglienza. Tale processo richiede una forte capacità di indirizzo da parte delle autorità, delle parti sociali e delle altre organizzazioni". Il CESE e la Commissione europea hanno entrambi sottolineato l'importanza del Forum europeo dell'integrazione, che ha consentito alle organizzazioni della società civile di partecipare attivamente alla definizione di queste politiche ai vari livelli di governo.

**Pariza Castaños** ha insistito sul fatto che "occorre garantire un maggiore coinvolgimento delle organizzazioni della società civile, e più in particolare delle associazioni di immigrati, nella preparazione e nella promozione delle politiche di integrazione dell'UE." La partecipazione del CESE alla Conferenza ministeriale europea sull'integrazione è indice del suo rafforzato ruolo istituzionale e del maggiore peso politico che esso ha acquisito negli ultimi anni in materia di immigrazione.

Per l'intero testo del parere si prega di consultare il sito web del CESE:

[http://www.eesc.europa.eu/sections/soc/immigration\\_asylum.htm](http://www.eesc.europa.eu/sections/soc/immigration_asylum.htm)

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

[Pierluigi.Brombo@eesc.europa.eu](mailto:Pierluigi.Brombo@eesc.europa.eu)



European Economic and Social Committee

PRESS

**CES/10/45**  
16 aprile 2010

## **Gli imprenditori chiedono una politica europea proattiva a favore delle imprese**

**Nella riunione straordinaria convocata in risposta alla crisi economica e finanziaria. il gruppo Datori di lavoro del Comitato economico e sociale europeo (CESE) ha chiesto all'UE una politica più proattiva a favore delle imprese in Europa.**

Il presidente del gruppo **Henri Malosse** ha concluso il suo intervento sottolineando che "una tale politica sarà veramente incisiva soltanto se accompagnata dalla realizzazione di un mercato interno veramente aperto su scala europea e dalla riduzione degli oneri e delle barriere amministrative con cui si scontrano le imprese" e impegnandosi a sostenere le misure adottate per conseguire questi obiettivi.

Il **presidente** ha poi aggiunto che "gli imprenditori, così come i cittadini europei, si aspettano molto dall'Unione europea e sono in generale delusi dalla sua scarsa reattività e dal suo scarso coordinamento di fronte alla crisi finanziaria."

L'iniziativa, organizzata in cooperazione con la Confederazione spagnola delle organizzazioni datoriali, ha consentito di sintetizzare le misure essenziali da adottare per contribuire a far uscire l'Unione europea dalla recessione.

I datori di lavoro chiedono all'Unione europea e ai governi nazionali di investire di più, e a lungo termine, nell'istruzione e nella formazione. Esortano a inserire lo spirito di iniziativa e l'imprenditorialità nei programmi scolastici: col tempo, ciò contribuirebbe a rendere gli europei più mobili e darebbe alle loro idee un mercato molto più vasto. La cultura dell'imprenditorialità deve quindi ridiventare un valore in Europa.

Per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale, gli imprenditori chiedono uno sforzo per combattere la contraffazione dei marchi europei e arrivare finalmente alla creazione di un brevetto comunitario.

Infine, essi chiedono di rafforzare il controllo sugli aiuti di Stato, coinvolgere maggiormente le alleanze industriali nella definizione della legislazione, sostenere più efficacemente la ricerca e l'innovazione e mettere fine alla deindustrializzazione dell'Europa.

Per ulteriori informazioni sull'iniziativa, consultare il sito:

[http://www.eesc.europa.eu/groups/1/index\\_en.asp](http://www.eesc.europa.eu/groups/1/index_en.asp)

oppure mandare un'e-mail al seguente indirizzo: [gr1@eesc.europa.eu](mailto:gr1@eesc.europa.eu).

[Chi siamo](#)[Attività](#)[Giovani in Europa](#)[Doc e formazione](#)[Pubblicazioni](#)[Ricerca](#)

Home &gt; Archivio Newsletter &gt; Monitor Europa n. 6 - 21 Aprile 2010 &gt;

## Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-511/08 : Qualora un consumatore receda da un contratto concluso a distanza, non possono essergli addebitate le spese di consegna di un bene

### Sentenza della Corte nei procedimenti C-511/08

*Handelsgesellschaft Heinrich Heine GmbH / Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen eV*

Qualora un consumatore receda da un contratto concluso a distanza, non possono essergli addebitate le spese di consegna di un bene.

In tal caso, solo le spese di spedizione al mittente possono essere poste a carico del consumatore.

La direttiva riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza dispone che il consumatore ha diritto di recedere da un contratto concluso a distanza entro un termine di almeno sette giorni lavorativi, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo. Qualora il consumatore eserciti il suo diritto di recesso, il fornitore è tenuto al rimborso delle somme versate, che dovrà avvenire gratuitamente. Le uniche spese eventualmente a carico del consumatore dovute all'esercizio del suo diritto di recesso sono le spese dirette di spedizione dei beni al mittente.

### → Documentazione

#### » Documenti:

per completare i contenuti della pagina si forniscono i seguenti allegati

- » [Testo della sentenza \(.pdf 116 kB\)](#)
- » [Leggi il comunicato stampa \(.pdf 75 kB\)](#)

[Privacy](#) | [Copyright](#) | [Accessibilità](#) | [Credits](#) | [Disclaimer](#)

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro 50, 40127 Bologna - Tel. 051.5275226

Posta certificata: PEIAssemblea @ postacert.regione.emilia-romagna.it

[Chi siamo](#)[Attività](#)[Giovani in Europa](#)[Doc e formazione](#)[Pubblicazioni](#)[Ricerca](#)

Home &gt; Archivio Newsletter &gt; Monitor Europa n. 6 - 21 Aprile 2010 &gt;

## Sentenza della Corte nella causa C-522/08: uno Stato membro può vietare di subordinare la conclusione di un contratto di servizi di telecomunicazioni alla sottoscrizione di un altro contratto da parte dell'utente finale

### Sentenza della Corte nel procedimento C-522/08

*Telekomunikacja Polska SA w Warszawie / Prezes Urz&#261;d Komunikacji Elektronicznej*

Una normativa nazionale che, salvo talune eccezioni e senza tener conto delle circostanze specifiche del caso di specie, vieti qualsiasi offerta congiunta è, tuttavia, incompatibile con il diritto dell'Unione relativo alla tutela dei consumatori.

Una legge polacca del 2004 sulle telecomunicazioni prevede che, al fine di tutelare l'utente finale, il presidente dell'Urz&#261;d Komunikacji Elektronicznej (autorità per le comunicazioni elettroniche polacca, «UKE») può vietare ad un'impresa di telecomunicazioni, che dispone di un significativo potere di mercato per i servizi al dettaglio, di obbligare l'utente finale a fruire di servizi per esso superflui.

### → Documentazione

#### » Documenti:

per completare i contenuti della pagina si forniscono i seguenti allegati

- » [Testo della sentenza \(.pdf 121 kB\)](#)
- » [Leggi il comunicato stampa \(.pdf 92 kB\)](#)

[Privacy](#) | [Copyright](#) | [Accessibilità](#) | [Credits](#) | [Disclaimer](#)

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro 50, 40127 Bologna - Tel. 051.5275226

Posta certificata: PEIAssemblea @ postacert.regione.emilia-romagna.it



[Chi siamo](#)

[Attività](#)

[Giovani in Europa](#)

[Doc e formazione](#)

[Pubblicazioni](#)

[Ricerca](#)

[Home](#) > [Archivio Newsletter](#) > [Monitor Europa n. 6 - 21 Aprile 2010](#) >

**In questo numero abbiamo selezionato per voi...**

## → Profili di utilizzo e controllo dei fondi comunitari in Italia

**Profili di utilizzo e controllo dei fondi comunitari in Italia**, atti dell'indagine conoscitiva svolta dalla 14. commissione permanente del Senato (politiche dell'Unione europea). - Roma : Senato della Repubblica, 2010.

Disponibilità:

Biblioteca dell'Assemblea legislativa Coll.: A PAR I X 4. 3 10PRO

## → I principi comuni del del diritto europeo dalla Cedu al Trattato di Lisbona

**I principi comuni del del diritto europeo dalla Cedu al Trattato di Lisbona**, di Giuseppe Vettori

Fa parte di: Rivista di diritto civile, fondata da Walter Bigiavi [A.2010, fasc. n.1, p. 1-22]

Abstract: \* Origini del Progetto europeo \* Dalla Cedu al Trattato di Lisbona \* Principio democratico \* Mercato, diritti, libertà, giustizia \*

Disponibilità:

Biblioteca dell'Assemblea legislativa Coll.: P D1 RIVDDC

[Privacy](#) | [Copyright](#) | [Accessibilità](#) | [Credits](#) | [Disclaimer](#)

Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro 50, 40127 Bologna - Tel. 051.5275226

Posta certificata: PEIAssemblea @ postacert.regione.emilia-romagna.it